



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 13 giugno 2016

INDICE

IFEL - ANCI

13/06/2016 Il Messaggero - Nazionale Stretta sulla movida più poteri ai sindaci	7
13/06/2016 La Citta di Salerno - Nazionale Avviata la raccolta dei rifiuti elettronici	9
13/06/2016 Unione Sarda I sindaci in trincea per i conti "bloccati"	10
13/06/2016 Il Quotidiano del Sud - Basilicata Il reddito minimo in Basilicata	11

FINANZA LOCALE

13/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale Multe e Daspo a chi abusa della movida	13
13/06/2016 Corriere Economia La grande sfida delle tasse gemelle	15
13/06/2016 Corriere Economia Imposte locali L'acconto è servito	16
13/06/2016 Corriere Economia Milano e Roma: stangate le seconde case	19
13/06/2016 Corriere Economia Affitti Il declino a sorpresa degli sfratti	20
13/06/2016 Il Sole 24 Ore Dalla cedolare alle agevolazioni degli enti locali	22
13/06/2016 Il Sole 24 Ore L'iter semplificato aiuta il fotovoltaico	24
13/06/2016 Il Sole 24 Ore AFFITTI IN CALO FINO AL 30% NELLE CITTÀ	26
13/06/2016 Il Sole 24 Ore Il 20% dei contratti è «breve»	29

13/06/2016 Il Sole 24 Ore	30
Torino e Napoli, sconti Imu a chi abbassa il canone	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	32
Per i contratti agevolati servono sconti «stabili»	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	34
Il fallimento non sospende la rata della Tasi	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	35
Imprese, Imu in cinque mosse	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	37
Nel nuovo Dup il programma degli acquisti	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	38
Il ritardo del certificato sul Patto blocca assunzioni e concorsi	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	39
Sotto esame le entrate in conto capitale	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	40
Partecipate, la riforma inciampa sul calendario	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	41
Gare, verifica ad ampio raggio per le cause di esclusione	
13/06/2016 La Repubblica - Nazionale	42
Da Pantelleria a Otranto i lidi diventano comuni montani	
13/06/2016 Il Tempo - Nazionale	44
Dalla Tasi all'Imu giovedì prossimo sarà il tax day	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

13/06/2016 Corriere della Sera - Nazionale	46
La Difesa vende le sue ville di lusso	
13/06/2016 Corriere Economia	48
Tasse & Riforme Dodici proposte per un Fisco «amico»	
13/06/2016 Corriere Economia	50
Ecofin-Europarlamento: duello sull'elusione	
13/06/2016 Corriere Economia	51
Voluntary disclosure: come gestire la fase due	

13/06/2016 Corriere Economia	53
Unico Suona la campanella Arrivare in ritardo costa poco	
13/06/2016 Corriere Economia	55
Contributi Così l'Inps vuole la sua parte Contributi più cari per i lavoratori autonomi	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	57
Non solo Brexit tra i dolori dell'Unione	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	60
Nuovi voucher, il nodo dei controlli	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	63
La difficile arte di pagar le tasse con l'arte	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	65
Il leasing cerca di sfruttare la ripresa	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	67
Cittadini e Pa digitale: l'Italia arranca e la Francia fa scuola	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	69
Ruoli a esaurimento per Inps e Inail	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	70
Il passo determinante per un vero coordinamento	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	71
La spending review formato famiglia: più bollette, meno abiti	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	74
Tagli fiscali, bonus e più servizi per rilanciare crescita e natalità	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	75
Andamento lento ma segnali incoraggianti	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	76
La riduzione dell'orario va sempre concordata	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	78
Pretese fiscali da Paesi Ue: decadenza dopo cinque anni	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	79
Iva, senza modello il credito è «salvo» ma non si compensa	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	80
No ai ruoli straordinari per l'impresa ignota al fisco	

13/06/2016 Il Sole 24 Ore	81
Voluntary sui conti, Ivafe in misura fissa già per il 2012	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	82
Sui contributi versamenti minimi senza deroghe	
13/06/2016 Il Sole 24 Ore	83
Con la detrazione sono incentivate anche le batterie	
13/06/2016 La Repubblica - Nazionale	84
Statali, aumenti solo per i dipendenti con redditi bassi	
13/06/2016 La Stampa - Nazionale	86
"Rilanceremo gli Atenei togliendo alle Regioni la competenza sui fondi"	
13/06/2016 La Stampa - Nazionale	88
L'Italia in cinque anni creerà 2,5 milioni di posti di lavoro	
13/06/2016 ItaliaOggi Sette	90
Riaperto il varco dei rimborsi	
13/06/2016 ItaliaOggi Sette	92
Dalle deduzioni ai redditi esteri Stretta dell'Ue contro le frodi	
13/06/2016 ItaliaOggi Sette	94
Reverse charge, guida l'Ateco	
13/06/2016 ItaliaOggi Sette	96
Un interpello ad ampia gittata	
13/06/2016 ItaliaOggi Sette	98
Conti correnti, web taglia-costi	
13/06/2016 Il Tempo - Nazionale	100
Su tasse e debito l'Italia supera la Ue	

IFEL - ANCI

4 articoli

Sicurezza urbana

Stretta sulla movida più poteri ai sindaci

Cristiana Mangani

Mangani a pag. 13 R O M A La caratteristica principale sarà quella di maggiori poteri conferiti ai sindaci. Sono previsti interventi contro i parcheggiatori abusivi, l'accattonaggio, i writers, i vandali, e chiunque non rispetti il bene pubblico. Nella bozza di legge del nuovo testo sulla sicurezza urbana sono stati inseriti 21 articoli che forniranno una rilettura delle competenze, degli ambiti di azione, ma anche dei provvedimenti da prendere. La bozza di legge è il risultato di anni di incontri e riunioni tra il Viminale, l'Anci e i sindacati di Polizia. La novità, dunque, è soprattutto che il lavoro si è concluso, che il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha inviato il testo al premier Matteo Renzi, e che la tanta attesa riforma potrebbe essere portata al Consiglio dei ministri sotto forma di decreto legge. Se non giovedì prossimo, da qui ad agosto. Alla base del testo c'è una maggiore garanzia di indipendenza decisionale ai comuni. Perché se oggi il settore è totalmente affidato a prefetto e questore, con le nuove regole i primi cittadini avranno il potere di firmare ordinanze in materia di sicurezza, e in alcuni casi, anche un potere "definitivo", quindi non contestabile con un ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale.

ORDINANZE URGENTI «È stato recuperato l'istituto del potere di ordinanza sindacale incardinato nell'articolo 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali - spiega Veronica Nicotra, segretario generale dell'Anci - Amplia i poteri dei sindaci prevedendo la possibilità di adottare ordinanze in relazione a necessità urgenti di interventi di manutenzione del territorio che siano legati a grave incuria o degrado del patrimonio pubblico e privato. O anche a offesa del decoro urbano o di pregiudizio al diritto della tranquillità e al riposo dei residenti». Insomma, tutto quello che può rientrare in un eccesso di "movida" in particolare nelle zone del centro storico, dove troppo spesso non viene rispettato il diritto di chi ci abita. I poteri sindacali includerebbero la possibilità di creare aree a «tolleranza zero» contro la prostituzione (con manica più larga in quelle escluse) e il divieto ai cortei nel centro storico. Anche il ruolo dei vigili urbani potrebbe definitivamente cambiare per essere trasformato in una vera e propria «polizia di prossimità», forse persino dotata di pistola. In ogni caso, l'idea di Renzi e Alfano è quella di raccogliere l'appello dell'Anci: «Per i comuni è difficile contrastare la criminalità applicando le normative sovra-locali, occorre una nuova regolamentazione che permetta alle singole realtà di adottare provvedimenti e gestire l'emergenza», è quanto ha ribadito il responsabile Sicurezza dell'Associazione, Antonio Ragonesi. Il decreto rafforzerà i poteri affidati al questore con la possibilità di punire con il cosiddetto «daspo urbano» i presunti responsabili di reati con forte impatto sociale. I denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti, anche minorenni, potranno subire il divieto di frequentare determinate zone, locali, scuole, per un massimo di cinque anni. Chi sgarra finisce in carcere. Mano pesante con i writers, che rischiano fino a due anni di carcere e una multa da due a seimila euro, che sale fino a 20mila in caso di recidiva, oltre all'obbligo di ripulire a proprie spese il luogo "deturpato".

SANZIONI PIU' ELEVATE Più in generale, il testo prevede l'inasprimento delle pene per il furto in abitazione, lo scippo, il deturpamento e l'imbrattamento. Per rapine e furti, le pene aumentano di un anno rispetto a quanto previsto attualmente (per il furto semplice oggi si va da sei mesi a tre anni). Sanzione aumentata di due anni per il furto in appartamento. Destinato a far discutere è l'introduzione di un nuovo reato per chi «tenga condotte lesive del decoro urbano» (ubriachi molesti, commercianti abusivi, accattoni e tossicodipendenti): la punizione sarà una multa da 300 a 900 euro. Infine, una stretta è dedicata alle manifestazioni politiche e sindacali. Oltre alla possibilità di vietare i cortei in centro attribuita ai sindaci, sarà punito con il carcere da due a cinque anni chi, durante le manifestazioni, indossa caschi protettivi, lancia razzi

o si presenti con bastoni o altre armi. **I punti chiave**

Niente lucciole Potranno essere create aree a "tolleranza zero" contro la prostituzione, con manica più larga nei quartieri che verranno esclusi dall'elenco **Viso scoperto**

Vietati i cortei nel centro storico e carcere da due a cinque anni per chi indossi il casco e porti bastoni o armi durante le manifestazioni **Daspo urbano**

Il questore potrà punire con il cosiddetto «daspo urbano» i presunti autori di reati con forte impatto sociale.

Alcune zone vietate agli spacciatori **WRITERS RISCHIANO 2 ANNI DI CARCERE E MULTE FINO A SEIMILA EURO AUMENTANO LE PENE PER FURTI E SCIPPI**

Foto: Il ministro Angelino Alfano

Avviata la raccolta dei rifiuti elettronici ascea

Avviata la raccolta dei rifiuti elettronici

ASCEA Ai nastri di partenza il progetto "raccolta Raee", promosso dal Comune di Ascea e finanziato in forza dell'accordo Anci-Centro di coordinamento Raee. L'iniziativa, che mira a rafforzare il rispetto e la tutela dell'ambiente, riguarda in particolare il settore della raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e prevede il posizionamento di trentuno contenitori per il raggruppamento R4 (piccoli elettrodomestici, apparecchi di illuminazione, cellulari) e per il raggruppamento R5 (sorgenti luminose), presso le scuole, gli uffici pubblici e i centri commerciali di Ascea. Obiettivo del finanziamento ottenuto è l'acquisto di un mezzo dedicato alla raccolta dei Raee sul territorio di Ascea, per incrementare le raccolte e combattere l'abbandono dei grandi elettrodomestici. Il progetto si svolge soprattutto negli istituti scolastici, per sottolinearne la funzione educativa e di crescita verso una cittadinanza consapevole. La raccolta ha una durata di 60 giorni con attività di promozione. L'attuazione avverrà in modo graduale e temporale, con il posizionamento dei contenitori dapprima presso le scuole, gli uffici pubblici e le attività commerciali. Una volta a regime il sistema di raccolta e valutati i risultati, si potrà procedere a un'espansione anche alle attività turistiche e ai distributori in genere. Con la chiusura del bilancio consuntivo del 2015, quello che emerge è il risparmio registrato dall'amministrazione: 1.307.998,45 euro rispetto al 2013. Il dato più rilevante è legato alla drastica riduzione delle spese correnti, quelle cioè che riguardano la gestione quotidiana dell'ente e l'erogazione dei servizi comunali. Emerenziana Sinagra ©RIPRODUZIONE RISERVATA

A NCI . Amministrazioni condizionate dal Patto di stabilità

I sindaci in trincea per i conti "bloccati"

Uno scorcio di Mandas 8 I sindaci dei piccoli Comuni sono abituati alla trincea e che sia Patto di stabilità o Bilancio armonizzato, lo scenario non cambia molto. Quella che emerge è una situazione di stallo nel passaggio tra due regimi contabili, in teoria diversi, ma che stanno causando, allo stesso modo, diverse criticità. Per questo motivo il presidente dell'Anci Sardegna, Pier Sandro Scano, non si scompone davanti all'impugnativa del governo: «Le norme sul Patto di stabilità non possono essere modificate dal Consiglio regionale», spiega Scano, «dunque, il rischio che fosse dichiarata illegittima era una certezza». Nessuna vena polemica, anzi «l'intenzione era anche buona, ma queste non sono competenze del Consiglio regionale. Le sanzioni per il Patto di stabilità le stabilisce il ministero dell'Economia». Per Scano il passaggio necessario sarebbe potuto essere un altro, più politico: «I partiti che stanno in Consiglio regionale hanno rappresentanti in Parlamento. Avrebbero dovuto portare avanti una trattativa prima di legiferare». Dunque, per Scano la questione si risolve in un nulla di fatto perché quello che mette in «seria difficoltà i Comuni è il pareggio di bilancio». Introdotto dal governo per superare il Patto di stabilità, «non ha rappresentato un effettivo avanzamento e i problemi rimangono». In un momento storico in cui i piccoli Comuni rischiano di scomparire, è normale che i sindaci siano sempre e comunque sul piede di guerra. Il presidente dell'Anci dei piccoli Comuni, Omar Hassan sottolinea le «contraddizioni di questa vicenda», che rischiano di lasciare tra l'incudine e il martello le piccole realtà. «Prima l'accordo tra Regione e governo per il superamento del Patto di stabilità per la Sardegna e poi l'approvazione di una norma specifica, in questo senso, per i piccoli Comuni». Intanto infuria la polemica sul decreto del governo che potrebbe prevedere una sorta di sanatoria per le Città metropolitane in situazione di deficit. Il meccanismo riguarda sempre l'effetto, denunciato più volte dai sindaci, che chi governa con parsimonia viene penalizzato a favore di chi, invece, crea situazioni debitorie. M. S. RIPRODUZIONE RISERVATA

Il reddito minimo in Basilicata

GIUSEPPE POTENZA*

Non sono mai stato interessato a "gare" di "primato" almeno in politica. Tanto più ci può interessare verificare se la misura della Regione Puglia contro la povertà è realmente la prima del genere in Italia. E' stato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a dopola firmare tre protocolli di intesa su quello che in Puglia è stato battezzato ReD (Reddito di Dignità), con Anci Puglia, sindacati confederali e associazioni di categoria, Forum terzo settore, a rivendicare la primogenitura di un provvedimento di queste proporzioni: in prima applicazione il ReD prevede fino a un massimo di 600 euro al mese, per una platea stimata in 20 mila famiglie, corrispondenti a circa 60 mila pugliesi, ogni anno. Nell'arco di 5 anni si stima di poter raggiungere la totalità della popolazione pugliese che oggi si trova sotto la soglia di povertà. La Regione Puglia ha previsto un impegno finanziario iniziale di 70 milioni (5 dal bilancio autonomo ed i restanti tra Fondo sociale europeo e diversi Fondi statali). Da noi in Basilicata sono alcune migliaia le famiglie che vivono con il fiato sospeso in attesa del reddito minimo di inserimento. Nella prossima settimana tra il 15 ed il 20 giugno - è stato preannunciato l'avvio dei tirocini formativi per l'inclusione sociale e propedeutici all'attuazione del Programma regionale. Le platee interessate sono quelle dei lavoratori fuoriusciti dalla mobilità in deroga nel mese di agosto 2014 e i beneficiari del Programma Copes che hanno fatto domanda in risposta all'Avviso pubblico per la formazione delle graduatorie del Programma reddito minimo di inserimento (Rmi). Scontiamo dunque ritardi e procedure burocratiche e ferruginose che cozzano con i diritti primari delle persone. Sarà anche l'effetto del film "Gli Invisibili", diretto da Over Moverman, che racconta la storia di George (Richard Gere), un uomo che da più di dieci anni è un clochard, che rilancia l'attenzione su tutti gli "invisibili". Per noi al di là del reddito contro la povertà sono necessarie tre cose: rendere sostenibile un moderno sistema dei servizi alla persona attraverso la responsabilizzazione, il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati del settore sociale e delle imprese al fine di mobilitare risorse aggiuntive a quelle pubbliche; far fronte all'incremento della domanda di servizi alla persona determinato dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento delle persone non autosufficienti, dalla maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e dalla crescita di famiglie monoparentali; disporre di un modello universale, flessibile e personalizzato di voucher per l'erogazione dei servizi alla persona nel quale convergano gli analoghi sistemi gestiti dallo Stato, dalle regioni, e dai comuni. Nell'Anno Santo della Misericordia è indispensabile un ripensamento globale di tutto il sistema, secondo la logica della solidarietà, che incrocia necessariamente la cruciale questione della partecipazione. Ma, attenzione, partecipare non è semplicemente sedersi tutti insieme allo stesso tavolo, dove in verità chi rappresenta realmente i valori cattolici è ancora minoritario. *Segretario DC-Libertas Basilicata

FINANZA LOCALE

20 articoli

Multe e Daspo a chi abusa della movida

Decreto sicurezza in arrivo. Ai sindaci il potere di firmare ordinanze permanenti, stretta sulle manifestazioni
Le misure Il testo, formato da una ventina di articoli, è stato concordato tra Viminale e Anci
Virginia Piccolillo

ROMA Sarà un decreto. E potrebbe arrivare a ridosso della seconda tornata delle elezioni amministrative. È pronto il piano del Viminale sulla sicurezza urbana. Un provvedimento che concede maggiori poteri ai sindaci e un più forte coordinamento dello Stato in materia di tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano in modo da colpire soprattutto chi abusa della movida. E contempla la possibilità di "ordinanze stabili", cioè che non possono essere impugnate di fronte ai tribunali amministrativi, anche se su questo i giuristi non sono affatto d'accordo.

I tempi del decreto

Non è ancora chiaro se il decreto del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, verrà presentato nel prossimo Consiglio dei ministri o in quelli successivi. Nel corso dell'ultimo incontro tra i due il presidente del Consiglio Matteo Renzi avrebbe espresso perplessità rispetto all'ipotesi di intervenire prima dei ballottaggi. L'impianto è già stato concordato con l'Anci e il testo, formato da una ventina di articoli, prevede svariate novità. C'è il Daspo contro spacciatori, parcheggiatori abusivi e l'«accattonaggio invasivo». C'è il divieto di manifestazioni in luoghi particolari senza l'avallo del Viminale. E la possibilità di emettere ordinanze urgenti.

L'Obiettivo

La sicurezza viene vista come «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città». E viene perseguita anche «attraverso la riqualificazione e il recupero dei siti più degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, la prevenzione della criminalità. In particolare quella di tipo predatorio, dei fenomeni antisociali e di inciviltà».

L'intento dichiarato del provvedimento è quello di avere «strumenti adeguati per garantire una serena convivenza nelle nostre città» .

Le linee del governo

La principale novità cui è ispirato il testo è ribaltare l'impostazione attuale in cui le regioni interloquiscono direttamente in materia di sicurezza urbana. Gli accordi tra Stato e regioni dovranno svolgersi nell'ambito di linee generali adottate su proposta del Ministero dell'Interno. Fulcro del coordinamento governo città diventa la Conferenza Stato città e Autonomie locali.

Limitazione ai cortei

A «tutela della sicurezza di particolari luoghi, il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, definisce, sulla base delle direttive del Ministro dell'interno, le aree urbane nelle quali è possibile lo svolgimento di pubbliche manifestazione» che vedono in piazza un gran numero di partecipanti.

Daspo per droga

L'imitazioni verranno poste, in luoghi particolari, «all'abuso di bevande alcoliche, all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'esercizio della prostituzione, o alla violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi». Potranno essere oggetto di questo tipo di «tutela» «stazioni, giardini pubblici, infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e le relative pertinenze». A tal fine è previsto che i regolamenti di polizia urbana possano individuare aree urbane di «particolare pregio artistico, storico o architettonico o interessate da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico» cui applicare questi divieti .

Le pene previste

Per chi trasgredisce sono previste sanzioni pecuniarie, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, e il sequestro delle cose servite o destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Somme da destinare al miglioramento del decoro urbano. Il Daspo dura 48 ore e viene rivolto per iscritto. In caso di reiterazione dei fatti il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, un allontanamento più duraturo: fino a un anno. Per chi contravviene è prevista la reclusione da uno a tre anni .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le grandi città (e provincia) con maggiore intensità di reati Città Reati per 100 mila abitanti* Var. % 2014/2013 d'Arco Fonte: Rielaborazioni su dati del Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza e Istat *Del 2014 denunciati all'autorità giudiziaria dalle forze di polizia Milano Bologna Torino Roma Firenze Genova Venezia Bari Palermo Napoli 8.088 7.420 6.880 6.408 6.084 5.926 5.407 4.719 4.519 4.365 -2,45% -2,76% -1,92% +0,62% 0,0% -4,02% -1,82% -2,63% -1,58% -0,41%

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La grande sfida delle tasse gemelle

Ecco un esempio di calcolo dell'acconto Imu e Tasi a Milano e Roma. Il contribuente è proprietario dell'abitazione principale a Milano con un box pertinenziale, rendita complessiva di 1.100 euro, di un'abitazione, sempre a Milano, data in uso gratuito al figlio che vi risiede, rendita catastale di 850 euro e infine di un'abitazione locata a Roma con rendita di 900 euro.

Milano

L'abitazione principale e il box sono esenti da Imu e Tasi. Per la casa data in comodato al figlio, non si verificano le condizioni poste dalla legge per la riduzione del 50% della base imponibile Imu, dato che il comodante possiede, oltre all'immobile in comodato e alla propria abitazione principale, anche un terzo immobile.

Sull'immobile in comodato si applicava a Milano nel 2015 l'aliquota dell'1,06%. La rendita catastale rivalutata del 5% è pari a 892,50 euro (800 per 1,05). La base imponibile Imu è quindi di 142.800 euro (892,50 per 160). L'Imu annua con aliquota dell'1,06% è di 1.513,68 euro. L'acconto (50%) è pari a 756,84 euro, da arrotondare a 757,00 (codice 3918). La casa data in uso gratuito al figlio è anche soggetta a Tasi con aliquota dell'0,08%. La base imponibile è uguale a quella Imu (142.800 euro). Applicando l'aliquota dello 0,08% si ottiene una Tasi di 114,24. Il Comune di Milano prevede che la parte di Tasi a carico del comodante sia del 90%, quindi ammonta a 102,82. Il figlio, trattandosi della sua abitazione principale è esente. L'acconto Tasi del 50% dovuto dal padre è di 51,41 euro da arrotondare a 51,00 (codice 3961).

Roma

Il Comune di Roma ha previsto per le abitazioni locate l'aliquota Imu dell'1,06%. La rendita catastale rivalutata del 5% è pari a 945 euro (900 per 1,05). La base imponibile Imu è di 151.200 (945,00 per 160) euro. L'Imu annua con aliquota dell'1,06% è di 1.602,72 euro con acconto (50%) di 801,36 euro, arrotondati a 801,00 (codice tributo 3918). L'aliquota Tasi è dell'0,08% da applicare alla base imponibile di 151.200 per un totale di 120,96 euro. Il Comune di Roma prevede che la parte di Tasi a carico del locatore sia l'80%, quindi 96,77 euro con acconto di 48,38, arrotondato ad euro 48,00 (codice tributo 3961). L'inquilino che vi risiede è esente da Tasi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scadenze/1 Entro il 16 giugno il versamento della prima rata dell'imposta municipale e della tassa sui servizi

Imposte locali L'acconto è servito

Ora l'abitazione principale è esente sia da Imu sia da Tasi, ma sugli altri immobili il Fisco locale non dà tregua. Per la prima rata valgono le regole del 2015. Mini-sconti per i comodati Se non è cambiato nulla ora si versa la metà di quanto pagato nel 2015 Saldo entro il 16 dicembre. I Comuni non possono alzare le aliquote 2015

CORRADO FENICI* E STEFANO POGGI LONGOSTREVI*

Volata finale. Il Tax Day, il giorno delle tasse, è arrivato. Entro giovedì 16 giugno, tra soli tre giorni, andranno versati il saldo e l'acconto delle imposte e dei contributi risultanti dal modello Unico (vedi articolo a fianco) e anche la prima rata d'acconto di Imu e Tasi, le patrimoniali locali sugli immobili. Due imposte che pesano fortemente sulle tasche dei contribuenti italiani, anche se quest'anno l'impegno sarà meno pesante visto che l'abitazione principale ha conquistato l'esenzione anche per la Tasi oltre che dall'Imu. Ma queste imposte colpiscono tutti gli altri immobili. Vediamo di chiarire chi deve pagarle e su che cosa.

Il valore dell'immobile ai fini Imu - e anche Tasi - si calcola partendo dalla rendita catastale rivalutata del 5% che va moltiplicata per un coefficiente variabile a seconda della tipologia dell'immobile, invariato rispetto al 2015. Per i fabbricati abitativi il coefficiente è 160; per gli uffici 80 e per i negozi 55. Per gli immobili affittati a «canone concordato» nei Comuni ad alta tensione abitativa si applica la riduzione del 25% dell'Imu: si paga quindi il 75% calcolato con l'aliquota prevista dal Comune per i canoni concordati.

Per l'acconto Imu, pari al 50%, non è necessario cercare la delibera del Comune per il 2016, in quanto l'acconto si calcola con le aliquote del 2015. Si tiene, però, conto della consistenza degli immobili, se cambiata rispetto all'anno scorso. Se non sono intervenute variazioni nel patrimonio immobiliare, basta versare il 50% di quanto complessivamente pagato tra acconto e saldo come Imu nel 2015. Il conguaglio con le aliquote 2016 deliberate dal comune entro il 14 ottobre prossimo si effettuerà con il saldo del 16 dicembre. Ricordiamo che i Comuni non possono aumentare le aliquote rispetto al 2015.

Gli obbligati

Pagano l'Imu tutti i proprietari di immobili e coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: l'usufruttuario o chi ha un diritto d'abitazione - come il coniuge superstite sulla casa di famiglia tenendo conto che se l'abitazione non è classificata di pregio è esente da Imu - di uso, di enfiteusi e di superficie. Per gli immobili in leasing, l'Imu è dovuta dall'utilizzatore. Per quelli in multiproprietà, la paga direttamente l'amministratore. Le società versano l'Imu per gli immobili posseduti di qualsiasi categoria catastale, anche se utilizzati nell'esercizio della propria attività, esclusi soltanto gli immobili-merce costruiti per la vendita e rimasti invenduti a condizione che non vengano locati.

Su cosa si paga

L'Imu non è dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze (box o posto auto, cantina o solaio) nei limiti di una per categoria catastale (C/2, C/6, C/7). L'esenzione per l'abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica; gli altri comproprietari che non vi risiedono devono pagare. Va ancora versata l'Imu per le abitazioni principali di maggior pregio di categoria A/1, A/8 e A/9.

L'Imu colpisce gli immobili abitativi a disposizione, come le seconde case e quelli affittati o sfitti. Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% per i contratti registrati tra genitori e figli, ma solo in presenza di requisiti molto stringenti. Il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui si trova la casa in comodato e non può possedere nessun altro immobile a uso abitativo in Italia, oltre alla propria abitazione principale e alla casa data in comodato.

L'Imu si versa anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili.

L'Imu si applica anche sui terreni agricoli, anche se incolti inclusi gli orticelli. Sono esclusi i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, ovunque situati, nonché quelli posseduti dagli altri contribuenti se ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina nell'elenco contenuto nella Circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.

Le altre esenzioni

L'esenzione è prevista per legge anche per:

l'abitazione data al coniuge separato o divorziato assegnatario che, anche se non proprietario della ex casa coniugale, ha l'esenzione se vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

l'abitazione posseduta in Italia dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero (Aire), solo se già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Non è più possibile per i Comuni assimilare all'abitazione principale l'immobile posseduto in Italia da tutti i residenti all'estero;

le unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti che siano soci assegnatari, a prescindere dalla residenza;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) ed i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali (housing sociale);

la casa di abitazione, purché non locata, dei soggetti appartenenti a Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco o alla carriera prefettizia, anche se risiedono altrove.

I comuni possono assimilare all'abitazione principale, ed esentare dall'Imu, la casa posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata.

Ravvedimento

Per chi non riesce a pagare Imu e Tasi entro la scadenza, le sanzioni sono ridotte. Per ritardi fino a 15 giorni, quindi entro il primo luglio, si applica la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Dal 16° al 30° si sale all'1,5%. Sempre dovuti gli interessi legali: 0,2% annuo.

Associazione italiana

dottori commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

16 giugno 16 giugno Pagamento imposte risultanti da Unico, senza maggiorazioni Pagamento acconto Imu e Tasi. Le abitazioni principali sono esenti da entrambi i tributi. L'acconto si calcola con le aliquote del 2015 16 dicembre Pagamento saldo Imu e Tasi, tenendo conto delle aliquote 2016 30 giugno Presentazione modello Unico su carta agli uffici postali (nei pochi casi in cui questa modalità è ancora prevista) 22 luglio Nuovo termine per inviare il 730 «precompilato» o presentare il 730 ordinario al Caf o a un intermediario abilitato o al sostituto di imposta (se presta l'assistenza). Il termine del 7 luglio è stato prorogato Trasmissione telematica del modello Unico, dell'Irap e dell'eventuale dichiarazione Iva separata 18 luglio Pagamento imposte risultanti da Unico con maggiorazione dello 0,40% 30 settembre Le scadenze delle imposte statali... ..e quelle delle tasse locali Il percorso Ecco il cammino da fare per il calcolo degli acconti 2016 Imu e Tasi da versare il 16 giugno Base imponibile Acconti Imu e Tasi 2016 da versare Imposta annua* Moltiplicatore (160 per abitazioni, box, cantine e solai, 55 per i negozi, 80 per uffici) 50% (misura dell'acconto) Aliquote decise dal Comune per il 2015 Detrazione per abitazione principale Rendita catastale 1,05 (maggiorazione 5%) x x x Rendita catastale maggiorata del 5% = - = = * da dividere eventualmente tra i comproprietari Solo per le abitazioni principali ancora tassate (A1, A8, A9) Abitazione principale e pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9), solo al Comune Terreni, solo al Comune 3912 3914 Abitazione principale e pertinenze (solo per categorie A1, A8 e A9) 3958 Aree fabbricabili 3960 Altri fabbricati 3961 I codici tributo per l'Imu I codici tributo per la Tasi Aree fabbricabili, solo al Comune 3916 Altri fabbricati, solo al Comune 3918 Immobili a uso produttivo, gruppo catastale D, allo Stato 3925 Immobili

ad uso produttivo, gruppo catastale D, al Comune 3930 s.F.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Città

Milano e Roma: stangate le seconde case

Co. Fe.

La Tasi non si paga più dal 2016 sull'abitazione principale e relative pertinenze (una per tipo), tranne le case di maggior pregio di categoria A/1, A/8 e A/9. Ma resta dovuta su tutti gli altri fabbricati e sulle aree edificabili. Sono sempre esclusi i terreni agricoli, inclusi gli orticelli. Non conta l'uso a cui è adibito l'immobile. Il valore dell'immobile per la Tasi si calcola con gli stessi moltiplicatori Imu. Anche per la Tasi si applicano la riduzione del 25% per tutte le abitazioni affittate a canone concordato e quella del 50% per i comodati registrati tra genitori e figli con gli stessi stringenti requisiti dell'Imu.

Obbligati al pagamento sono i proprietari di immobili situati in Italia o i titolari su di essi di diritti reali di godimento. A differenza dell'Imu, in caso di immobile locato o dato in comodato per oltre 6 mesi nell'anno, l'occupante (locatario o comodatario) deve versare con F24 o bollettino postale una parte della Tasi, nella misura stabilita dal Comune nel proprio regolamento e compresa tra il 10% (minimo di legge) e il 30% del totale. Dal 2016 però l'inquilino o occupante non paga più la sua quota di Tasi, se l'immobile è la sua abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale). Il proprietario versa comunque solo la propria quota di Tasi (tra il 70 ed il 90%).

Entro il 16 giugno va versato l'acconto Tasi del 50%, calcolato sulla base delle aliquote deliberate per il 2015. Se non sono intervenute variazioni nella consistenza o nell'utilizzo, si possono sommare i versamenti Tasi 2015 (acconto e saldo) con codice tributo diverso da 3958 (abitazione principale che ora è esente) e calcolare il 50% da versare al 16 giugno. Il conguaglio con le aliquote 2016 si effettuerà con il saldo del 16 dicembre.

Molti Comuni hanno attuato un'opportuna semplificazione, applicando per il 2015 la Tasi solo sull'abitazione principale e pertinenze ed azzerandola per gli altri immobili già soggetti ad Imu. In questi Comuni, il problema Tasi non si porrà più nel 2016. Tra i capoluoghi più importanti, la Tasi rimane dovuta ad esempio a Milano e Roma, entrambe con l'aliquota dello 0,8 per mille sugli altri immobili.

S. P. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Tesoro Pier Carlo Padoan

Trend A Milano più domande di sgombero ma diminuiscono le case liberate. I contributi pubblici quando non si può più pagare

Affitti Il declino a sorpresa degli sfratti

Sono diminuiti del 16%. Inquilini meno morosi o proprietari più concilianti di fronte a prezzi di rinnovo più bassi?

GINO PAGLIUCA

I proprietari sono diventati più concilianti perché sfiduciati sull'efficienza della giustizia o è la crisi economica ad avere allentato il suo morso? La domanda nasce dalla lettura dei dati 2015 sugli sfratti degli immobili abitativi rilasciati dal ministero degli Interni. Le sentenze di sfratto hanno registrato in Italia per la prima volta dal 2011 una diminuzione e anche di entità piuttosto netta: i quasi 65 mila provvedimenti emessi segnano infatti un calo del 16,6% rispetto a quelli del 2014, e il fenomeno riguarda tutte le grandi città; in particolare a Milano la diminuzione è stata del 6,2%. Le richieste di esecuzione sono invece aumentate, a livello nazionale del 12,1% e a Milano del 37,5%.

Ma a quanto pare hanno poca speranza di trovare attuazione, visto che il numero dei provvedimenti eseguiti è sceso del 10,4% a livello nazionale. Molto di più a Milano, dove lo scorso anno sono stati eseguiti 391 sfratti (-57,5% sull'anno), mentre le richieste di esecuzione hanno superato quota 32 mila. La grande maggioranza (88,2%) dei provvedimenti emessi riguarda la morosità dell'inquilino, a fronte del 5% degli sfratti per necessità del locatore (si verifica quando al termine del primo quadriennio di contratto il proprietario ha bisogno della casa per sé, per un suo familiare o deve ristrutturare l'immobile) e del 6,8% per finita locazione (inquilino che alla scadenza del contratto non lascia la casa).

Le cause

Per tornare alla domanda iniziale, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, sostiene la prima delle due tesi: «Le sentenze di sfratto stanno diminuendo perché c'è una sorta di rassegnazione dei proprietari, che sempre più spesso cercano di trovare un accordo con l'inquilino prima di imbarcarsi in una lunga e costosa procedura giudiziale. Teniamo inoltre conto che i contratti di locazione sono diminuiti negli scorsi anni e anche questo incide sul dato». Essere concilianti significa anche, dove l'inquilino sia comunque in grado di far fronte a un canone ridotto, prendere atto della realtà: rimettere una casa sul mercato della locazione oggi significa accontentarsi di un canone di almeno il 20% inferiore a quello di cinque anni fa, a meno che non si voglia cambiare il modello di business e passare dalla locazione di lunga durata ai contratti transitori e turistici, laddove le condizioni di mercato lo consentano. Spesso quindi si reputa meglio prendere da subito un po' meno, anziché passare mesi a trovare un nuovo inquilino senza la garanzia assoluta che sia solvibile. Lo stesso fenomeno sta riguardando da qualche anno anche il non residenziale, soprattutto i negozi situati in aree di scarso pregio commerciale.

Le difficoltà

E se l'inquilino proprio non può pagare? Anche in questa ipotesi - se non ci si trova di fronte a un conduttore che fa il furbo - e ricorrono le condizioni di legge della morosità incolpevole, il proprietario farebbe meglio a cercare il dialogo con la controparte per valutare se ricorrono le condizioni per accedere ai fondi pubblici. Le procedure di sfratto vanno comunque avviate, ma se si è d'accordo i costi si riducono molto. Le regole quadro per ottenere i contributi sono dettate dal decreto 202/2014 del ministero delle Infrastrutture e poi trovano applicazione regionale e comunale con poche varianti. E' possibile ottenere fino a 8.000 euro, destinati a copertura totale o parziale della morosità pregressa. Per fare domanda al Comune bisogna risultare destinatari di atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato, oppure di un provvedimento di rilascio esecutivo. I requisiti per accedere al fondo sono: malattia invalidante o perdita del lavoro, reddito Ise fino a 35 mila euro, Isee fino a 26 mila, residenza nell'immobile, alloggio non di lusso, cittadinanza italiana o Ue o permesso di soggiorno per gli extracomunitari; né l'inquilino né un suo familiare convivente devono possedere sul territorio provinciale un altro immobile idoneo alla residenza. Se si è nelle

condizioni appena elencate si entra in una graduatoria che tiene conto di ulteriori criteri stabiliti dal Comune. Se si ha diritto all'erogazione i soldi sono versati direttamente al proprietario fino a concorrenza del suo credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANDE&RISPOSTE

Dalla cedolare alle agevolazioni degli enti locali

pagina 3

Lo sconto Imu-Tasi In cosa consiste lo sconto Imue Tasi previsto dalla legge di Stabilità per il 2016? RIn tutti i Comuni italiani, dal 1° gennaio 2016 c'è una riduzione del 25% dell'imposta determinata applicando l'aliquota Imu e Tasi a patto che il proprietario abbia stipulato un contratto a canone concordato.

Gli altri sgravi fiscali Quali altre agevolazioni sono previste per i redditi derivanti dai contratti a canone concordato? RPer la locazione delle case situate nei Comuni ad alta tensione abitativa, l'aliquota per la cedolare secca è ridotta al 10% per il periodo 2014-17 (dal 2018 salvo proroghe sarà al 15%) contro il 21% riservato ai canoni liberi. L'aliquota al 10% è prevista anche nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza per calamità avvenute nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014. Nei soli Comuni ad alta tensione abitativa, c'è anche un'altra agevolazione: i proprietari che non optano per la cedolare hanno una deduzione forfettaria del 30% in aggiunta a quella base del 5% (25% per la città di Venezia e le isole della Giudecca, Murano e Burano; 35% per gli immobili di interesse storico-artistico); inoltre, i corrispettivi annui, ai fini dell'imposta di registro, sono ridotti del 30 per cento.

La cedolare secca Quali vantaggi ci sono a scegliere la cedolare secca e come si effettua la scelta? RLa cedolare può essere applicata sui redditi da locazioni abitative e sostituisce l'Irpef, le sue addizionali comunali e regionali, l'imposta di registro e di bollo. Il proprietario deve rinunciare all'aggiornamento del canone. La scelta per la cedolare può essere effettuata già alla registrazione del contratto o in una delle annualità contrattuali successive, entro il termine per il pagamento dell'imposta annua di registro. Per i contratti brevi non soggetti a registrazione, la scelta può avvenire direttamente nella dichiarazione dei redditi.

La scelta della flat tax Chi può scegliere la cedolare? Quali requisiti deve avere l'inquilino? RIl locatore deve essere una persona fisica e deve trattarsi di una locazione abitativa. Secondo le Entrate, anche l'inquilino deve essere un privato (non un'impresa) anche se la casa viene presa in affitto per finalità abitative. Posizione però bocciata da alcuni giudici tributari.

L'elenco dei Comuni Quali sono i Comuni ad alta tensione abitativa? RSono i Comuni elencati dal DL 551/1998 e dalle delibere del Cipe. La lista include alcuni grandi centri (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia), tutti i Comuni confinanti con questi grandi centri, tutti i capoluoghi di provincia e, per finire, tutti gli altri Comuni elencati dalla delibera Cipe. La legge di conversione del DL 47/2014 aveva previsto che entro il 30 giugno 2014 l'elenco fosse rivisto, ma per ora è inattuata.

Il canone calmierato Come si determina il canone concordato? Cosa deve fare il proprietario per stipulare il contratto? RIl canone applicabile dipende dagli accordi siglati a livello territoriale tra le associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Le intese prevedono un canone minimo e massimo che dipende in genere dalla zona e dalle caratteristiche dell'immobile. Gli uffici territoriali delle associazioni che hanno sottoscritto gli accordi possono assistere i proprietari nella stipula.

Senza intesa locale I contratti a canone concordato possono essere stipulati potenzialmente in tutti i Comuni italiani, ma come si fa se a livello locale manca l'accordo tra proprietari e inquilini? RIl decreto interministeriale Infrastrutture-Economia 14 luglio 2004 consente di stipulare i contratti agevolati anche nei centri in cui non è stato siglato un accordo tra inquilini e proprietari in base al Dm 30 dicembre 2002: bisogna prendere come riferimento l'accordo di un Comune vicino e omogeneo per popolazione (o, se presente, aggiornare con l'indice Istat Foil'importo del vecchio accordo firmato in base al Dm 5 marzo 1999).

Il cambio di formula Come si fa a passare da un contratto a canone libero a uno a canone concordato? RBisogna prima "chiudere" il contratto a canone libero (secondo le regole previste dalla legge 431/1998 per la disdetta e la risoluzione) e stipularne uno nuovo a canone concordato.

Ridurre il canone È possibile limitarsi a ridurre il canone senza variare altri aspetti del contratto? RSì. Inoltre, gli accordi che prevedono la sola riduzione del canone, anche per un periodo di tempo limitato, sono stati esentati dall'imposta di registro e dal bollo dal decreto sblocca-Italia (DI 133/2014).

ENERGIE RINNOVABILI NORME & TRIBUTI

L'iter semplificato aiuta il fotovoltaico

Silvio Rezzonico Maria Chiara Voci

Sta funzionando la procedura semplificata, con il modello unico per l'autorizzazione dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica, in vigore dal 24 novembre 2015. Da gennaio, infatti, il Gse (Gestore dei servizi energetici) ha ricevuto 600 richieste di attivazione del servizio di scambio sul posto e ha stipulato quasi 200 convenzioni. Tuttavia, a frenare l'impiego della nuova procedura è la sua scarsa conoscenza. u pagina 27 pModello unico fotovoltaico, i primi passi. In vigore dallo scorso 24 novembre, la procedura semplificata per l'autorizzazione dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica, aderenti o integrati sui tetti degli edifici, è pienamente operativa. E a dimostrarlo sono i dati forniti dal Gse (Gestore dei servizi energetici) che, da gennaio a oggi, ha ricevuto dai gestori di rete 600 richieste di attivazione del servizio di scambio sul posto e ha stipulato quasi 200 convenzioni. Tuttavia, a frenare l'impiego della nuova procedura - che snellisce i passaggi per installare i sistemi domestici - è anche la scarsa conoscenza del modello stesso. Secondo Anie (associazione confindustriale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche) esiste un problema di scarsa informazione, anche a livello comunale, che inceppa il buon funzionamento di un meccanismo di per sé virtuoso. Procedura più snella Approvato dal ministero dello Sviluppo economico con il decreto del 19 maggio 2015 (che agisce su norme preesistenti), il modello è denominato "unico" perché sostituisce tutta la modulistica eventualmente adottata dai Comuni, dai gestori di rete (ad esempio Enel) e dal Gse, e riduce i diversi adempimenti finora previsti a due soli passaggi: la comunicazione preliminare e quella di fine lavori. Entrambi i passaggi possono oggi essere indirizzati a un solo soggetto, cioè l'impresa distributrice sulla cui rete insiste il punto di connessione esistente, che si incarica di svolgere il ruolo di interfaccia unitaria con tutti gli altri soggetti coinvolti nell'iter autorizzativo. La semplificazione è riservata agli impianti di piccola taglia, con potenza nominale fino a 20 kW e comunque non superiore a quella già disponibile in prelievo. Impianti aderenti o integrati ai tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, installati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo in bassa tensione (dove non ci sia ulteriore produzione fotovoltaica), e per i quali sia richiesto l'accesso al regime di scambio sul posto. «La procedura - commenta Davide Valenzano, responsabile degli Affari regolatori del Gse - è notevolmente snellita rispetto al passato. Prima dell'inizio dei lavori, chi intende realizzare l'impianto compila una comunicazione preliminare che viene trasmessa, per via informatica, al gestore della rete. Un passaggio che sostituisce ogni adempimento autorizzativo. Allo stesso modo, al termine dei lavori va poi inviata la seconda parte del documento, che comprende dati tecnici sull'impianto, la dichiarazione di conformità alle disposizioni normative di riferimento e la presa visione e accettazione del regolamento di esercizio del contratto di scambio sul posto con il Gse». Il modello, spiega lo stesso Gse, sta iniziando a funzionare. «Il flusso di domande processate dai gestori di rete, che sono oltre un centinaio in Italia, è partito da gennaio. Certo - prosegue Valenzano - come tutte le nuove procedure, per tirare bilanci complessivi bisogna ancora attendere». Difficoltà applicative In concreto, non mancano però le difficoltà. Soprattutto perché chi dovrebbe applicare la norma dimostra spesso di non conoscerla a fondo. Durante questi primi mesi di applicazione, si sono infatti registrati casi di pratiche interrotte per la richiesta di documentazioni aggiuntive (fotografie, planimetrie, schemi dell'impianto), che il gestore della rete non era in realtà tenuto a presentare e che sono "ricadute" sull'utente finale. Il tutto evidentemente in contrasto con lo spirito di semplificazione della disciplina. Un altro tipo di ostacolo è poi nato intorno alla questione dell'autorizzazione paesaggistica che, come chiarito anche dallo stesso decreto del Mise, non è invece richiesta per l'installazione degli impianti in edilizia libera o soggetti a Dia (cioè quelli trattati dal modello unico), se non in casi di vincolo peculiari. «A complicare la situazione - commenta Alberto Pinori, presidente di Anie - c'è sicuramente il fatto che, come spesso accaduto in Italia in altri casi simili, il modello unico è

contenuto in una norma non redatta ex novo, ma che a sua volta rimanda ad altre norme precedenti. Questo, aggiunto alla scarsa conoscenza dello strumento da parte di alcuni funzionari degli enti locali, ha favorito in certi casi gli impedimenti, obbligando i titolari a rinunciare all'uso del modello unico. In fin dei conti, un'occasione mancata, pur in presenza di una procedura che costituisce una reale semplificazione per gli utenti».

LA PAROLA CHIAVE

Scambio sul posto 7 Lo scambio sul posto consente al proprietario di un impianto fotovoltaico di immettere in rete l'energia elettrica prodotta ma non autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il meccanismo è governato dal Gse (Gestore dei servizi energetici), che eroga anche il contributo in conto scambio, cioè il rimborso di una parte degli oneri sostenuti dall'utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete.

600

richieste Attivazioni nel 2016 Le domande di scambio sul posto inoltrate al Gse dai gestori di rete

Procedura in due click

LA COMUNICAZIONE PRELIMINARE Il modello unico si compone di due parti (due click) e va sempre trasmesso online al gestore di rete. Il primo click da parte dell'utente scatta a monte dell'avvio dei lavori, con la comunicazione preliminare per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e la richiesta di connessione. Il documento contiene i dati catastali e dell'impianto, e quelli anagrafici del richiedente (proprietario, titolare di altro diritto reale di godimento, amministratore di condominio su mandato dell'assemblea, o altro delegato)

IL RUOLO DEL GESTORE DI RETE L'incarico passa quindi al gestore di rete: è ora questo soggetto a dover interagire con i Comuni e le Regioni per quanto concerne l'iter autorizzativo; con Terna per la registrazione anagrafica dell'impianto; con il Gse, per la dichiarazione di volersi avvalere dello scambio sul posto (e, nella fase del secondo click, per l'attivazione del servizio). Anche le comunicazioni fra il gestore di rete e i diversi enti coinvolti avvengono in via telematica

L'AVVIO DELLA PROCEDURA Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, il gestore di rete verifica che la domanda sia compatibile con i requisiti richiesti e che per la connessione siano previsti lavori semplici, limitati all'installazione del gruppo di misura (contatore). L'esito positivo comporta l'avvio automatico dell'iter. Il gestore informa quindi il richiedente, che deve versare il corrispettivo per la connessione (quota fissa di 100 euro)

LE INFORMAZIONI SUL SISTEMA Conclusa l'installazione, si giunge al secondo click. L'utente comunica al gestore di rete la fine dei lavori, insieme alle informazioni su marca e modello degli inverter, sistemi di protezione d'interfaccia ed eventuali sistemi di accumulo. La comunicazione include la dichiarazione di conformità dell'impianto alle disposizioni normative, la dichiarazione di presa visione e accettazione del format del regolamento d'esercizio e del contratto di scambio sul posto con il Gse

L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI L'azienda distributrice attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione. Per ciò che riguarda lo scambio sul posto, dopo aver ricevuto i dati presenti nel modello unico il Gse provvede ad attivare la convenzione e a comunicare all'utente (direttamente via email) il codice e il link per visualizzarla sul portale Ssp. La convenzione parte dalla data di attivazione della connessione, così come è stata comunicata dal gestore di rete

Foto: IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le norme e le circolari citate www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com

Immobili LE LOCAZIONI Dove ha colpito la crisi A Venezia e Cuneo si registrano le contrazioni maggiori rispetto al 2010 ma quasi tutti i grandi centri sono nella parte bassa della classifica

AFFITTI IN CALO FINO AL 30% NELLE CITTÀ

Negli ultimi 5 anni in rosso nove capoluoghi su dieci
Dario Aquaro Cristiano Dell'Oste

Quanto valgono gli affitti? E come è cambiato il mercato? In un contratto firmato oggi, il canone può essere anche del 30% inferiore rispetto a cinque anni fa. La crisi ha segnato il mercato delle locazioni abitative, e il confronto con i dati di fine 2010 - elaborato da Nomisma per Il Sole 24 Ore del lunedì - mostra una dinamica negativa in nove capoluoghi di provincia su dieci, con le punte di Venezia (-34% di calo medio) e Cuneo (-30,6%). Il calcolo neutralizza l'inflazione e misura la perdita in termini reali. Colpisce il dato dei centri di maggiori dimensioni: dal -17,5% di Milano al -9,7% di Bari, tra i risultati peggiori si trovano quasi tutte le grandi città, comprese - per intensità della perdita - Bologna, Napoli, Padova, Torino, Palermo, Firenze, Roma e Genova. In controtendenza c'è solo una decina di capoluoghi di piccole e medie dimensioni, che registrano incrementi entro il 3%, con la sola eccezione di Forlì (+5,7%). Si tratta ovviamente di dati medi - da declinare in base ai quartieri e alle caratteristiche degli alloggi - ma che consentono comunque di cogliere il trend generale. Le dinamiche di mercato sul mercato hanno agito negli ultimi anni due forze contrapposte. Da un lato, la difficoltà di ottenere un mutuo ha ingrossato le file di chi cerca un'abitazione in affitto. Non è un caso, forse, che il numero di contratti registrati ogni anno alle Entrate sia passato da 1,4 a 1,6 milioni tra il 2011 e il 2015. Dall'altro lato, però, la crisi economica ha fiaccato le possibilità di spesa degli stessi inquilini. «Tra queste due componenti, la perdita di capacità reddituale da parte delle famiglie è stata prevalente, e questo spiega perché i canoni siano diminuiti», osserva Luca Dondi, direttore generale di Nomisma. Quanto alle previsioni, «per i prossimi due-tre anni ci aspettiamo canoni medi invariati, con qualche incremento nei centri universitari e nelle città d'arte», aggiunge Dondi. E l'aumento delle richieste di mutuo registrato negli ultimi 12 mesi non fa che rafforzare questa tendenza. Tra fisco e contratti Negli ultimi cinque anni, il calo dei canoni si è accompagnato alla stretta fiscale sul mattone, iniziata con l'arrivo dell'Imu nel 2012 e proseguita con quattro anni di aumento delle aliquote comunali. L'inasprimento fiscale è stato per lo più "spesato" dai proprietari, vista l'impossibilità di trasferirlo sui conduttori. Ma non si può certo dire che tutti gli inquilini ci abbiano guadagnato, perché il calo dei canoni si è sentito solo sui nuovi contratti e su quelli rinegoziati. Tutto questo ha condizionato anche le formule contrattuali scelte da proprietari e inquilini. Un fenomeno sul quale fa luce per la prima volta il Rapporto immobiliare residenziale 2016 redatto dall'Omi dell'agenzia delle Entrate. L'anno scorso - rileva il rapporto - in Italia è stato registrato poco più di un milione di locazioni abitative, anche se l'analisi si concentra sulle 821 mila case per le quali è stato possibile incrociare i dati reddituali e catastali. I classici contratti liberi "4+4" coprono il 60% del mercato, mentre gli affitti concordati - in cui il proprietario accetta un canone inferiore in cambio di uno sconto fiscale - sono il 20% del totale. Il resto, invece, si divide tra contratti transitori e per studenti. La ripresa del «3+2» Anche se manca un confronto con gli anni precedenti, tutto lascia pensare che il ricorso ai contratti a canone concordato sia in aumento. Lo si vede guardando il dettaglio delle otto città di maggiori dimensioni: qui nel 2015 sono stati stipulati 97 mila contratti liberi "4+4" e 45 mila contratti concordati "3+2". E queste cifre risentono comunque del caso-Milano, dove l'accordo locale - di fatto inutilizzato per 16 anni - deve ancora sviluppare a pieno i suoi effetti dopo essere stato rinnovato a giugno dell'anno scorso. A Bologna, Torino, Firenze e Roma le due formule contrattuali sono quasi in equilibrio, mentre a Genova c'è addirittura il sorpasso dei canoni calmierati (5.735 contro 2.688). «La convenienza degli affitti concordati varia in base alle zone, tra una città e l'altra e anche nella stessa città, secondo il contenuto degli accordi locali», osserva Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Certamente, oltre alla contrazione del mercato - che ha reso più competitivi i canoni calmierati

- incide anche la componente fiscale. «Ha avuto un effetto positivo la cedolare secca al 10%, per ora prevista fino al 2017, e da quest'anno si farà sentire la riduzione Imu-Tasi del 25%, che però potrebbe essere potenziata o sostituita da un'aliquota massima prevista su base statale».

I nuovi contratti di locazione abitativa registrati alle Entrate nel 2015, in base al tipo di contratto

TOTALE

I numeri

60,6

821.706

165.633

66

62,9

189.477

17.985

70,7

47,6

90.295

492.955

58,7

86,6

99.182

145.133

63,3

75

74

159

75

72

72

93

100

55

76

54

88

57

65

67

63

67

59

44

117

97

71

105

82

73

20,2%

2,2%

60,0%

17,7%

57

125

111

104

72

104

53

65

102

96

70

52 0 0 Città Var. % -7,1% -3,6% -6,9% Asti -11,6% -3,4% -2,8% -2,1% Bari -5,7% -9,7% -7,2% +2,7% -6,6% -17,2% -9,4% +3,3% -2,6% -6,6% -2,3% -1,9% -3,2% -2,3% -3,0% -2,9% -4,4% -1,7% -5,7% -6,6% +1,9% Enna -5,4% 0,0% -11,4% -6,6% +5,7% -6,6% Forlì -9,9% -5,9% +0,1% -0,4% +1,2% Canone medio Ancona Aosta Arezzo -12,3% Biella Avellino Belluno Bergamo -10,1% Bologna Bolzano Brescia Br indisi Cagliari 800.000 600.000 400.000 200.000 -12,9% Como -17,0% Caserta Catania Chieti 180.000 120.000 60.000 -11,4% Cosenza Crotone Cuneo -30,6% Ferrara Cremona Foggia Gorizia Firenze Genova NELLE CITTÀ Agrigento Alessandria Ascoli Piceno Benevento Caltanissetta Catanzaro Campobasso Nord Ovest Frosinone IL TIPO DI CONTRATTO IL MERCATO DEL "4+4" Agevolato per studenti Contratti a canone concordato con durata tra 1 e tre anni stipulati in Comuni ad alta tensione abitativa Ordinario transitorio Contratti con durata tra 1 e 3 anni stipulati in Comuni non ad alta tensione abitativa Abitazioni locate e % sul totale Canone medio (euro/mq all'anno) e variazione % sul 2014 Agevolato concordato Contratti a canone concordato con durata a partire dai 3 anni stipulati in Comuni ad alta tensione abitativa Ordinario di lungo periodo Contratti a canone libero con durata di almeno tre anni stipulati in Comuni non ad alta tensione abitativa Il canone medio per la locazione di abitazioni usate nei capoluoghi di provincia. Dati aggiornati al II semestre 2015 con variazione % rispetto al II semestre 2010. Il canone è espresso in euro al metro quadrato all'anno 0 +5 -5 -10 -15 -20 << Nei Comuni ad alta tensione abitativa Negli altri Comuni Canone medio e variazione % sul 2014 I contratti di locazione a canone libero stipulati nel 2015, con le differenze per area territoriale e tra grandi centri e centri minori

LA PAROLA CHIAVE

Registrazione 7 I contratti di locazione devono essere registrati all'agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula (o dalla decorrenza, se anteriore). Dal 1° aprile 2014, la registrazione - cartacea o via internet per chi possiede più di 10 immobili - deve avvenire con il modello Rli. Fanno eccezione i contratti brevi con una durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, per i quali la registrazione è facoltativa.

La variabile della durata. Tra disdetta anticipata e accordi transitori/PAGINE A CURA DI Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Il 20% dei contratti è «breve»

La durata media di un contratto d'affitto è di poco inferiore ai tre anni. È il dato che si ricava incrociando il numero di case affittate possedute da persone fisiche (2,8 milioni) con quello dei nuovi contratti stipulati nel 2015 (poco più di un milione). Si potrebbe pensare che a un turnover così elevato corrispondano molte locazioni brevi. Invece, secondo le statistiche del Rapporto immobiliare residenziale 2016, i contratti con una durata inferiore a tre anni sono soltanto il 20% del totale, cioè 200mila. Come si spiega, allora, questo tasso di rotazione? Una prima risposta è la crescita del mercato, che sicuramente gioca un ruolo importante: detto diversamente, negli ultimi anni, complice il calo della domanda di mutui, il numero di case affittate è aumentato di circa 240mila unità. Ma dev'esserci anche un'altra spiegazione, ed è probabilmente il fatto che molti contratti stipulati con formule lunghe (soprattutto il "4+4" a canone libero) vengono risolti prima della scadenza naturale, perché l'inquilino presenta disdetta per «gravi motivi» con i sei mesi di preavviso richiesti dalla legge o perché comunque le parti concordano di interrompere il rapporto. In questi casi, c'è da chiedersi se le rigidità imposte dalla legge 431/1998 siano davvero in grado di rispondere alle attuali esigenze di lavoro, studio e mobilità delle famiglie. Il problema si pone soprattutto nelle grandi città, dove chi stipula un contratto transitorio (con durata da 1 a 18 mesi) deve comunque applicare il canone concordato previsto negli accordi locali. I dati del Rapporto permettono anche di misurare la distanza dei canoni medi dichiarati al momento della registrazione nelle diverse aree del Paese. Nel segmento libero, al Sud la media nel 2015 è stata di 32,1 euro al metro quadrato. Meno della metà degli 86,6 euro registrati nel Nordovest e degli 85,2 euro del Centro, dove si fanno sentire in particolare gli effetti di Milano, Torino e Roma.

Verso il 16 giugno. L'analisi delle aliquote previste dai Comuni/PAGINE A CURA DI Dario Aquaro Cristiano Dell'Oste

Torino e Napoli, sconti Imu a chi abbassa il canone

Forse non tutti lo ricordano, ma il decreto sul fisco municipale prevedeva che l'Imu sugli immobili locati fosse automaticamente dimezzata. La norma non è mai entrata in vigore, ed è stata poi definitivamente depennata dalla stessa legge che ha aggiunto la Tasi a partire dal 2014. Così, l'unica agevolazione "nazionale" sugli affitti oggi rappresentata dallo sconto del 25% su Imu e Tasi, che l'ultima legge di Stabilità ha introdotto dallo scorso 1° gennaio a favore delle abitazioni con canone concordato. Per il resto, l'unica speranza di un vantaggio fiscale per le case in locazione rimane quella di spulciare le delibere comunali alla ricerca di un'aliquota che sia inferiore a quella prevista come «ordinaria». Sconti per i calmierati Nelle principali città, le scelte incentivanti consistono soprattutto in aliquote Imu agevolate per le unità immobiliari locare secondo gli accordi tra le proprietà edilizia e quelle dei conduttori (regolati dalla legge 431/98). Cioè gli stessi immobili ai quali si applica lo sconto d'imposta del 25 per cento. È per esempio il caso di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli e Torino. Ma non di Roma e Palermo, che al contrario non prevedono alcun tipo di agevolazione per le case in affitto, soggette a un'aliquota ordinaria Imu del 10,6 per mille. Anzi, nella Capitale è in vigore anche la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, che porta il valore finale al tetto massimo dell'11,4 per mille. Rispetto al basilare livello del 10,6 per mille, per le abitazioni con canone concordato Bologna e Firenze hanno deliberato un'aliquota al 7,6 e Napoli all'8 per mille (con la Tasi ferma a zero). Milano offre invece un'Imu al 6,5 per mille, ma con Tasi allo 0,8, per un totale del 7,3 per mille. All'interno della stessa tipologia di affitti calmierati, Genova e Torino (che tengono a zero l'aliquota della Tasi) ai fini Imu tracciano alcune distinzioni. Nel capoluogo ligure, lì dove ci sono contratti "3+2" è infatti prevista un'aliquota agevolata al 7,8 per mille, ma dove sono stati stipulati transitori ordinari o per studenti universitari si paga ad aliquota piena (10,6). Allo stesso modo, Torino concede un'aliquota Imu al 4,31 per mille sulle case in "3+2" e fissa al 7,95 per mille quella per le abitazioni con contratti concordati transitori. In questo quadro, leggendo le delibere valide per il 2016, tra le città metropolitane citate Firenze è l'unica in cui non si fa riferimento al requisito che la casa sia l'abitazione principale dell'inquilino. Mentre Bologna allarga espressamente l'aliquota agevolata (7,6 per mille) anche alle circostanze nelle quali il locatario sia parente di primo grado della persona che usa l'immobile come abitazione principale (oppure dello studente o del lavoratore fuori sede che la prendono in affitto transitorio). Pochi vantaggi per i «4+4» Nessun beneficio "nazionale" è dunque previsto per le abitazioni che sono affittate a canone ordinario. Motivo per cui, sul fronte del "4+4", spiccano ancor di più le scelte compiute dalle amministrazioni comunali. Rispetto all'ordinaria Imu al 10,6 per mille, Milano prevede ad esempio un'aliquota ridotta al 9,6 per le abitazioni locare o «con finita locazione conseguente al decreto di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell'alloggio» (con la Tasi comunque allo 0,8). Si rivelano però più caratteristiche le opzioni deliberate a Torino e Napoli. Nel capoluogo piemontese, sempre con Tasi ferma a zero, è prevista una specifica aliquota per unità immobiliari (comprese quelle non abitative) già locare a canone libero e per le quali sia stata definita una riduzione del canone annuo. Un modo per favorire i proprietari che hanno dimostrato di andare incontro alle esigenze di spesa degli inquilini, ricalibrando le mensilità richieste. Se la riduzione è compresa tra il 10 e il 20%, l'aliquota è del 9,6 per mille; se la riduzione è superiore al 20%, è dell'8,6 per mille. Aliquote che su una casa da 500 euro di rendita catastale abbassano il conto da 890 euro annui a 806 e 722 euro. Un principio simile è stato seguito a Napoli, dove si è determinata un'aliquota Imu dell'8 per mille (con Tasi a zero) sugli immobili locati a titolo di abitazione principale, e per i quali sia stato registrato l'atto con cui si dispone la riduzione di almeno il 15% del canone. Non solo. Nella città partenopea è anche prevista un'aliquota Imu al 6,6 per mille per le case affittate come abitazione principale di "giovani coppie". Vale a dire coniugi (o coppie iscritte nel registro delle unioni civili

del Comune) che al 31 dicembre 2015 non hanno compiuto 35 anni di età. E che si sono sposati (o risultano anagraficamente conviventi) dal 2012 in poi. Il contratto dev'essere conforme all'accordo locale per le locazioni concordate: l'immobile fruisce quindi del nuovo sconto d'imposta del 25 per cento. www.ilsole24ore.com/calcoloimu Il calcolatore per Imu e Tasi in vista dell'acconto del 16 giugno

4,31

per mille Imu agevolata L'aliquota prevista a Torino per le case con affitto concordato 3+2

L'ANALISI

Per i contratti agevolati servono sconti «stabili»

Cristiano Dell'Oste Raffaele Lungarella

Per una famiglia che non è nelle condizioni economiche di comprare un'abitazione - neppure con un mutuo - e non ottiene l'assegnazione di una casa popolare, oggi il contratto a canone concordato è la chance principale per pagare un po' meno di affitto. Certo, è una possibilità che esisteva già prima, e in alcune zone non è mai decollata, ma gli ultimi sviluppi della normativa e del mercato la rendono molto più interessante per i proprietari, fin quasi a farne uno strumento di politica abitativa. Uno strumento ancora più importante da quest'anno, dopo l'azzeramento della (sempre scarsa) dote del fondo per l'affitto. L'arrivo dell'Imu nel 2012 ha marcato una sorta di anno zero, moltiplicando il tax rate sugli immobili locati e cancellando le agevolazioni Ici previste da molti Comuni. Senza dimenticare l'introduzione della cedolare secca nel 2011, che tassava quasi allo stesso modo i canoni liberi (aliquota al 21%) e quelli calmierati (al 19%), creando una situazione di indifferenza anziché di promozione: perché accettare un canone inferiore in cambio di uno sconto d'imposta di appena il 2%? Da allora, anche se in modo tutt'altro che lineare, il quadro è cambiato. Mentre la cedolare sui canoni di mercato è rimasta ferma, l'aliquota su quelli concordati è stata ridotta al 15% del 2013 e al 10% nel quadriennio 2014-2017. E gli effetti cominciano a vedersi anche nelle statistiche. Nell'anno d'imposta 2014, i contribuenti che hanno applicato la cedolare a un canone concordato sono stati quasi 321mila, circa il doppio dell'anno precedente (aliquota 15%), che a loro volta erano aumentati del 60% rispetto al 2012 (aliquota 19%). L'abbassamento delle aliquote pare aver inciso (eccome!) sulle scelte dei proprietari. Il limite di questi dati è che misurano solo le opzioni, senza precisare se riguardano contratti nuovi o già in corso. Ed è probabile che nella seconda ipotesi il proprietario non abbia trasferito all'inquilino il risparmio d'imposta, così come - del resto - nel 2012 non gli aveva trasferito il rincaro dell'Imu. Ma se anche gli inquilini dei contratti agevolati non avessero beneficiato della riduzione della cedolare, avrebbero comunque qualche vantaggio: da un lato, hanno mantenuto un affitto inferiore a quello di mercato; dall'altro, quelli di loro che hanno un reddito inferiore a 15.493,71 euro beneficiano di una detrazione Irpef di 495,98 euro contro i 300 di chi paga un canone di mercato (livelli poi ridotti per chi ha un reddito superiore alla soglia ma entro i 30.897,41 euro). Insomma, un premio di consolazione. I dati sulle registrazioni avvenute nel 2015 dicono che il 20% dei contratti siglati in Italia è a canone concordato, ma la percentuale sale al 25% se si escludono i contratti transitori e quelli per studenti, e arriva al 30% se si prendono in esame le otto maggiori città. Togliendo poi Milano e Napoli, dove i canoni calmierati sono ancora marginali, negli altri grandi centri coprono già il 44% delle locazioni "lunghe". Una spinta al concordato è arrivata anche dalla contrazione degli affitti dovuta alla crisi, perché è evidente che ai proprietari non conviene quasi mai scegliere il canale agevolato dove il divario tra canoni liberi e calmierati è troppo ampio. E un'altra spinta arriverà dallo sconto Imu-Tasi del 25% previsto dalla legge di Stabilità 2016. Su una casa con una rendita catastale di 650 euro e un'aliquota del 9,16 per mille (la media 2015 per questa tipologia di immobile) lo sconto abbatte il prelievo annuo da 1.000 a 750 euro. Non è poco, se si pensa che il canone medio è nell'ordine dei 400 euro per un alloggio di 75 metri quadrati. Oltretutto, la riduzione ImuTasi vale in tutti i Comuni, e non solo in quelli ad alta tensione abitativa. Se si vuole davvero usare l'affitto concordato come strumento di politica abitativa, però, è fondamentale mantenere costanti le condizioni di convenienza fiscale, senza proroghe dell'ultimo minuto o continui ritocchi. Troppe volte, in passato, i contribuenti si sono trovati intrappolati in contratti il cui regime fiscale era stato rivisto in peggio. Conta molto anche il contenuto dei singoli accordi locali, che vanno ben calibrati, per tenere conto di tutte le condizioni attuali, dal rischio che la casa resti sfitta alla morosità in aumento, fino alle spese di manutenzione elevate su un patrimonio edilizio mediamente sempre più vecchio.

IL RISCHIO

Proroghe last-minute e continui ritocchi possono scoraggiare il ricorso dei locatori al canale concordato

Procedure concorsuali. Ai fini Imu valgono le stesse regole già previste per l'Ici: il versamento si interrompe fino alla vendita dell'immobile

Il fallimento non sospende la rata della Tasi

Gian Paolo Tosoni

Per gli immobili interessati da procedure concorsuali o operazioni straordinarie, l'Imu e la Tasi sono oggetto di specifiche disposizioni, anche in deroga alle regole ordinarie. Le procedure concorsuali Ai fini Imu, l'articolo 9, comma 7 del Dlgs 23/2011 (che ha istituito e disciplinato l'imposta) fa esplicito richiamo all'articolo 10, comma 6 del Dlgs 504/1992, ovvero alla disposizione che, con riferimento all'Ici, regolava il trattamento degli immobili interessati da una procedura concorsuale. In base a questa norma, il curatore deve: 1 entro 90 giorni dalla sua nomina, presentare al Comune dove sono ubicati gli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura; 1 entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile, versare l'imposta maturata dall'inizio della procedura fino alla vendita. All'apertura del fallimento, pertanto, il versamento dell'Imu è sospeso fino all'atto di vendita dell'immobile stesso; mentre l'imposta che matura prima dell'inizio della procedura è un debito concorsuale per il quale il Comune dovrà insinuarsi al passivo. La disposizione riguarda solo il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, quindi per le altre procedure (concordato preventivo, piani attestati, accordi di ristrutturazione) non si verifica alcun differimento del termine di versamento, che dovrà avvenire alle scadenze ordinarie: in due rate (16 giugno e 16 dicembre) o in un'unica (16 giugno). Per quel che concerne la Tasi, invece, non è previsto alcun riferimento all'articolo 10 del Dlgs 504/1992 e - come chiarito dal dipartimento delle Finanze - il pagamento deve dunque avvenire entro i termini ordinari del 16 giugno e 16 dicembre. Tutto ciò crea ovviamente dei problemi ai curatori, che al momento del versamento potrebbero non aver realizzato l'attivo fallimentare e non avere le disponibilità necessarie. Le operazioni straordinarie Nei casi di immobili posseduti da società interessate da operazioni straordinarie, ferme restando le ordinarie scadenze, si pone il problema di stabilire chi è il soggetto passivo. Eccetto la trasformazione societaria, che non incide sulla continuità dei rapporti giuridici preesistenti (articolo 2498 del Codice civile), le altre operazioni straordinarie comportano infatti il trasferimento della titolarità dei beni, generando un subentro nella soggettività passiva. Nei casi di cessione di azienda ricomprensive beni immobili o di conferimento, l'imposta resta a carico delle parti in proporzione al periodo di possesso in cui è stata effettuata la cessione o il conferimento. La decorrenza scatta dal mese del trasferimento (se avvenuto nei primi 15 giorni) oppure da quello successivo. Nelle operazioni di fusione, come previsto dall'articolo 2504-bis del Codice Civile, la società risultante si fa carico dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti alla fusione, anche se sono anteriori alla fusione stessa: compreso quindi il pagamento dell'Imu dovuta sugli immobili. Infine, per quanto riguarda la scissione, si devono distinguere due casi. Nell'ipotesi di scissione totale con conseguente estinzione della società scissa, sarà la società risultante a provvedere al versamento. Se invece si realizza una scissione parziale, che non comporta l'estinzione della società scissa, l'Imu è dovuta sia da quest'ultima che dalla beneficiaria dell'immobile, ciascuna in proporzione al periodo di possesso. Resta inteso che, qualora l'immobile resti di proprietà della società scissa ancora esistente, questa dovrà provvedere al versamento per l'intero ammontare.

Tributi locali. Le somme versate entro il 16 giugno sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento
Imprese, Imu in cinque mosse

Debutta la rendita senza imbullonati - Resta la quota statale sui fabbricati D
Luigi Lovecchio

Primo appuntamento per gli "imbullonati" con la rendita depurata delle componenti impiantistiche. I titolari di immobili in categoria D ed E che provvedono a presentare i Docfa rettificativi entro dopodomani (mercoledì 15 giugno), potranno utilizzare la nuova rendita catastale già in occasione della prima rata Imu/Tasi in scadenza giovedì 16. La previsione è contenuta nella legge di Stabilità 2016, secondo cui per tali tipologie immobiliari occorre distinguere gli impianti che valorizzano il fabbricato da quelli funzionali al processo produttivo. I primi continuano a essere rappresentati nella rendita catastale, mentre i secondi, a partire da quest'anno, ne devono essere esclusi (circolare 2/E/2016). Se si "sfora" la data del 15 giugno, gli effetti della nuova rendita decorrono dal prossimo anno. Quello sulla rendita catastale è un punto-chiave ai fini del pagamento di Imu e Tasi per gli immobili d'impresa. Ma ci sono anche altri aspetti da monitorare e che riguardano la base imponibile, i soggetti passivi, l'aliquota e la deducibilità. Per i fabbricati D, occorre ricordare la speciale regola di determinazione della base imponibile relativa alle unità non censite. In caso di fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume infatti il costo contabilizzato, rivalutato sulla base di appositi indici ministeriali. Il costo va considerato al lordo delle quote di ammortamento e comprende anche le spese incrementative. Una volta ottenuta la rendita catastale, questa retroagisce alla data di richiesta. Sotto il profilo degli obbligati al pagamento, la soggettività passiva Imu è di coloro che sono proprietari o vantano un diritto reale sul bene. Ma ci sono due significative eccezioni: e il leasing; e le concessioni demaniali. In riferimento ai contratti di leasing il soggetto passivo è sempre l'utilizzatore, per tutta la durata del contratto. Qualunque sia l'immobile concesso in locazione finanziaria (area edificabile o fabbricato), dunque, il pagamento di Imu e Tasi dovrà essere eseguito dal locatario. Sussistono però alcuni dubbi circa l'esatta individuazione della data a partire dalla quale, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la soggettività ritorna alla società di leasing. Nella disciplina della Tasi è infatti espressamente previsto (articolo 1, comma 672, legge 147/2013) che l'obbligo tributario passa alla concedente solo dalla data di effettiva riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore; mentre a tal proposito la normativa Imu non dispone nulla. Si potrebbe quindi ritenere che, in questo ambito, la posizione della concedente diventa rilevante già nel momento in cui si verifica la risoluzione del contratto per inadempimento, a prescindere dal concreto rilascio del bene. Per quel che riguarda gli immobili oggetto di concessione demaniale, invece, il soggetto passivo Imu è sempre e solo il concessionario, anche se l'oggetto dell'affidamento fosse un fabbricato già realizzato. Le aliquote d'imposta sui beni d'impresa sono decise a livello locale. Per i fabbricati di categoria D è previsto che allo Stato spetti una quota d'imposta Imu pari al 7,6 per mille. Se il Comune ha elevato l'aliquota fino al limite concesso del 10,6 per mille, tutto l'extragittito va quindi versato all'ente locale (codice tributo 3930 per il Comune, 3925 per lo Stato). Per i fabbricati merce delle imprese costruttrici vale l'esenzione dall'Imu, a condizione che gli immobili non siano locati. Bisogna tuttavia ricordarsi di presentare la denuncia entro il 30 giugno dell'anno successivo, per non decadere dall'agevolazione. Tali unità immobiliari sono soggette a Tasi, salvo diversa deliberazione comunale, nella misura base dell'1 per mille, che i Comuni possono aumentare fino al 2,5 per mille. Questo tetto massimo non può essere superato neppure nei Comuni che abbiano confermato nel 2016 la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille. Sotto il profilo della deducibilità dei tributi comunali va infine segnalato che l'Imu è "scalabile" dal reddito d'impresa nella misura del 20%, in relazione ai fabbricati strumentali, per destinazione e per natura, e a i fabbricati merce; nelle stesse ipotesi la Tasi è integralmente deducibile. Non è invece ammessa alcuna deduzione per gli immobili patrimoniali abitativi, poiché concorrono alla formazione del reddito d'impresa con i criteri dei redditi fondiari. Sia per l'Imu che

per la Tasi, la deducibilità si verifica nell'esercizio del pagamento (articolo 99 del Tuir).

LA PAROLA CHIAVE

Beni merce 7 Si tratta dei beni destinati alla rivendita che sono nel patrimonio delle imprese costruttrici. Per poter beneficiare dell'esenzione dall'Imu, gli immobili devono essere contabilizzati nell'attivo circolante o, per i soggetti non obbligati al bilancio Ue, tra le rimanenze di merci. Non è necessario che l'impresa abbia direttamente costruito l'unità immobiliare, perché potrebbe averne appaltato a terzi la realizzazione. L'esonero spetta inoltre prescindere dall'oggetto principale dell'attività del possessore, che potrebbe quindi anche non consistere nella costruzione di edifici.

Dal calcolo al pagamento

1

RENDITA CATASTALE Per i fabbricati di categoria D ed E, la rendita catastale non deve più tener conto degli impianti e dei macchinari funzionali al processo produttivo. I contribuenti devono quindi presentare un Docfa rettificativo agli uffici dell'agenzia delle Entrate. Se il documento viene presentato entro il 15 giugno, la minore rendita può essere utilizzata già in sede di primo acconto. Se invece il Docfa viene presentato oltre quella data, la decorrenza slitta al prossimo anno. In linea di principio, si considerano le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio di ciascun anno

2

BASE IMPONIBILE Per i fabbricati di categoria catastale D non censiti, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume quale base imponibile il costo contabilizzato, al lordo delle quote di ammortamento, rivalutato secondo gli appositi indici ministeriali. Si includono anche le spese per gli eventuali incrementi, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui sono state sostenute. La rendita che si ottiene retroagisce alla data della richiesta, per cui è necessario effettuare i congruagli tra quanto versato con il criterio contabile e quanto dovuto con l'ordinario criterio catastale

3

SOGGETTO PASSIVO I soggetti passivi Imu sono il proprietario e i titolari di diritti reali di godimento. Mentre la Tasi chiama in causa anche il detentore, per una quota tra il 10 e il 30 per cento. Nel leasing, per tutta la durata del contratto il soggetto passivo è l'utilizzatore. In caso si verifichi la risoluzione per inadempimento, ai fini Tasi la soggettività passa alla società di leasing solo a decorrere dalla riconsegna del bene. Per i fabbricati oggetto di concessione demaniale, il debitore dell'Imu è sempre il concessionario; mentre per la Tasi si applicano le regole ordinarie

ALIQUOTA

4 L'aliquota dei beni d'impresa è decisa dal Comune. Occorre dunque leggere con attenzione le delibere locali, anche per poter applicare le regole stabilite per eventuali agevolazioni. Per i fabbricati merce delle imprese costruttrici spetta l'esenzione Imu, purché non siano locati. Tali fabbricati sono invece soggetti a Tasi, salvo diversa delibera comunale, entro l'aliquota massima del 2,5 per mille. Questo limite si applica già in sede di primo acconto, anche nei Comuni che l'anno scorso avevano deliberato la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille

DEDUCIBILITÀ

5 L'Imu sui fabbricati delle imprese commerciali è deducibile dal reddito d'impresa nella misura del 20% (la Tasi è invece integralmente deducibile). Questa regola vale per gli immobili strumentali per destinazione e per natura, nonché per i fabbricati merce. Non sono deducibili i tributi sui fabbricati abitativi patrimoniali, che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo i criteri dei redditi fondiari. In base all'articolo 99 del Tuir, la deduzione avviene nell'esercizio del pagamento dell'imposta e non in quello di competenza

AUTONOMIE LOCALI Contabilità. La riforma del Codice appalti impone la previsione biennale per tutte le operazioni di valore unitario pari o superiore a 40mila euro

Nel nuovo Dup il programma degli acquisti

Documento da approvare entro il 31 luglio ma crescono le incognite sulle competenze I RIFLESSI SUL BILANCIO Per ogni intervento occorre presentare il cronoprogramma che determina l'imputazione della spesa

Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Sono ancora molti i dubbi e le incertezze procedurali che accompagnano la nuova edizione del documento unico di programmazione. Entro il 31 luglio la giunta deve presentare al Consiglio lo schema di Dup per la nuova programmazione 2017 e anni successivi con il parere di attendibilità e congruità dei revisori dei conti. In base all'articolo 151 del Tuel, il Dup è composto dalla sezione strategica, di durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa, triennale. La sezione strategica sviluppa le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici, anche con riferimento alle partecipate, mentre la sezione operativa contiene i principali atti programmatici dell'ente, quali il piano delle opere pubbliche, i fabbisogni del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il piano degli acquisti e i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Il Dup al 31 luglio anticipa i tempi previsti dalla legge per la programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici. Secondo l'articolo 21 del nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016), le amministrazioni pubbliche devono adottare il programma delle acquisizioni, che si compone del programma biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e del programma triennale dei lavori pubblici. In attesa che sia emanato il decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture (il termine è di 90 giorni dall'entrata in vigore del Codice), le amministrazioni sono infatti tenute ad applicare la disciplina precedente, in base alla quale la giunta deve adottare il programma dei lavori pubblici entro il 15 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento. Per garantire la coerenza del sistema di programmazione occorre verificare la corrispondenza fra le previsioni di bilancio e quelle di realizzazione delle opere pubbliche già in sede di Dup. Anche se la normativa sulla programmazione dei lavori pubblici non lo prevede (perché non in linea con l'armonizzazione), per ogni intervento programmato occorre produrre il cronoprogramma, attraverso cui individuare l'esigibilità e quindi l'imputazione della spesa per ogni esercizio. Per le opere per le quali non è possibile predisporre il cronoprogramma dovrebbe essere fornita adeguata motivazione e seguire le indicazioni del principio contabile. Anche la programmazione del fabbisogno del personale presente nella sezione operativa del Dup appare poco coordinata con la normativa di settore, secondo cui la competenza all'adozione dell'atto è assegnata alla giunta (Consiglio di Stato, sentenza 1208/2010). Tempi e competenze per l'approvazione di questi diversi strumenti di programmazione dovranno dunque essere allineati. La presentazione del documento al consiglio entro il 31 luglio costituisce infatti il primo passo dell'intero ciclo di programmazione dell'ente. Il Consiglio potrà successivamente approvare il Dup come presentato dalla giunta o chiedere integrazioni e modifiche per la predisposizione dell'eventuale nota di aggiornamento. Poiché la legge non ha fissato un termine per la deliberazione consiliare, spetta al regolamento di contabilità disciplinarne le modalità. In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile per consentire alla giunta la presentazione dell'eventuale aggiornamento del Dup entro la scadenza del 15 novembre. Entro quel termine, infatti, la giunta deve presentare al consiglio, con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la nota di aggiornamento del Dup, corredata dalla relazione dei revisori. Ciò in vista dell'approvazione consiliare entro il 31 dicembre del Dup del preventivo 2017.

Sanzioni. Basta sfiorare il termine di pochi giorni per congelare anche le selezioni

Il ritardo del certificato sul Patto blocca assunzioni e concorsi

Francesco Clemente

Anche se ha rispettato il Patto di stabilità, il Comune che ha trasmesso in ritardo la certificazione alla Ragioneria generale dello Stato non può aggirare le sanzioni previste nell'anno successivo all'accertamento, e quindi deve bloccare ogni tipo di assunzione anche se ha concluso le procedure di selezione pubblica di personale. A precisarlo è la Corte dei conti della Puglia nella delibera 111/2016 della sezione di controllo, rispondendo a un Comune che per l'esercizio 2015 aveva rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ma che per disguidi tecnici nella linea dati non era riuscito a inviare per via telematica il prospetto del saldo finanziario in termini di competenza entro il termine del 31 marzo, ma solo cinque giorni dopo. L'ente nello stesso mese aveva concluso un concorso per personale apicale e aveva quindi chiesto alla Corte in quale anno finanziario applicare il divieto di assunzione a qualsiasi titolo fissato dalla legge di stabilità 2012 (articolo 31, comma 26, lettera d della legge 183/2011), quindi l'esercizio in cui poter rinnovare l'organico come previsto dal piano annuale. La sezione ha ricordato che, in base alle stesse norme (comma 20 dell'articolo 31), nel caso in cui la certificazione, seppur in ritardo, è trasmessa in ogni caso entro 60 giorni dal termine fissato per l'approvazione del conto consuntivo e attesta il rispetto del patto, l'unica sanzione applicabile delle cinque previste in caso di violazione del patto (riduzione del fondo sperimentale o del fondo perequativo, spese correnti sotto gli impegni medi annui dell'ultimo triennio, stop all'indebitamento per investimenti, taglio del 30% di indennità e gettoni di presenza sul totale al 30 giugno 2010) è il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione, i processi di stabilizzazione in corso, e i contratti stipulati nell'ambito di contratti di servizio con privati. Il controllo sul rispetto del Patto e le relative sanzioni sono state confermate dalla stessa legge di stabilità 2016 (comma 720 della legge 208/2015) e il divieto di assunzioni di personale vale ora anche per il ritardo delle certificazioni sul saldo di finanza pubblica. Su queste nuove regole la stessa Ragioneria generale (circolare 5/2016) ha chiarito che in ogni caso «ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data di riferimento è quella risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema web che attesta che la certificazione risulta nello stato di inviato e protocollato», oltre a ribadire che le sanzioni valgono nell'anno successivo a quello della violazione. La Corte ha spiegato che la regola generale fissata dalle stabilità 2012 (comma 28 dell'articolo 31) prevede lo stop alle assunzioni nell'anno successivo a quello dell'accertamento della violazione soltanto se l'accertamento non sia avvenuto nell'anno seguente alla violazione ma dopo. In questo caso, ad esempio, il Comune non potrà assumere nell'esercizio 2016, cioè in quello successivo al 2015 per cui si è verificato il ritardo, e dovrà farlo, come stabilito in diversi casi dalla giurisprudenza contabile, rispettando l'interpretazione estensiva del concetto di «assunzione di personale», quella cioè «estesa al più generale divieto di incremento della spesa di personale conseguente all'utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore».

Armonizzazione. Indispensabile l'adozione dei provvedimenti di accertamento

Sotto esame le entrate in conto capitale

IL BOLLINO Per gli investimenti impegnati negli esercizi futuri va precisato se la copertura è costituita dal fondo pluriennale vincolato

A.Gu. P.Ruf.

L'approvazione del preventivo sblocca gli impegni di spesa per investimenti, i cui provvedimenti devono tener conto del nuovo contenuto delle attestazioni di copertura finanziaria. Negli atti di spesa in conto capitale finanziati da entrate imputate ai titoli 4, 5 e 6 del bilancio l'attestazione di copertura finanziaria va infatti resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione in bilancio. Questo richiede l'adozione dei provvedimenti di accertamento anche per tutte le entrate in conto capitale. Con riferimento agli impegni imputati a esercizi successivi è poi necessario precisare se la copertura finanziaria è costituita dal fondo pluriennale vincolato di entrata (e quindi da entrate accertate e confluite nel fondo di spesa dell'esercizio precedente) o da risorse esigibili in esercizi successivi, mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra Pa (per esempio contributi a rendicontazione). Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel preventivo devono essere analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio e l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, per ogni esercizio, il rispetto dell'importo massimo del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, come risulta dal prospetto degli equilibri, eventualmente variato, allegato al preventivo. Lo strumento attraverso cui ogni ente deve disciplinare tempi e modi per la resa delle nuove attestazioni finanziarie è il regolamento di contabilità. Le novità si aggiungono alle vaste verifiche in capo ai responsabili finanziarie della spesa. Prima di tutto l'adozione degli atti di gestione presuppone il rispetto delle linee strategico-operative declinate nel Dup, dove trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate. Compete al responsabile di spesa e, in successione, al responsabile del servizio finanziario, la verifica del rispetto delle linee programmatiche. Nel regolamento di contabilità sono disciplinati i casi di inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni del consiglio e della giunta che non sono coerenti con il Dup o con il preventivo. L'ok con il parere tecnico e contabile presuppone la corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, per cui tutte le obbligazioni di entrata e di spesa devono essere imputate secondo la loro esigibilità e nel rispetto della classificazione del Dlgs 118/2011. Un ruolo determinante dovrà essere svolto dai singoli responsabili di procedimento, ai quali compete la verifica della gestione di entrate e spese. Il controllo non investe solo la competenza, ma anche i valori di cassa. In base all'articolo 183, comma 8 del Tuel, per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti, nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa il responsabile deve accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, pena le sanzioni per responsabilità disciplinare amministrativa. L'assunzione degli impegni di spesa deve avvenire, oltre che nel rispetto del pareggio di bilancio, entro i tetti imposti dagli ulteriori vincoli di finanza pubblica che assoggettano a restrizioni le uscite per autovetture, locazioni, acquisizioni immobiliari, pubblicità, pubbliche relazioni, rappresentanza, convegni, mostre e formazione. Da non trascurare, inoltre, la correttezza del regime fiscale e contributivo connesso agli atti di gestione.

L'ANALISI

Partecipate, la riforma inciampa sul calendario

Stefano Pozzoli

Si stanno moltiplicando le delibere delle sezioni regionali della Corte dei conti sui piani di razionalizzazione delle partecipate proposti dagli enti. Un esempio importante, per i temi che affronta, arriva dalla delibera 141/2016 della sezione Lombardia. Soprattutto è interessante la lettura delle norme sui commi 611 e seguenti della legge 190/2014. In particolare, nel caso di specie, si stigmatizza il fatto che non ne siano state rispettate le indicazioni (nel caso di specie acquisendo una partecipazione, operazione non prevista). Tutto ciò ricorda che non si può pensare a questi piani come a qualcosa di scritto sulla sabbia, ma che devono essere meditati e realistici. Vedremo cosa accadrà con il nuovo Testo unico sulle partecipate, che prevede pesanti sanzioni nel caso di «mancata adozione degli atti». Proprio per questo, però, sarebbero utili norme chiare in materia, cosa che ad oggi non si ritrova nella prima versione del Testo unico. L'articolo 25 impone che la revisione straordinaria delle partecipazioni sia approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Come è stato notato, già si andrebbe oltre il 31 dicembre, cioè al termine previsto dall'articolo 20 per la razionalizzazione periodica. Per aggiungere altra confusione, però, l'articolo 25 precisa al comma 2 che la revisione straordinaria «costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 (...), fermi restando i termini ivi previsti» (ovvero 31 marzo). Individuare chiaramente una sola data per il tutto non sarebbe una scelta più sensata? La previsione di approvare la relazione consuntiva (articolo 20) per il 31 dicembre non ha senso, visto che il periodo di piano si esaurisce a quella data e che manca il tempo materiale per redigerla e farla approvare dal consiglio comunale. Un tema ovviamente connesso alla riduzione delle partecipate è quello del personale. La riforma dedica un articolo, il 26, alla risoluzione del problema, immaginandosi una procedura di improbabile successo, e certo non preferibile a quella stabilita dalla legge di Stabilità 2014 di cui in molti auspicano il mantenimento. Anche su questo il Testo unico lancia messaggi contraddittori. Infatti l'articolo 25, comma 8 prevede l'applicabilità del comma 614 della legge 190/2014, il quale stabilisce che ai piani si applica la mobilità. Al contrario, l'articolo 29 la abroga. E quindi? Un dubbio, ancora, suscita la apparentemente tassativa indicazione dell'articolo 25, comma 1, in base al quale le partecipazioni che non rispondono ai criteri della riforma «sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2». L'impressione è che la norma dica che queste partecipazioni «sono alienate oppure no», visto che l'articolo 20 ha un sapore assai meno inderogabile. Troppo imperativa e contraria all'interesse generale - oltre che lesivo degli interessi soggettivi dei soci terzi - è infine la previsione del comma 5, che impone la liquidazione della quota dell'ente locale detentore di una partecipazione, per il solo fatto che non sia riuscito a venderla entro un anno dalla redazione del piano di razionalizzazione straordinaria e che ne faccia richiesta alla società. Questa previsione pare priva di equilibrio e di senso pratico.

Appalti. Le indicazioni Anac su illeciti professionali e rating

Gare, verifica ad ampio raggio per le cause di esclusione

RISOLUZIONI DEL CONTRATTO Le Pa possono accedere al casellario giudiziario o chiedere informazioni agli enti che hanno già «bloccato» le imprese

Alberto Barbiero

La valutazione dei gravi illeciti professionali incidenti sull'integrità e sull'affidabilità dell'operatore economico deve essere svolta a spettro ampio, considerando non solo le risoluzioni di contratti, ma anche le condanne definitive per una serie di reati che riguardano l'attività professionale. L'Autorità nazionale anticorruzione ha posto in consultazione (con osservazioni da presentare entro il 27 giugno; si veda anche Il Sole 24 Ore di sabato) un secondo gruppo di linee-guida attuative del nuovo Codice appalti, per disciplinare l'analisi dei gravi illeciti professionali commessi dagli operatori economici nella verifica dei motivi di esclusione, il rating delle imprese partecipanti agli appalti pubblici e il monitoraggio degli interventi realizzati con il partenariato pubblico-privato. Il documento che analizza le modalità con cui devono essere gestiti i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera c) del Dlgs 50/2016 evidenziano che tra i gravi illeciti professionali rientrano le condanne definitive per esercizio abusivo della professione, delitti di falso, reati fallimentari, societarie tributari. Nel complesso degli elementi indicativi di comportamenti scorretti rientrano anche i provvedimenti dell'Antitrust e quelli sanzionatori della stessa Anac. Per la verifica delle risoluzioni contrattuali, la stazione appaltante può accedere al casellario informatico dell'Anac o chiedere alle amministrazioni che hanno risolto il contratto con l'operatore economico. Sul motivo di esclusione determinato da tentativi del concorrente di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione o di ottenere dati riservati, le linee-guida evidenziano la necessità di una denuncia all'autorità giudiziaria. Analogo percorso va rapportato alle false dichiarazioni o alla presentazione di falsi documenti fuorvianti le decisioni dell'amministrazione, rese in sede di sviluppo della gara. Il documento posto in consultazione è utile per le stazioni appaltanti come primo riferimento per l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 80 in questa prima fase di applicazione del Codice. L'Anac prefigura anche le basi per il futuro sistema di rating per le imprese partecipanti alle gare di appalto, ma sottopone alla consultazione un documento che sollecita un'analisi a spettro ampio sul metodo per calcolare il rating, sugli indici reputazionali da valutare (per evitare che siano utilizzati più volte nella gara con finalità diverse) e sulla ponderazione di questi elementi. Il sistema di rating è peraltro destinato a una fase di sperimentazione, che dovrà consentire di comprendere anche come calibrare al meglio le metodologie per attribuire premi e penalità agli operatori. Infine l'Anac propone in consultazione le linee-guida per il monitoraggio sugli interventi realizzati mediante partenariato pubblico-privato, focalizzando l'attenzione sull'analisi che le stazioni appaltanti devono svolgere sulla permanenza in capo all'operatore economico dei rischi allo stesso trasferiti (come il rischio di domanda e il rischio di disponibilità). Gli strumenti principali per il monitoraggio sono individuati in un articolato sistema a matrice e nella definizione di clausole contrattuali molto strutturate, nonché nella dettagliata regolazione delle circostanze e delle modalità di revisione del piano economico-finanziario.

La polemica

Da Pantelleria a Otranto i lidi diventano comuni montani

Imu agricola, la legge di Stabilità ripristina un vecchio elenco. Con esiti paradossali Fino al 2014 non dovevano pagare la tassa le città al di sopra del 600 metri. Ora l'elenco è stato ampliato

ANTONELLO CASSANO

OTRANTO e Positano? Sono in montagna. Anche Villasimius in Sardegna e la siciliana Pantelleria risultano abbarbicate su costoni rocciosi, mentre se siete in una tenuta a Greve in Chianti o in qualche caffè di Portofino potreste ritrovarvi in zone economicamente difficili. Sembravano morti e sepolti e invece ritornano. Sono i Comuni montani e le zone svantaggiate. Dimenticate le coste liguri, i ricchi paesini toscani, le spiagge pugliesi o le grandi città del Nord Est. La legge di Stabilità 2016 riscrive la carta economica e geografica italiana. Lo fa con il provvedimento che abolisce l'Imu agricola, ma resuscita appunto i vecchi Comuni montani, individuando le amministrazioni in cui non si pagherà l'imposta attraverso una circolare del 1993. «Effettivamente si tratta di un buco normativo che va corretto - spiega il parlamentare dem Francesco Boccia - possiamo definirlo un caso di sciatteria, non ci si è accorti di essere tornati a una circolare vecchia di quasi trent'anni. Quell'elenco va aggiornato oppure va eliminato definitivamente per evitare di fare figli e figliastri. Segnalerò il caso al ministero dell'Agricoltura». Quello dell'abolizione dell'Imu agricola è un cavallo di battaglia per il governo che non a caso lo ha inserito nel documento finanziario dello Stato. Il provvedimento stabilisce l'esenzione dal pagamento del balzello per tutte le imprese agricole professionali e per tutti i coltivatori diretti in qualsiasi territorio si trovino. La disposizione però non si limita a questo e identifica anche i Comuni in cui a partire dal prossimo 16 giugno non si pagherà l'Imu sulle proprietà agricole. Fra questi ci sono per esempio i terreni appartenenti a perle turistiche come Amalfi e Cava de' Tirreni in Campania e Olbia a pochi passi dalla costa Smeralda. Anche i terreni nelle città di Trieste, Avellino e Catanzaro risultano esentati dal pagamento. Perché? Il motivo non è semplice. La legge di Stabilità di fatto ha riscritto la storia e la geografia, tornando però indietro di 23 anni. Per identificare i Comuni sul cui territorio i terreni sono esentati dal pagamento dell'imposta ora non ci si affida più al metodo individuato a fine 2014 con cui si disponeva che città e paesi situati a 600 metri sopra il livello del mare non dovevano pagare l'Imu, sulla base di un elenco stilato dall'Istat.

«Quella vecchia misurazione fatta dall'Istat - ragiona oggi il parlamentare del Pd, Dario Ginefra - sottraeva dai vincoli dell'Imu prevalentemente i Comuni del Nord Italia, sfavorendo di fatto le Regioni del Mezzogiorno». Ora con l'ultima finanziaria le regole cambiano. Per stabilire chi deve pagare e chi no si toglie di mezzo la regola sull'altimetria dell'Istat e si ritorna al 1993. In quell'anno il ministero delle Finanze pubblicò una circolare in cui elencava uno ad uno i Comuni sul cui territorio i terreni erano esentati dal pagamento della vecchia Ici. In quel lungo elenco realizzato 23 anni fa ci sono ricchi paesini sulle coste campane e sarde, ma anche Santa Cesarea Terme in Puglia, Rapallo in Liguria, Barberino di Mugello e Alassio, per fare solo alcuni nomi. Tutte amministrazioni nelle quali dal 16 giugno non si pagherà l'Imu agricola.

Succede dunque che per individuare i terreni dei Comuni in cui si deve pagare l'imposta (una ventina di euro per ettaro di ulivo e qualcosa in più per ettaro di vigneto) e quali sono esenti ci si rifà a una vecchia circolare che di fatto fa resuscitare i vecchi Comuni montani e quelli rientranti nelle aree svantaggiate, contro i quali si era scagliato già il governo Prodi nel 2008 e che negli anni successivi sono stati al centro della spending review di molte Regioni. «Quella circolare è nata alla fine della Prima Repubblica - dice ancora Ginefra - si tratta di un elenco frutto di una fitta contrattazione tra i vari partiti».

Quel che è certo è che l'elenco avrebbe come minimo bisogno di un aggiornamento, visto che al suo interno risultano presenti Comuni che non potrebbero mai essere definiti né montani né svantaggiati. Amareggiato il senatore Dario Stefano: «In quel vecchio elenco del 1993 mancano terreni appartenenti a

Comuni che oggi avrebbero davvero bisogno di sgravi come questi. Penso alle campagne di molti paesi salentini devastate dalla Xylella Fastidiosa».

LA SCHEDE LE ORIGINI La legislazione sulla classificazione del territorio montano risale agli anni '50 L'Istat ogni semestre pubblica sul proprio sito l'elenco dei comuni italiani **IL CENSIMENTO** Nel 2013 si contavano 3.538 comuni "totalmente montani" e 4.554 non montani (tra questi 655 erano quelli classificati come "parzialmente montani") **LA NOVITÀ** la legge di Stabilità stabilisce che tornano ad essere Comuni montani quelli definiti dalla classificazione di una circolare del ministero delle Finanze del 1993

I comuni "montani" Il provvedimento La legge di stabilità 2016 abolisce l'Imu agricola sulle proprietà agricole sulla base di un elenco del 1993.

In pratica viene superata la circolare del 2014 in cui si disponeva che solo città e paesi situati a 600 metri sul livello del mare erano esenti dal pagamento dell'Imu sulla base di un elenco stilato dall'Istat www.finanze.it www.istat.it **PER SAPERNE DI PIÙ**

Seconda abitazione

Dalla Tasi all'Imu giovedì prossimo sarà il tax day

Laura Della Pasqua

Ultimi giorni per Imu e Tasi. Entro giovedì prossimo oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale, di cui il 76% lavoratori dipendenti e pensionati, dovranno presentarsi alla «cassa», per pagare l'acconto delle due imposte. Della Pasqua a pagina 13

Ultimi giorni per l'Imu e la Tasi. Entro giovedì prossimo oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale, di cui il 76% lavoratori dipendenti e pensionati, dovranno presentarsi alla «cassa», per pagare l'acconto delle due imposte. Dopo l'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, quest'anno l'acconto, secondo i dati della Uil, sarà di 10,1 miliardi di euro (20,2 miliardi di euro in totale). L'ufficio studi del sindacato ha calcolato che il costo medio dell'Imu/Tasi su una seconda casa sarà di 1.070 euro medi (535 euro da versare con l'acconto), con punte di oltre 2 mila euro nelle grandi città. Il 41% (14,5 milioni di persone) dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente e pensione (39,5 milioni di persone) possiede un secondo immobile. Quanto alle due imposte che si applicano sulle prime case, cosiddette di lusso, (abitazioni signorili, ville e castelli), l'esborso medio sarà di 2.610 euro (1.305 euro l'acconto di giugno), con punte di oltre 6 mila euro. Con l'abolizione della Tasi sulle prime abitazioni, i quasi 20 milioni di proprietari (19.728.834), quest'anno risparmieranno mediamente 191 euro, che salgono a 203 euro nelle Città capoluogo di provincia. Box auto e cantine Inoltre anche se sull'abitazione principale non si pagano più le imposte per 3,5 milioni di proprietari che possiedono una seconda pertinenza dell'abitazione principale della stessa categoria catastale (cantine, garage, posti auto, tettoie) scatta comunque l'Imu/Tasi e va versata con l'aliquota che spesso è quella delle seconde case, con costi medi di 55 euro, con punte di 110 euro. La media dell'aliquota applicata per le seconde case ammonta al 10,53 per mille, e in molti Comuni (480 municipi di cui 20 Città capoluogo) viene confermata «l'addizionale Tasi». Roma la più cara Il costo maggiore in valore assoluto per una seconda casa si registrerà a Roma con 2.064 euro medi, di cui 1.032 euro con l'acconto il prossimo 16 giugno; a Milano, invece, si pagheranno 2.040 euro medi (1.020 euro di acconto); a Bologna 2.038 euro (1.019 euro di acconto). Le aliquote nella Capitale restano le stesse del 2015, ovvero lo 0,08% per la Tasi e dell'1,06% per l'Imu. Modifiche 2016 Se il Comune ha adottato la maggiorazione dello 0,8 per mille nel 2015 per le abitazioni principali, questa aliquota non può essere mantenuta nel 2016. Poi c'è la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato. Gli esonerati Ci sono una serie di casi in cui l'abitazione è equiparata a quella principale e quindi esente dall'imposta. La Tasi non va pagata sull'abitazione coniugale assegnata al coniuge separato, su quella del personale del comparto della sicurezza, sugli alloggi sociali, sull'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero. Rimborsi Entro settembre i rimborsi per i tributi versati erroneamente.

Esonerati

Chi non paga La Tasi non va pagata sull'abitazione coniugale assegnata al coniuge separato, su quella del personale della sicurezza, sugli alloggi sociali, e dai cittadini italiani residenti all'estero

Rimborsi

Errori Il contribuente che ha pagato in modo sbagliato i due tributi verrà rimborsato entro settembre. È quanto ha stabilito il Dipartimento delle Finanze con una circolare

Box auto

Le eccezioni Per una seconda pertinenza dell'abitazione principale della stessa categoria catastale (cantine, garage, posti auto, tettoie) scatta comunque l'Imu/Tasi

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

32 articoli

Privatizzazioni

La Difesa vende le sue ville di lusso

Fiorenza Sarzanini

ROMA L'ultimo inquilino del «Villino Campos» è stato l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, il comandante della Marina militare che va in pensione la prossima settimana. A Napoli, nella splendida «Villa Nike» con piscina che affaccia sul golfo, viveva invece il comandante della Nato in Europa. Sono i «gioielli» che il ministero della Difesa ha deciso di mettere in vendita insieme a «Villa Banti» a Firenze. Dimore da sogno che andranno all'asta e finiranno ad acquirenti privati.

Obiettivo:

un miliardo di euro

Dopo gli stabili, le caserme, gli alloggi di servizio già messi sul mercato, si passa dunque alle case di pregio. Lo Stato vende per recuperare fondi e soprattutto per risparmiare le spese di manutenzione. L'obiettivo dichiarato dal ministro Roberta Pinotti parlava di ricavi dall'intero patrimonio pari a circa un miliardo di euro, circa 200 milioni sono già entrati.

La vendita delle ville storiche potrebbe far entrare nelle casse circa 20 milioni di euro, oltre a consentire il recupero degli altissimi costi annuali che si continua a sostenere in attesa che arrivino i compratori. Proprio come accaduto per la delibera sulla cessione dei fari.

Saloni, piscina

e sale bar

La descrizione sul sito del Ministero delle tre dimore rende bene l'idea del lusso e fa sorgere numerosi interrogativi sulla scelta di utilizzarle fino ad ora come dimore private visto che questa destinazione fa pesare sull'Erario l'intera gestione. «Villino Campos» si trova in uno dei tratti più prestigiosi di Lungotevere. La proprietà «da circa 1.000 metri quadri comprende un giardino di circa 800 metri quadri, ha 3 piani con atrio, salone di rappresentanza, studio, sala riunioni, sala bar, due soggiorni, due sale da pranzo, sei camere, due cucine, otto bagni». E poi «due lavanderie, una sala preparazione rinfreschi, due cantine». Ancor più prestigiosa «Villa Nike», oltre 1.300 metri quadrati di casa concessi al responsabile dell'Alleanza Atlantica e adesso inserita nella lista delle proprietà da dismettere con urgenza. Oltre ai «tre saloni, la biblioteca, le camere, i bagni e la cucina industriale al piano terra», la magione può vantare un secondo piano con affaccio sul mare di Posillipo composto da «salone, nove camere, tre guardaroba, sei bagni, una sauna e due ripostigli». E poi piscina, parco con viale alberato, autorimessa. Senza contare gli interni con marmi pregiati e mosaici.

La grande villa

nel centro di Firenze

Prestigiosa e ricca di fascino è «Villa Banti» che si trova «a ridosso delle antiche mura cittadine», vicina alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Anche in questo caso ci sono tre piani per oltre 700 metri quadri, saloni, otto camere, otto bagni, giardino, garage». Un anno fa era stato il direttore dell'Agenzia del Demanio Reggi ad annunciare la scelta di vendere «anche ai privati», fissando «un valore di circa due milioni e mezzo di euro». E si era deciso - visto che era disabitata da tempo - di affidarsi anche ad agenzie immobiliari private che l'avevano così pubblicizzata: «Per la sua tipologia e localizzazione, si presta ad essere adibita a residenza privata, ufficio di rappresentanza o struttura turistico-ricettiva».

Finora non sono evidentemente arrivate offerte e dunque si procede con l'asta pubblica sperando «di ricavare il massimo possibile». Pinotti ha spiegato più volte la volontà di «riutilizzare in maniera proficua il patrimonio immobiliare militare non più in uso, dando il via alla più importante operazione di dismissione di immobili in Europa».

Caserme, alloggi e terreni

Molti stabili sono già stati ceduti, altri saranno venduti nei prossimi mesi. Se per le caserme si pone il problema del riutilizzo e infatti in alcuni casi ancora si riflette se almeno un paio possano essere destinate a diventare centri di accoglienza per i migranti, più agevole sembra essere la dismissione degli alloggi di servizio dei militari. Sono oltre 3.000 appartamenti a Torino, Firenze, Milano, Bologna, Viterbo, Venezia. Alla vendita si affianca poi un'operazione di riutilizzo che mira a portare risparmi in quelle zone dove finora c'è stata una duplicazione e, inevitabilmente, un aggravio di spesa. L'esempio è quello di Siracusa, dove l'area dell'Aeronautica militare è stata oggetto di un accordo tra gli Stati maggiori e nelle prossime settimane ospiterà il Comando provinciale dei Carabinieri consentendo un risparmio che il ministero stima in 300 mila euro.

fsarzanini@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel cuore del quartiere della Vittoria e a ridosso del Tevere, il villino fu progettato da G.B. Milani, vincitore di un concorso pubblico. Dai terrazzi della proprietà si gode una vista mozzafiato su tutta la città. Nel centro di Firenze, a ridosso delle antiche mura cittadine, Villa Banti è una residenza storica costruita nel 1910, parte di un'area di particolare pregio, facilmente raggiungibile sia in auto sia in treno. Sulla collina di Posillipo, la vista che si gode da Villa Nike spazia sulla città, sul Vesuvio e sul golfo di Napoli. Costruita nel 1949, è stata fino al 2013 residenza ufficiale del Comandante in Capo delle Forze alleate del Sud Europa.

Immobili

La «missione» dichiarata è quella di vendere all'asta le tre ville storiche del ministero della Difesa a un prezzo complessivo che non sia inferiore ai 15 milioni di euro. Villa Banti a Firenze vale almeno 2 milioni e mezzo di euro ma si sta cercando di far "pesare" il fatto che si trovi nel centro storico. Villino Campos a Roma ha un valore non inferiore ai 6 milioni di euro, ma anche in questo caso vale il fatto che si trovi in una delle aree più prestigiose della Capitale e soprattutto che possa essere utilizzata anche come resort di lusso. Villa Nike a Napoli è addirittura adatta, almeno secondo gli esperti consultati dalla Difesa, a diventare un luogo esclusivo anche per feste e ricevimenti, e per questo potrebbe essere messa all'asta con un prezzo base di 7 milioni di euro. Caserme e terreni in tutta Italia sono stati messi sul mercato con la speranza che possano interessare investitori internazionali ed essere trasformati, almeno in alcuni casi, in alberghi. Una destinazione che naturalmente farebbe lievitare di molto il loro valore.

Foto: Il villino ha 3 piani di 320 metri quadri ciascuno, lavanderia seminterrata e un giardino di 800 metri. La villa ha 3 piani di circa 770 metri quadri, oltre a un seminterrato, giardino e garage di 45 metri. La villa ha due piani, di circa 600 metri l'uno, 8 bagni e una sauna, giardino di 1.500 metri, guardiola e garage.

Mercati & Professioni Sistema tributario Le idee dei dottori commercialisti

Tasse & Riforme Dodici proposte per un Fisco «amico»

Norme e tempi certi, rapporti più equilibrati con i contribuenti e meno adempimenti inutili
ISIDORO TROVATO

Attuazione della delega fiscale, semplificazione, equità e sostenibilità. Sono questi i quattro pilastri della proposta fatta dai dottori commercialisti dell'Ordine di Milano al vice ministro dell'Economia Enrico Zanetti (anch'egli commercialista). Si va dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, alla riammissione alla rateazione di somme chieste a seguito di accertamento. Infine, tra le proposte, si affronta anche il tema del ruolo del commercialista nei rapporti telematici con l'Agenzia delle Entrate.

«Questo pacchetto di proposte - spiega Alessandro Solidoro, presidente dell'Ordine di Milano - ha un duplice significato: il primo è di rilevanza generale e ha a che vedere con la volontà dei commercialisti di trasformare lo slogan "Per un fisco amico" in una realtà concreta. Le affermazioni di principio vedono tutti d'accordo, quando poi si scende nel concreto questo intento si perde. Esiste una resistenza al cambiamento radicata nelle norme tributarie che è chiarissima agli occhi di noi tecnici, ma che diventa evidente a cittadini e imprese che non vedono un cambio di passo davvero significativo. Chiediamo norme chiare nell'attuazione della delega fiscale, semplificazione, disposizioni eque e sostenibili per il contribuente. Lo chiediamo nei dodici punti presentati al viceministro».

Le competenze

Resta la seconda motivazione. «Riaffermare - continua Solidoro - il ruolo positivo e propositivo della nostra professione. L'essere cinghia di trasmissione fra contribuenti e Fisco è diventato oggi sempre più difficile. Gli adempimenti si moltiplicano, le richieste al contribuente da parte degli Uffici tributari diventano massive, il nostro coinvolgimento diventa crescente. La cinghia di trasmissione richiede la giusta tensione, tirarla continuamente mette a rischio il funzionamento dell'intero motore: errori, ritardi, esasperazione degli stessi contribuenti. Questi i rischi che si corrono ad ogni scadenza mal gestita. A chi giova tutto questo?».

Uno dei temi sensibili sollevati dal pacchetto di proposte è certamente quello legato ai tempi. I commercialisti si dichiarano stupefatti di lavorare in emergenza e con scadenze sempre variabili. «Professionisti e imprese sono purtroppo costretti a confrontarsi da diversi anni con una triste routine: la fiscalità dell'emergenza - spiega l'ex presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Giuseppe Bernoni, pioniere degli studi professionali associati e fondatore di Bernoni Grant Thornton -. Le conseguenze di questo fenomeno negativo sono soprattutto due. Da una parte ci sono leggi che spesso richiedono adempimenti in tempi fin troppo rapidi, come quelli previsti dal rientro in Italia dei capitali all'estero. Dall'altra, invece, abbiamo troppe norme alle quali non seguono con tempestività i decreti attuativi, come accade con la legge sulle società professionali. Fattori che in tempi di crisi economica generano profonde incertezze nei professionisti e nelle imprese. Elementi che non contribuiscono a rafforzare la nostra competitività».

Gli ostacoli

Qualche esempio? «Basti pensare - continua Bernoni - a tutte quelle imprese estere che vorrebbero investire in Italia, ma sono spaventate dalla mancanza di un quadro normativo chiaro. Ecco perché è necessario che si realizzi al più presto un Testo unico delle imposte. Uno strumento che contenga elementi essenziali e sia di facile interpretazione. Per realizzarlo con efficacia, però, è indispensabile soprattutto prevedere una rapida e drastica riduzione del volume degli adempimenti fiscali. Solo in questo modo professionisti e aziende potranno lavorare con maggiore serenità e produrre risultati positivi senza essere travolti dalla troppa burocrazia». Adesso però bisognerebbe passare dalle proposte alla pratica. «Abbiamo riscontrato interesse da parte del viceministro Enrico Zanetti - ricorda Solidoro - e al tempo stesso la disponibilità a valutare con i propri tecnici le proposte. Per questo ci attendiamo a breve atti concreti per un

fisco più certo ed equo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Tasse Enrico Zanetti, viceministro all'Economia

a cura di Ivo Caizzi icaizzi@corriere.it Offshore

Ecofin-Europarlamento: duello sull'elusione

Dissidi sulle norme anti-paradisi

I 28 ministri finanziari dell'Ecofin, che si riuniscono venerdì prossimo a Lussemburgo, dovranno tenere conto del richiamo dell'Europarlamento a potenziare la nuova direttiva contro la grande elusione fiscale delle multinazionali. La settimana scorsa, a Strasburgo, gli eurodeputati hanno approvato a larga maggioranza varie misure aggiuntive per il blando testo inizialmente elaborato dalla Commissione europea. «Il Parlamento europeo ha inviato un chiaro segnale agli Stati membri, chiedendo maggiore ambizione nella lotta all'elusione fiscale delle multinazionali», ha dichiarato l'eurodeputato del Pd Roberto Gualtieri, presidente della commissione economica.

«E' inconcepibile chiedere sempre maggiori sforzi ai lavoratori, ai pensionati e alle piccole e medie imprese, mentre al tempo stesso i ricchi e le multinazionali evadono le tasse - ha dichiarato il socialista belga Hugues Bayet, relatore della proposta degli eurodeputati sull'elusione delle tasse -. La lotta contro l'evasione fiscale è diventato un tema urgente e prioritario per riconquistare la fiducia dei nostri cittadini e per il futuro del progetto europeo».

L'Europarlamento ha chiesto di fissare un'imposta di almeno il 15% per gli introiti delle società all'estero. Pertanto le multinazionali, se avessero pagato meno in un paradiso fiscale, dovrebbero sborsare la differenza al Fisco dove hanno effettivamente incassato i profitti.

Lo scandalo LuxLeaks ha rivelato che alcune società sono riuscite a ridurre la tassazione addirittura fino all'1-2% con gli accordi segreti (detti «tax ruling») concessi dal Lussemburgo nel ventennio in cui era premier e ministro delle Finanze l'attuale presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Gli eurodeputati vorrebbero una «lista nera» dei paradisi fiscali extracomunitari e interni all'Ue, introducendo sanzioni per le giurisdizioni non collaborative con il Fisco di Paesi membri e per le banche domiciliate nei centri offshore. Le società fittizie e di comodo verrebbero vietate. I fondi fiduciari e le fondazioni dei paradisi fiscali dovrebbero garantire adeguata trasparenza. Un metodo comune di calcolo delle imposte societarie renderebbe più facile il confronto su quanto pagato nei vari Stati. Un codice di identificazione fiscale europeo migliorerebbe lo scambio di informazioni. Definizioni comuni su vari termini tecnici (paradisi fiscali, prezzi di cessione, organizzazione stabile, ecc.) ridurrebbero la possibilità di sfruttare interpretazioni e cavilli giuridici nelle diverse legislazioni fiscali.

L'Europarlamento può esprimere solo un parere politico (non vincolante) sulla tassazione. E l'Ecofin, su questa materia, deve decidere all'unanimità. Ma i 28 ministri finanziari potrebbero ora trovarsi in imbarazzo se varassero ancora una volta una direttiva facile da svincolare per i grandi evasori fiscali. Anche perché a Strasburgo è stata approvata una vera commissione d'inchiesta sullo scandalo dei Panama Papers, che ha fatto emergere governanti e imprenditori con società offshore nel paradiso fiscale centroamericano. E sembra superata la «prudenza» del precedente scandalo LuxLeaks, che è stato affrontato con una commissione «speciale» con scarsi poteri e senza risultati significativi nel primo mandato semestrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Commissione economia Roberto Gualtieri

L'intervento

Voluntary disclosure: come gestire la fase due

Paolo LUDOVICI*

Nel valutare le implicazioni fiscali della «voluntary disclosure», la procedura di rimpatrio dei capitali tenuti illegittimamente all'estero, sanatoria che il governo potrebbe riaprire nei prossime mesi, si erano individuati fin da subito tre periodi di riferimento:

- 1) gli anni fino al 2013 incluso, che tecnicamente erano gli unici oggetto della procedura;
- 2) il 2014, per il quale i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi non erano scaduti;
- 3) gli anni successivi al 2015, la cui fiscalità sarebbe stata quella ordinaria e nel corso dei quali i contribuenti avrebbero dovuto affrontare temi che prima della voluntary disclosure avevano accantonato. La terza fase, quella post voluntary, impone ai contribuenti di valutare dove detenere il proprio patrimonio che, nell'ottica di molti, è stato per anni al riparo da eventi catastrofici (default dello Stato, ritorno alla lira con obbligo di cambio sfavorevole, e così via) o comunque protetto da pretese altrui (familiari, eredi o anche semplicemente malavitosi).

La sensibilità individuale ha un ruolo fondamentale nel prendere una decisione che non ha più alcuna rilevanza tributaria e sempre più interesse riscuote lo strumento del mandato fiduciario di amministrazione senza intestazione, che consente da un lato di «delegare» la fiscalità ad un intermediario italiano, ma dall'altro di mantenere a proprio nome le disponibilità all'estero.

La psicologia e le paure ataviche sono il motore principale della scelta e non è un caso che ben oltre la metà delle procedure abbiano fatto ricorso al cosiddetto «waiver». Il waiver è il documento con il quale il contribuente autorizza l'intermediario finanziario estero a trasmettere le informazioni richieste dall'amministrazione finanziaria italiana in merito alle attività oggetto di voluntary disclosure mantenute all'estero. Il rilascio del waiver è l'alternativa rispetto al rimpatrio delle attività finanziarie al fine di ottenere alcuni effetti premiali in relazione alla procedura di emersione.

In secondo luogo, occorre valutare gli interventi di manutenzione e semplificazione delle strutture ad esempio mediante la chiusura degli strumenti dichiarati interposti o l'accorciamento delle catene societarie. In tale contesto, si pone spesso il tema dell'individuazione dello strumento giuridico con il quale detenere le attività: società semplice, società di capitali residente o meno, contratto di assicurazione sulla vita, trust, etc. Tutti gli strumenti sono passati in rassegna, colmando un vuoto conoscitivo di cui negli anni «offshore» sovente non si era percepita l'esistenza.

A questo punto emergono le questioni più sostanziali: come programmare la successione (spesso le attività estere erano surrettiziamente escluse dalla legittima semplicemente perché ignote ai potenziali eredi), quali regole stabilire in ottica prospettica per la governance del proprio gruppo o semplicemente del proprio patrimonio (opere d'arte, immobili, disponibilità liquide), come ottimizzare la fiscalità futura.

La tematica più immediata è quella relativa all'imposta sulle successioni, attualmente applicata nella misura tra il 4 e l'8 per cento, ma certamente destinata ad innalzarsi sia pure con tempi, modi e misure oggi non ancora prevedibili.

Alcuni contribuenti pensano al trasferimento (o al ritrasferimento) delle residenze all'estero, altri alle polizze vita o ai trust o ai tradizionali meccanismi della separazione dalla nuda proprietà dell'usufrutto sui beni. Non esiste una ricetta preconstituita e valida per tutti. La soluzione va individuata caso per caso, ma è essenziale adattare gli strumenti tradizionali al mondo in evoluzione. Ad esempio, sono in pochi a cogliere che spesso la donazione della nuda proprietà su azioni permette di contenere l'onere indiretto (donazione), ma spesso creando i presupposti per una ben maggiore fiscalità diretta prospettica a causa della perdita del valore fiscalmente riconosciuto riferibile all'usufrutto.

*Fondatore di Ludovici & Partners
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Scadenze/2 Presentazione a giugno (carta) o settembre (online)

Unico Suona la campanella Arrivare in ritardo costa poco

Solo lo 0,40% in più dal 17 giugno al 18 luglio. Oltre i 1.000 euro d'obbligo l'F24 telematico. Acconto Irpef al 100%

GIORGIO RAZZA*

P rima campanella per il modello Unico. Entro il 16 giugno, giovedì prossimo, oltre all'acconto di Tasi e Imu andranno, infatti, versate le imposte e i contributi dovuti in base al modello Unico. Non c'è però bisogno di affrettarsi, perché i versamenti possono essere effettuati regolarmente entro il 18 luglio, con una maggiorazione dello 0,4%. La penalità per chi ricorre ai tempi supplementari non è elevata: 4 euro ogni mille da versare. La maggiorazione va sommata all'imposta, mentre per i soli contributi Inps è necessario indicarla a parte. Il differimento di un mese con lo 0,4% non è però ammesso per Imu e Tasi.

Le scadenze per i pagamenti rimangono le stesse sia che la dichiarazione venga presentata presso un ufficio postale entro il 30 giugno, nei pochi casi in cui sia ancora possibile, sia in caso di invio telematico entro il 30 settembre, modalità che ormai interessa la quasi totalità dei contribuenti. I titolari di partita Iva che devono ancora versare il conguaglio dell'imposta sul valore aggiunto per il 2015 (codice 6099) sono tenuti a maggiorare il saldo dello 0,4% per mese o frazione di mese di ritardo rispetto alla scadenza del 16 marzo. I trimestrali devono applicare lo 0,4% al saldo già incrementato degli interessi dell'1%. La maggiorazione dello 0,4%, per il ritardo nel pagamento Iva, non è dovuta se l'imposta viene compensata con eventuali crediti di altri tributi.

Come si paga

I versamenti delle imposte risultanti da Unico vanno eseguiti con il modello F24, utilizzando i codici tributo riportati nella tabella qui a fianco. E' possibile rateizzare i versamenti con interessi dello 0,33% mensili.

Chi ha la partita Iva deve pagare solo con il modello F24 telematico a mezzo home banking, Entratel o Fisconline, anche tramite intermediari abilitati. Le normali persone fisiche possono ancora usare in alternativa il modello F24 cartaceo in banca o posta. Attenzione però! Tutti i contribuenti indistintamente, comprese le persone fisiche senza partita Iva, devono pagare solo con modalità telematiche (home banking, Entratel o Fisconline) se l'importo è superiore a 1.000 euro, oppure in caso di F24 con compensazioni e saldo diverso da zero. Inoltre, non è possibile utilizzare nemmeno il canale home banking, ma esclusivamente Entratel o Fisconline nel caso di F24 con compensazioni e a saldo zero.

È confermato a 12 euro il limite minimo per il pagamento. In pratica i versamenti non vanno effettuati se il debito, per ciascun tributo, non supera i 12 euro. Questa è anche la soglia minima per poter chiedere il rimborso oppure utilizzare in compensazione il credito; fino a 12 euro il credito, in pratica, si perde. Il limite di versamento per Iva e Irap è rimasto, invece, quello vecchio, pari a 10,33 euro (10 euro se si tiene conto degli arrotondamenti).

Si ricorda, infine, che i contribuenti che intendono utilizzare - in compensazione con altri tributi - crediti superiori a 15.000 euro hanno l'obbligo di richiedere ad un professionista abilitato l'apposizione del visto di conformità.

Il modello F24 prevede l'indicazione degli importi in centesimi di euro, cioè con due decimali. Per i contributi Inps l'arrotondamento è all'unità di euro.

Le imposte

Vanno pagati i saldi per il 2015 di Irpef, addizionale regionale ed eventuale comunale, cedolare secca sugli affitti, Ivie (Imposta sul valore degli immobili esteri) e Ivae (attività finanziarie estere). Per chi ha la partita Iva si possono aggiungere anche i contributi Inps. Inoltre va versato anche il primo acconto 2016, pari al 40% calcolato sul 100% del rigo Differenza RN34 per l'Irpef e sul 95% del rigo RB11, colonna 3, per la cedolare secca. Per l'addizionale comunale è dovuto un acconto del 30%. Nel modello Unico 2016 è

necessario indicare gli acconti dovuti per l'anno successivo nei righi RN62 per l'Irpef e RB12 per la cedolare secca.

*Associazione italiana
dottori commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scadenze/3 Alla cassa anche i professionisti iscritti alla gestione separata

Contributi Così l'Inps vuole la sua parte Contributi più cari per i lavoratori autonomi

L'aliquota 2016 sale al 23,1% per gli artigiani e al 23,19% per i commercianti
DOMENICO COMEGNA

Mese difficile per artigiani, commercianti e professionisti titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps. Oltre a doversi mettere in regola con il Fisco, devono pagare all'ente di previdenza il saldo dei contributi del 2015 e il primo acconto 2016. La scadenza è la stessa: 16 giugno, con possibilità di posticipare il pagamento al 18 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.

Autonomi

La legge prevede che la contribuzione previdenziale debba essere calcolata sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef, prodotti nello stesso anno al quale i contributi si riferiscono. Gli artigiani e commercianti che nel 2015 hanno versato un acconto in percentuale del reddito d'impresa dichiarato per il 2014 eccedente il minimale di 15.548 euro, devono quindi versare la somma a conguaglio sulla base della totalità dei redditi effettivamente dichiarati in Unico 2016 (redditi 2015). Le aliquote sono le seguenti:

22,74% sulla quota tra 15.548 euro e fino a 46.123 euro;

23,74% tra 46.123 e 76.872 euro. Tetto che sale a 100.324 euro per i soggetti privi di anzianità contributiva al dicembre 1995.

Per quanto riguarda il primo acconto, occorre tener conto che quest'anno, in seguito alla riforma Monti-Fornero, l'aliquota contributiva è salita al 23,10% (23,19% per i commercianti). Mentre grazie all'inflazione pari a zero, sia il minimale che il massimale di reddito restano fissati nella misura, rispettivamente di 15.548 e 76.872 euro.

A conti fatti, le due categorie di autonomi devono versare il 23,10 o 23,19% sul reddito d'impresa fino a 46.123 euro («tetto» pensionabile) e il 24,10% o il 24,19% sull'eventuale quota eccedente, fino al massimale di 76.872 euro. E' previsto uno sconto di tre punti per giovani collaboratori di età fino ai 21 anni. Per cui, i soggetti che per l'anno 2015 dichiarano un reddito d'impresa superiore a 15.548 euro (minimale) devono ora versare una quota pari all'11,55% (11,595%, i commercianti) della differenza tra reddito d'impresa dichiarato (Unico 2016) ed il «minimale» di 15.548 euro. L'aliquota sale al 12,05% (12,095%, i commercianti) per la quota di reddito 2015 compresa tra 46.123 e 76.872 euro. Il secondo acconto 2016, nella stessa misura, deve essere versato entro il 30 novembre.

Professionisti

Gli iscritti alla gestione separata Inps per determinare la somma da versare a saldo devono considerare il reddito professionale 2015 e applicare, nel limite di 100.324 euro, l'aliquota del 23,50% (già assicurati o pensionati), o del 27,72%, e sottrarre gli importi già pagati a titolo di acconto in giugno e novembre dello scorso anno.

Ai fini dell'acconto 2016 occorre invece tener presente che quest'anno l'aliquota prevista per chi non ha altra copertura previdenziale è rimasta ferma al 27,72%; mentre quella dovuta dai pensionati e dei titolari di altra posizione obbligatoria è salita al 24%. Dato che l'acconto è dovuto nella misura del 40%, per calcolarne l'importo occorre:

considerare il reddito professionale 2015 assoggettato a Irpef (così come risulta da Unico 2016), entro il limite di 100.324 euro (tetto di reddito imponibile 2016);

applicare l'aliquota del 9,60 oppure dell'11,088%, corrispondente al 40% del contributo dovuto (a seconda del caso il 24% o il 27,72%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Previdenza Tito Boeri, presidente dell'Inps

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

QUESTIONI EUROPEE

Non solo Brexit tra i dolori dell'Unione

Chiara Bussi

«Esiste un rimedio che in pochi anni renderebbe tutta l'Europa libera e felice, con una struttura che le consenta di vivere in pace, sicurezza e libertà. Dobbiamo costruire una sorta di Stati Uniti d'Europa». Era il 1946 e il britannico Winston Churchill si rivolgeva così agli studenti dell'Università di Zurigo. Per Londra l'adesione al club è arrivata solo nel '73 e i rapporti con gli altri partner sono stati sempre altalenanti. Chissà che cosa penserebbe Churchill oggi nel vedere che i suoi sogni rischiano di infrangersi con il referendum sulla Brexit. Continua a pagina 19 u Continua da pagina 1

Tra dieci giorni, il 23 giugno, i cittadini britannici dovranno infatti scegliere se restare nell'Unione europea o se voltare pagina. L'ipotesi di una Brexit è però solo l'ultima spina che si è conficcata nel fianco della Ue e ne minaccia l'identità. Ce ne sono almeno altre cinque che possono rappresentare un rischio per la tenuta dell'area: il continuo allarme di una Grexit - l'abbandono della Grecia -, la crescente affermazione dei partiti anti-Ue, lo scricchiolio dell'area Schengen, la complessa governance economica e il cantiere incompleto dell'Unione bancaria. «Il rischio di Brexit - dice l'economista del think tank Bruegel, André Sapir - è il più imponderabile: se Londra sceglie l'addio alla Ue si apre un periodo di grande incertezza e si sconfinerà in una terra sconosciuta, con implicazioni politiche ed economiche. Se resta, i pericoli saranno minori, ma le incognite non mancheranno, perché la frattura si è consumata e dovranno essere ripensati i rapporti tra la Gran Bretagna e la Ue. Questi due scenari, combinati agli altri cinque fronti aperti rappresentano una minaccia reale, ma al tempo stesso un'opportunità per costruire una nuova identità europea. Comunque vada, tuttavia, si tratterà di un processo lungo e doloroso».

L'incubo di una Grexit è stato nuovamente scongiurato lo scorso 25 maggio, quando i creditori (Ue e Fmi) dopo l'ennesima maratona notturna hanno deciso di versare ad Atene nuovi aiuti per 10,3 miliardi di euro nel quadro del terzo piano di salvataggio avviato nell'agosto 2015. La prima tranche dovrebbe essere sborsata in questi giorni, la seconda dopo l'estate. Ma come sempre i rubinetti verranno aperti solo dopo un'attenta verifica che in questo caso riguarderà l'avanzata del piano di privatizzazioni e della riforma delle pensioni. Almeno a parole Atene ha poi ottenuto, per la seconda volta in meno di cinque anni, un nuovo alleggerimento del debito, ma solo a partire dal 2018 e in presenza di condizioni significative. Insomma, la strada per portare il Paese lontano dalla crisi è ancora lunga. A Bruxelles, però, è vietato adagiarsi sugli allori. C'è infatti un'altra data da monitorare con attenzione: il 26 giugno, quando la Spagna tornerà alle urne dopo sei mesi di paralisi politica. «Con una forte affermazione di Podemos - spiega Sapir - il Paese si aggiungerebbe a Grecia e Portogallo nel creare una sorta di fronte dei Paesi debitori che hanno sperimentato un programma di aiuti di vario tipo, opposti ai creditori più virtuosi come Germania, Olanda e Finlandia. La sfida sarà trovare un punto di equilibrio tra le due visioni». Soprattutto a partire da una governance economica complessa, che tende all'equilibrio dei conti pubblici nel medio termine e concede solo timide concessioni alla ricerca della crescita e della competitività perduta. Qualche spiraglio è arrivato con l'annuncio della revisione delle regole sull'output gap (la distanza tra il Pil reale e quello potenziale) e dai margini di flessibilità concessi a maggio all'Italia. Mai prossimi mesi saranno decisivi per capire se in atto un vero cambiamento di rotta. Il periodo d'incertezza si protrarrà anche nel 2017 - che qualche commentatore ha già ribattezzato l'anno della tempesta perfetta. La Ue sarà infatti messa a dura prova dal test elettorale in Francia - con il rischio di un'avanzata del Front National - e in Germania, dove il partito euroscettico di destra Alternative für Deutschland cercherà la definitiva consacrazione. Un laboratorio tra euroentusiasti ed euroscettici è già fin d'ora l'accordo di Schengen sulla libera circolazione dei cittadini, simbolo dell'Europa senza frontiere. I costi di un flop dell'intesa si aggirano, secondo le stime della Fondazione Bertelsman, intorno ai 1.400 miliardi per l'intera Ue nell'arco di dieci anni. Oltre all'inestimabile contraccolpo politico di un altro sogno dei padri fondatori infranto alla prova della realtà. Secondo Sapir,

una delle soluzioni possibili potrebbe essere un'intesa più forte con un'unica gestione delle frontiere esterne. L'ultima spina nel fianco è l'Unione bancaria, ancora incompleta con molti ostacoli. Dopo la vigilanza unica sotto l'egida della Bce il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie resta aperto il cantiere della garanzia unica sui depositi. Il nuovo schema, presentato dalla Commissione Ue fine novembre, dovrà sostituire i sistemi in vigore nei vari Paesi per tutelare i correntisti in caso di crisi bancaria. La Germania però si oppone a un modello condiviso, perché teme la messa in comune dei rischi (e delle perdite). La Ue è a un bivio tra la solidarietà e la difesa delle proprie prerogative nazionali. Quale via imbroccherà il Vecchio continente per superare l'impasse? Il sogno dei padri fondatori si trasformerà nell'incubo di un'Europa à la carte? Sapir non è così pessimista: «Una possibile via d'uscita potrebbe essere un'Unione a due velocità: tra chi concepisce la casa comune solo come un mercato unico e chi invece sente la spinta per un'integrazione più stretta. Occorrerà una buona dose di realismo e la Ue dovrà fare un esercizio di introspezione democratica e cercare di recuperare il rapporto con i cittadini». L'unica certezza, almeno per ora, è che gli Stati Uniti d'Europa di Churchill non sono all'orizzonte.

I capitoli più scottanti

BREXIT

Il 23 giugno si tiene il referendum sulla possibile uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Una vittoria del «sì» avrebbe implicazioni economiche per Londra ma anche per i partner europei e creerebbe un periodo di forte incertezza perché sarebbe la prima volta che un Paese lascia l'Unione. L'uscita, infatti, non sarà immediata e occorreranno circa 2 anni per negoziare il nuovo status come prevede l'articolo 50 del Trattato Ue. Anche se fossero «no» a prevalere, si aprirebbe un periodo di incertezza perché i rapporti tra Ue e Londra dovrebbero ripartire con nuove basi.

GREXIT

L'ultima minaccia di una Grexit, ovvero l'uscita della Grecia dall'Unione europea, è stata scongiurata lo scorso 25 maggio quando i creditori (Ue e Fmi) hanno trovato un accordo su nuovi prestiti da 10,3 miliardi nell'ambito del terzo programma di aiuti. L'esborso è però condizionato alla verifica di passi avanti sulla riforma delle pensioni e sul piano di privatizzazioni. Negli ultimi sei anni a ogni round la trattativa corre sul filo dell'incertezza. Nell'accordo di Bruxelles sono state poste le basi di un alleggerimento del debito, ma solo dal 2018.

EUROCRITICI ED EUROSCETTICI

Il 26 giugno si tengono le elezioni spagnole dopo sei mesi di impasse. Una forte affermazione di Podemos, il partito di sinistra fortemente critico con le politiche di austerità della Ue, potrebbe portare alla creazione di un fronte dei Paesi debitori contrapposto ai Paesi creditori più virtuosi. Sarà dunque necessaria la ricerca di un nuovo equilibrio. È incerto anche lo scenario in vista delle elezioni del 2017 in Francia e in Germania con la possibile avanzata dei partiti anti-Ue Front National e Afd.

GOVERNANCE ECONOMICA

È tradizionalmente uno dei terreni di scontro tra i Paesi più virtuosi e quelli fuori rotta sui conti pubblici. Le regole recenti sul coordinamento delle politiche economiche, come il fiscal compact, sono sempre più spesso criticate per l'eccessivo peso dato al rigore e alle correzioni degli squilibri anziché alle politiche per cercare il rilancio e la crescita. Nel gennaio 2015 la comunicazione della Commissione Ue ha introdotto un certo margine di flessibilità ma nei prossimi mesi saranno decisivi per verificare se è in atto un cambiamento di rotta.

SCHENGEN

L'accordo di libera circolazione siglato nel 1985 tra 26 Paesi (di cui 22 della Ue) prevede l'abolizione dei controlli alle frontiere e la collaborazione tra le forze di polizia. L'emergenza migranti ha messo a dura prova l'intesa: in seguito alla sospensione temporanea in alcuni Paesi come Austria, Danimarca, Svezia e Slovenia, si è diffuso il timore di una sua abolizione definitiva che avrebbe tuttavia costi elevati per l'area.

Una delle soluzioni secondo gli esperti è la negoziazione di un nuovo accordo rinnovato e rafforzato

UNIONE BANCARIA INCOMPIUTA

Dopo la vigilanza bancaria unica sotto l'egida della Bce e il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie manca all'appello l'ultimo tassello dell'Unione bancaria: il sistema unico di garanzia sui depositi per tutelare i correntisti in caso di crisi bancarie. La Commissione Ue ha avanzato la sua proposta lo scorso novembre con una piena operatività nel 2024. Prevista la costituzione di un fondo unico che sostituirà le iniziative nazionali. La Germania però si oppone e rischia di ritardare l'intesa

Foto: Winston Churchill. Il primo ministro inglese, in carica durante la Seconda guerra mondiale, nel 1946 pronunciò un discorso sulla necessità di creare una sorta di Stati Uniti d'Europa

A nove mesi dal decreto attesi i provvedimenti per rendere operativa l'Agenzia

Nuovi voucher, il nodo dei controlli

Va a rilento il debutto dell'Ispettorato nazionale del lavoro
Francesca Barbieri

Dopo la tracciabilità dei voucher, decisa dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso, ora si attende il debutto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, una cabina di regia unica per la vigilanza, con l'obiettivo dichiarato di coordinare gli interventi di ministero del Lavoro, Inps e Inail. A nove mesi dal decreto istitutivo mancano però alcuni tasselli per rendere operativa la nuova Agenzia. Servizi a pagina 5

Un sms o una email da inviare almeno un'ora prima all'Ispettorato del lavoro con nome e dati del lavoratore, luogo e durata della prestazione. Multe per gli inadempimenti un margine di tolleranza più ampio in agricoltura (7 giorni). Il decreto correttivo dei voucher - varato in via preliminare dal Governo venerdì scorso - riaccende i riflettori su controlli e ispezioni. Su questo fronte la novità più rilevante prevista dal Jobs act è l'Agenzia nazionale introdotta da uno dei decreti di settembre 2015 (il n.149). Una cabina di regia unica per la vigilanza, con l'obiettivo dichiarato di coordinare gli interventi di ministero del Lavoro, Inps e Inail per evitare inutili sovrapposizioni, dotata di autonomia organizzativa e contabile, e in grado di mettere in campo fino a 6.357 persone, tra figure dirigenziali e non. Partenza a quasi nove mesi di distanza, però, l'Agenzia unica resta ancora sulla carta, tanto che l'Inps, con la circolare n. 76 del 9 maggio, ha autonomamente dettato, per i propri ispettori, apposite linee guida, pur facendo un cenno alla prospettiva della piena operatività dell'Agenzia (si veda anche l'articolo più in basso). Due dei tasselli chiave per la partenza di questo Ispettorato nazionale sono in attesa di entrare in vigore: lo Statuto (decreto firmato dal presidente della Repubblica il 26 maggio) e il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che disciplina l'organizzazione del personale e dei beni strumentali. Provvedimenti che attendono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma che non bastano per la concreta operatività del nuovo ente. Per completare il puzzle, infatti, serviranno almeno altri due passaggi: la ricognizione da parte del ministero del Lavoro del personale da trasferire all'Ispettorato (entro 45 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm, ora in fase di registrazione alla Corte dei conti) e un decreto interministeriale per sancire l'avvio dell'operatività dell'Agenzia, con l'effettivo trasferimento degli ispettori. Le forze in campo: l'Ispettorato avrà una sede centrale a Roma, 4 uffici interregionali e 74 territoriali. Agli ispettori del nuovo organismo spetterà la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione obbligatoria e legislazione sociale, con "poteri" in materia di sicurezza riferiti a cantieri edili, attività a rischio di radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari e alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi nelle aziende industriali. L'assunzione di nuovo personale diventerà prerogativa esclusiva dell'Ispettorato nazionale, anche se c'è da dire che Inps e Inail continueranno ad avere in organico i propri ispettori fino alla pensione, mantenendo così i rispettivi poteri sul fronte della vigilanza. La situazione attuale, secondo i dati forniti dal ministero del Lavoro, vede all'opera 2.897 ispettori del lavoro, anche se «parte di questi - specificano dal dicastero guidato da Giuliano Poletti - non svolgono fulltime attività di vigilanza in quanto impegnati nel contenzioso, nelle conciliazioni e in altre attività di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro». A questi si aggiungono 324 militari dell'Arma dei Carabinieri operanti presso le Direzioni del lavoro. Gli ispettori Inps dopo l'opzione per il passaggio all'Ispettorato - sono invece 1.240 mentre quelli dell'Inail (sempre post opzione) sono 312. Coordinamento con le Asl. In materia di salute e sicurezza, l'Ispettorato nazionale si coordinerà con i servizi ispettivi delle Asl e delle Agenzie regionali per la protezione ambientale per assicurare uniformità di comportamento e una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione dei controlli. Un obiettivo, quest'ultimo, non nuovo, se si pensa che già sei anni fa il Collegato lavoro puntava all'uniformità e alla trasparenza dei controlli, fissando regole comuni per le procedure ispettive e delineando in maniera netta i contenuti del verbale di primo accesso, con il quale l'ispettore fotografa la situazione che si presenta ai suoi occhi una volta entrato in

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

azienda. L'ultimo report sulla vigilanza, relativo al 2015, evidenzia 206mila aziende ispezionate (-7% sul 2014), di cui 136mila irregolari, e con un recupero di contributi evasi di quasi 1,3 miliardi. I controlli del Lavoro sono stati quasi 146mila (+4%), «un dato - si legge nel rapporto - legato anche all'intensificazione delle campagne per contrastare lavoro nero e caporalato, che non ha peraltro pregiudicato l'esito della strategia avviata da anni, volta a concentrare le verifiche verso obiettivi particolarmente significativi, a prescindere dalla realizzazione di un aumento numerico delle ispezioni». La linea, insomma, sembra chiara: meno controlli, più risultati, senza intralciare l'attività produttiva.

Le forze in campo

La piramide dei controlli

2.897

100,1

145.697

85.981

VERTICE

Ispettorato nazionale

1.105,5

del lavoro

Comando Carabinieri

LIVELLO INTERMEDIO

4

39.548

31.840

Ispettorati interregionali

81,5

BASE

74

20.835

18.207

Ispettorati

1.287,1

206.080

136.028

324

1.240

312

territoriali Inps Inail ISPEZIONI ISPEZIONI ISPEZIONI ISPEZIONI TOTALE I POTERI Carabinieri Ispettori
Inps Ispettori Inail IRREGOLARITÀ IRREGOLARITÀ IRREGOLARITÀ IRREGOLARITÀ

Fonte: ministero del Lavoro Ispettori del lavoro RECUPERO CONTRIBUTI E PREMI EVASI RECUPERO CONTRIBUTI E PREMI EVASI RECUPERO CONTRIBUTI E PREMI EVASI Esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada. Cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, compreso quello di Inps e Inail. Comando dei Carabinieri Svolge indagini di polizia giudiziaria Stessi poteri degli ispettori del lavoro Mi ni ste ro del Lav oro Svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Ispettorato nazionale del lavoro Emanava circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria. Svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza. IL BILANCIO DEI CONTROLLI Risultati

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

complessivi nel 2015 della vigilanza di ministero del Lavoro, Inps e Inail. Recupero contributi in milioni di euro Propone, sulla base di direttive del ministro del Lavoro, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione. Esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal ministro del Lavoro, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del ministero del Lavoro, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi. Ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi. Il sistema dei controlli quando sarà operativo l'Ispettorato nazionale del lavoro previsto dal Jobs act

FISCO & CULTURA

La difficile arte di pagar le tasse con l'arte

Antonello Cherchi

Il presupposto è possedere un'opera d'arte. Cosa non da poco e non da tutti. Se però si è in quella condizione, si può proporre al fisco uno scambio: il bene culturale in cambio delle tasse da pagare. Un "baratto" che esiste da 30 anni ma che non è stato molto praticato per difficoltà burocratiche. Alla fine del 2014 il ministro dei Beni culturali Franceschini ha ricostituito la commissione che se ne deve occupare. Nel 2015 sono state esaminate 24 proposte, 12 delle quali accettate, per un valore complessivo dei beni di oltre 2 milioni di euro. Servizio a pagina 18 Il fisco si inchina alla cultura. Siamo in tempi di dichiarazione dei redditi e va ricordato che le pretese dell'Erario non sempre vanno esaudite in moneta sonante. Possono andar bene anche quadri, reperti archeologici, statue, immobili, carte geografiche, spartiti musicali, manoscritti, carteggi, incunaboli, stampe, fotografie, pellicole cinematografiche. Purché abbiano un rilevante interesse culturale. Non è una novità. La normativa che chiede al fisco di rinunciare ai soldi e "accontentarsi" di beni storici e artistici ha più di trent'anni. È stata, infatti, la legge 512 del 1982 a introdurre questa possibilità, che, però, è stata utilizzata poco e male. I casi di scambio si possono contare sulle dita di una mano. L'ultima proposta andata in porto - su sette presentate - è stata quella relativa alla tela di Alberto Burri "Bianco e nero", stimata circa 100 mila euro. L'operazione è stata perfezionata nel 2010 e il quadro è ora esposto presso la Galleria nazionale dell'Umbria. E questo la dice lunga sul funzionamento della commissione interministeriale Beni culturali-Economia che deve dare il via libera, dopo un'articolata istruttoria, alla compensazione delle tasse attraverso le opere d'arte. Durante questi ultimi trent'anni, infatti, la commissione si è riunita a singhiozzo e per lunghi periodi è stata inattiva, complice le continue riorganizzazioni del ministero dei Beni culturali. Dal 2010, dopo aver deliberato sull'opera di Burri, non si è riunita per quattro anni. Ha ripreso a funzionare a ottobre 2014, quando l'attuale ministro della cultura, Dario Franceschini, l'ha ricostituita. Da quel momento, la commissione ha ricevuto 16 nuove proposte e altre otto le ha tirate fuori dai cassetti, dove giacevano in attesa di risposta. La metà delle richieste avanzate dai contribuenti ha passato il vaglio, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro di beni proposti al fisco per azzerare i debiti (si veda la scheda). E altre quattro domande sono al momento in istruttoria. A riprova che l'intuizione di trent'anni fa non è caduta nel dimenticatoio. Anche questa volta, però, c'è stato un intoppo. Come ha scritto lo storico dell'arte Tomaso Montanari in una recente lettera con cui ha comunicato a Franceschini le dimissioni dalla commissione perché riteneva il lavoro inutile, anche le dodici proposte che hanno ricevuto il via libera non sono potute andare avanti perché nel bilancio dell'Economia c'erano solo poco più di 31 mila euro per far fronte ai due milioni di minori entrate determinate dal fatto che i contribuenti pagherebbero non con i soldi ma con le opere d'arte. La situazione di stallo - assicurano al ministero - è stata però superata. I soldi per ripianare i conti dell'Erario sono stati trovati ora si sta procedendo con la predisposizione dei decreti con i quali comunicare agli interessati l'esito positivo della loro richiesta e il valore accordato all'opera. L'iter prevede, infatti, che si presenti la domanda alla soprintendenza, la quale istruisce la pratica, effettua una valutazione della congruità del valore del bene proposto dal contribuente e gira il fascicolo a Roma, alla direzione generale di competenza, che predisponde una propria relazione e sottopone il tutto alla commissione interministeriale. Quest'ultima tira le fila del procedimento, esprimendo un parere sia sul "prezzo" dell'opera da convertire in tasse sia sulla convenienza e opportunità di acquisire al patrimonio statale un nuovo bene culturale. Se il parere è positivo, la direzione generale prepara un decreto a firma del ministro dei Beni culturali, di concerto con quello dell'Economia, con il quale illustra al contribuente l'esito della richiesta e il valore accordato al bene. Il contribuente ha due mesi per accettare. La legge 512 (più volte modificata) stabilisce che con le opere d'arte possano essere pagate l'imposta di successione e tutti i tributi di competenza statale. C'è, però, una

differenza di procedimento: infatti, mentre nel caso dell'imposta di successione, la richiesta di farvi fronte con le opere d'arte interrompe il termine di pagamento, nel caso delle imposte dirette, la domanda da parte del contribuente non sospende il versamento di quanto chiesto dal fisco. Un motivo in più per velocizzare le procedure.

Contribuenti in cultura Opera Totale Roma Roma Luogo Torino Brescia Milano Brescia Brescia Pescara
Valore 348.302 65.000 80.000 23.000 12.000 40.000 8.500 Alessandria 250.000 10.329,14 18.265,17
200.000 1.000.000 2.055.396 Scorrano (Lecce) Locri (Reggio Calabria) Chiesa Madonna della luce Fonte:
ministero dei Beni culturali Archivio Niccolò Fraggianni Virgilio Guidi: Cielo antico (olio su tela) Fondo di 300
lettere autografe di Gabriele D'Annunzio Giuseppe Capogrossi: Paesaggio con case (olio su tela) Archivio
Bonardi con autografi di Giuseppe Zanardelli e altri documenti Jacopo Robusti detto il Tintoretto: Madonna
col Bambino e santi (olio su tela) Pezzi archeologici provenienti dallo scavo della Necropoli di Lucifero in
deposito presso il museo nazionale di Locri Epizefiri Antonio Maria Viani: Padre eterno con la croce tra
angeli (carta acquerellata) Ritratto del cardinale Vincenzo Maria Altieri, ora in deposito presso il museo di
Palazzo Altieri: olio su tela su modello della ritrattistica di Pompeo Batoni Piazza del Popolo a Roma
(inchiostro bruno a penna e colore): attribuzione ambito Gian Lorenzo Bernini Sei arazzi di manifattura
reale francese di Beauvais Brescia Le opere d'arte accettate dagli inizi del 2015 a oggi per ripianare i debiti
tributari dei contribuenti. Valori in euro

CONGIUNTURA. IL BILANCIO DEL PRIMO TRIMESTRE 2016

Il leasing cerca di sfruttare la ripresa

E.N.

u pagina 13 pTra gennaio e marzo il valore delle operazioni di leasing per i beni strumentali ha segnato un aumento di quasi il 7% rispetto al primo trimestre del 2015, quello per i veicoli commerciali del 25%, per i mezzi industriali del 39% e per le auto del 21 per cento. Arretrano di poco solo i contratti legati agli immobili, che segnano un -4,3 per cento. Per i principali settori del leasing il primo trimestre del 2016 è stato all'insegna della continuità, «lungo un percorso di crescita costante al traino del cauto ritorno degli investimenti delle Pmi», spiega Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea, l'associazione che raggruppa i principali operatori del comparto. Questo ciclo positivo sembra destinato a continuare alla luce dei dati preliminari di aprile, anticipati dallo stesso De Candia: +36% per i veicoli industriali, +22% per i commerciali, +18% per le auto, mentre per i beni strumentali si conferma un +9 per cento. «Anche se i giudizi in merito a una ripresa sono ogni giorno contrastanti - aggiunge il direttore di Assilea -, dati più incoraggianti arrivano invece dalle Pmi innovative, che investono anche attraverso il leasing, grazie alle misure in vigore a sostegno degli investimenti come il super-ammortamento e la Nuova Sabatini». Se questo trend continuerà, a fine anno il valore complessivo dei contratti dovrebbe arrivare a 18 miliardi, uno in più rispetto al 2015. In un anno di crescita moderata del Pil (+1,1%), come ha evidenziato l'Istat la scorsa settimana, che dovrebbe innescare una ripresa degli investimenti stimata in un +2,7% grazie al miglioramento del mercato del credito, la metà degli investimenti proviene da aziende con sede in cinque regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. È quanto emerge dall'analisi della distribuzione territoriale dello stipulato leasing calcolata da Assilea, da cui emerge come sia il Nord a fare da volano al resto del paese. Le regioni nella top five sono infatti quelle che più contribuiscono all'export nazionale ed è qui che le imprese stanno rimpiazzando i vecchi macchinari e rinnovando il parco veicoli. Infatti, con un valore di poco superiore a 1,8 miliardi, nel trimestre è il settore dei mezzi di trasporto quello con il miglior trend di crescita. Con oltre 440 milioni di finanziato nei beni strumentali è la Lombardia la regione sul gradino più alto del podio, seguita da Veneto ed Emilia-Romagna. «I beni strumentali continuano la loro crescita costante intorno al 10%, mentre l'auto sale in modo importante anche grazie al super-ammortamento» commenta Massimo Macciocchi, direttore commerciale di Ge Capital. Dopo un decennio di investimenti congelati tra le Pmi cresce l'urgenza di rinnovare beni strumentali e attrezzature. È quanto evidenzia una ricerca di Ge Capital, da cui emerge come in circa un'azienda su due si punti all'aggiornamento dei macchinari per migliorare l'efficienza e la produttività. L'altra priorità avvertita è la riprogettazione dei processi interni con l'obiettivo di ridurre i costi operativi. Con piani d'investimento che, nell'arco del prossimo anno, si concentreranno, in un caso su due, sulle nuove tecnologie, sull'it e sul software. Le colonne portanti dell'Industria 4.0, il manifatturiero di domani.

Il Nord guida la crescita Lazio Sicilia Molise Puglia Totale Liguria Marche Umbria Veneto Abruzzo
Toscana Calabria Valore 12.182 29.993 150.111 191.789 36.036 43.435 24.655 120.420 43.112 2.454
209.884 45.783 36.927 165.302 373.387 9.810 134.570 72.623 86.186 35.524 21,70% 17,10% 13,30%
19,20% 26,10% 37,70% 17,50% 56,90% 59,80% 43,60% 49,70% 94,90% 29,80% 34,80% 2,80% Valore
Piemonte Sardegna Basilicata Campania Lombardia Fonte: Assilea Valle d'Aosta 1.824.182 Variazione su
2015 Immobili Variazione su 2015 Emilia-Romagna Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia Mezzi di
trasporto Beni strumentali 767 12,60% 6.466 47,20% 6.219 105,90% Variazione su 2015 Valore 371
152,60% 791 23,90% 599 144,80% 23.556 -7,40% 7.429 51,90% 27.477 -5,50% 12.361 88,30% 34.737
5,10% 7.748 -44,10% 30.332 35,80% 20.287 153,80% 11.298 -27,10% 2.572 42,60% 87.801 42,70%
9.481 -37,60% 17.267 -33,40% 7.028 -57,10% 46.956 27,90% 7.824 -61,70% 19.298 59,50% 9.251 -
34,40% 50.082 -0,30% 8.702 70,30% 81.718 24,30% 39.384 4,90% 17.443 55,20% 7.775 -34,80% 32,80%

165.268 -8,60% 182.490 87,30% 26,30% 102.218 6,80% 32.015 -34,00% 18,20% 442.526 8,90% 233.640
-14,70% 17,40% 129.258 -7,90% 34.497 18,40% 25,40% 205.510 7,00% 64.127 -43,40% 27,00%
1.506.196 6,60% 688.370 -4,30% Il valore dei contratti per i principali settori in Italia, da gennaio a marzo
2016. In migliaia di euro

E-government. Le strategie dei grandi Paesi Ue

Cittadini e Pa digitale: l'Italia arranca e la Francia fa scuola

Chiara Bussi

È la Francia il modello da seguire per la Pa digitale grazie a un mix tra strumenti tecnologici e accesso semplificato, con un'unica password. L'Italia, invece, arranca distanziata anche dagli altri big come Gran Bretagna e Germania e lontana dalla media europea. Il Portogallo, partito nel 2008 con la stessa performance, ha accresciuto i suoi servizi di e-government grazie alla carta del cittadino. Se il nostro Paese si allineasse alla media Ue guadagnerebbe mezzo punto di Pil. Servizi a pagina 9 pIl giudizio trova d'accordo gli organismi internazionali nelle loro pagelle periodiche: dalla Commissione Ue all'Ocse passando per la Banca Mondiale il ritardo italiano nella digitalizzazione della pubblica amministrazione è noto e i miglioramenti di anno in anno vanno a passo lento. Basti pensare che nel 2015 solo il 24% degli italiani dichiarava di aver avuto «interazioni con la Pa negli ultimi 12 mesi». Ben lontano dall'oltre 80% di Danimarca ed Estonia, ma anche dagli altri big, come Francia (63%), Germania (53%), Gran Bretagna (49%) e dalla media Ue (46 per cento). Peggio di noi fanno solo Bulgaria e Romania. E non è tutto: dal 2008 ad oggi il miglioramento è stato di appena 4 punti percentuali. E solo il 12% ha inoltrato moduli ufficiali attraverso i siti web della Pa nell'ultimo anno contro il 42% della Francia e il 32% della Gran Bretagna. Il nostro Paese si trova poi nelle retrovie anche per l'accesso alla banda larga o per l'utilizzo dell'e-gov da parte delle imprese. Come si spiega il vantaggio degli altri Paesi e quali sarebbero i benefici della rincorsa? I ricercatori di Bem Research provano a fornire alcune risposte. «La diffusione dell'innovazione - spiegano Carlo Milani e Mariachiara Marsella, autori di un report dedicato al tema - è uno dei fattori più importanti nel determinare la capacità di crescita di un Paese e la digitalizzazione della Pa ha un ruolo particolarmente rilevante. A contraddistinguere i Paesi più virtuosi sono la disponibilità di tecnologie che facilitano l'uso dell'egov, la trasparenza, la formazione dei dipendenti pubbliche, l'informazione dei cittadini, ma anche la semplicità, spesso con un'unica password per accedere ai servizi». Tutte caratteristiche che si ritrovano nell'esperienza francese considerata da gli addetti ai lavori un possibile modello da seguire. Parigi da Adele al «Map» Oltralpe la strategia di e-gov parte con il programma Adele (Administration électronique) nel 2004 e identifica la tabella di marcia con una serie di verifiche periodiche. L'obiettivo dichiarato - che a detta degli esperti è stato centrato - è rendere la Pa accessibile a cittadini e imprese attraverso l'uso delle tecnologie. Nel 2012 viene aggiunto un altro tassello del puzzle: l'agenda digitale. Un anno dopo arriva il «Map», il piano per la modernizzazione dell'azione pubblica per creare uno «shock da semplificazione» con 200 misure per rendere meno spigoloso il rapporto dei cittadini con la burocrazia e risparmiare 8 miliardi di euro all'anno a partire dal 2017. Tra queste l'allungamento della durata della carta d'identità a 15 anni la possibilità di immatricolare l'auto online. Oggi, secondo uno studio della Commissione Ue, sono 12 i servizi online per i cittadini e 8 per le imprese: dalle pratiche fiscali alla richiesta di documenti ufficiali il rapporto con la burocrazia è diventato più immediato. La cabina di regia è affidata al premier Valls con il supporto del Segretario di Stato alle riforme alla semplificazione Thierry Mandon. La porta virtuale di accesso è una sola: il sito servicepublic.fr che si dirama nei vari servizi disponibili. Le mosse inglesi L'e-gov britannico muove i primi passi nel 2001 con la creazione dell'hub «government gateway» per mettere in rete i servizi tra i vari dipartimenti e da quel momento si susseguono vari annunci e strategie. Nel 2004 il governo decide di scommettere sulla digitalizzazione della Pa per migliorare l'efficienza dei servizi. L'hub si sdoppia in «directgov» per i cittadini e «businesslink.gov» per le imprese. Nel 2009 il governo mette nero su bianco le sue priorità per un'amministrazione digitale più efficiente con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica di 12 miliardi nell'arco di 4 anni. Fisco e catasto sono i primi ad attrezzarsi per la migrazione online, mentre 1.500 siti del governo confluiscono in «Directgov». A livello regionale è il Galles a tirare la volata. Nel 2012 parte la nuova strategia con una prima lista dei servizi pubblici che devono viaggiare sul digitale attraverso il portale

«gov.uk». Trai primi c'è la sanità che secondo la tabella di marcia dovrà essere completamente digitalizzata entro il 2018. Secondo una recente ricognizione della Commissione Ue in Gran Bretagna sono 11 le pratiche che i cittadini possono effettuare in tutto o in parte online e 8 quelli per le imprese. A viaggiare in rete sono ad esempio il dialogo con il fisco, la richiesta di sussidie di certificati. Il sistema tedesco In Germania la storia dell'e-gov inizia nel 2001 e la responsabilità del dossier è del Ministero degli Interni, ma l'iniziativa decolla solo nel 2011 con una strategia per la costruzione di un'infrastruttura federale che porta alla creazione di GovData, il portale unico che oggi si chiama Bund.de. Qui lo scorso anno sono state effettuate 11 milioni di ricerche. Simbolo del nuovo che avanza è il debutto della carta d'identità elettronica nel 2010. Nel 2014 il programma di e-gov si arricchisce con l'agenda digitale che punta alla collaborazione tra i Länder. Oggi sono 14 i servizi che la Pa tedesca offre a portata di click: 7 per i cittadini e altrettanti per le imprese. Tra questi, oltre alle pratiche fiscali, i prestiti di libri in biblioteca, le denunce alla polizia, la registrazione dei brevetti e le dichiarazioni Iva. «Se l'Italia riuscisse a migliorare la qualità e l'efficienza dei suoi servizi allineandoli a quella europea - sottolineano gli economisti di Bem Research - potrebbe risparmiare circa 8 miliardi di euro, qualcosa come lo 0,5% del Pil. Un tesoretto da utilizzare per ridurre la montagna della spesa pubblica o per migliorare l'efficienza». Come fare dunque per invertire il trend? Secondo i ricercatori bisognerebbe cominciare «da un piano di formazione su larga scala che coinvolga in prima battuta i dipendenti pubblici sfruttando anche l'attuale fase di riorganizzazione prevista dalla riforma Madia».

La performance e le misure messe in campo 81 80 51 50 49 49 46 44 46 88 75 73 63 57 53 52 52 45 43 42 24 Svezia Belgio Malta Italia Olanda Grecia Estonia Francia Austria Irlanda Lettonia Spagna Finlandia Lituania Slovenia Media Ue Germania Danimarca Slovacchia Portogallo Regno Unito

Cittadini che hanno avuto interazioni con la Pa negli ultimi 12 mesi. Dati in percentuale relativi al 2015
FRANCIA

Fonte: Bem Research Il programma Adele (Administration électronique) del 2004 identifica la tabella di marcia. Nel 2012 viene annunciata la strategia dell'agenda digitale Nel 2013 parte il «Map» per la modernizzazione e la semplificazione della Pa Nel 2015 viene inaugurato il «Rie» il network pubblico interministeriale che dal 2017 conetterà tutti i siti della Pa. La regia è affidata al premier Valls n n
GRAN BRETAGNA Nel 2001 nasce «government gateway» che nel 2004 si sdoppia in «directgov» per i cittadini e «businesslink» per le imprese. Il Cabinet Office cura la regia. Nel 2009 il governo delinea la strategia per una Pa più efficiente: 1.500 siti migrano su «directgov». Nel 2013 parte il piano per la digitalizzazione della sanità entro il 2018. Dal 2014 si punta all'inclusione digitale universale
GERMANIA Nel 2010 debutta la carta di identità elettronica. Nel 2014 parte l'agenda digitale. Il governo mette in campo una serie di misure per garantire la sicurezza degli adempimenti online. La responsabilità dell'e-gov è del Ministero dell'Interno I primi tentativi di e-gov risalgono al 2001 ma l'iniziativa decolla solo nel 2011 con la strategia di costruzione di un'infrastruttura federale.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il coordinamento. I funzionari ispettivi resteranno presso i rispettivi Istituti fino alla pensione

Ruoli a esaurimento per Inps e Inail

Luigi Caiazza Roberto Caiazza

Il Presidente della Repubblica il 26 maggio scorso ha firmato il decreto presidenziale recante il regolamento di approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro che, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva (Dlgs 149/15), avrebbe dovuto essere emanato entro il termine (ordinatorio) dell'8 novembre 2015. Ora è in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il Regolamento tuttavia non è il solo atto mancante per il completamento del puzzle necessario per dare il via al nuovo soggetto. Infatti, per completare il quadro normativo bisognerà attendere l'emanazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) e di un ulteriore decreto, questa volta da parte del ministro del Lavoro, di intesa con quello dell'Economia che, a sua volta, dovrà essere seguito da uno o più atti ricognitivi del Segretario generale del ministero del Lavoro. Il regolamento sarà costituito da un solo articolo, al quale sarà allegato lo schema di statuto dell'Ispettorato, il quale costituisce parte integrante del Regolamento stesso. L'Ispettorato nazionale, che avrà autonomia organizzativa e contabile e sarà sottoposto alla vigilanza del ministero del lavoro, nonché al controllo della Corte dei Conti, avrà allocazione, almeno in fase di avvio, presso un immobile in uso al ministero del Lavoro seppure non di proprietà dello stesso, così come stabilito dal decreto varato in via preliminare dal Cdm di venerdì. Lo Statuto regola l'organizzazione centrale del nuovo ente, la sua natura e le funzioni dei vari soggetti, nonché l'individuazione delle risorse e le procedure di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. In base a quanto già stabilito dal decreto 149 e dallo schema del Dpcm, ora alla Corte dei conti, che ne dovrà attuare i contenuti, al nuovo Ispettorato saranno trasferiti i funzionari ispettivi attualmente dipendenti del ministero del lavoro, mentre quelli dell'Inps e dell'Inail resteranno in organico presso i rispettivi Istituti, seppure in un ruolo ad esaurimento. Pertanto, fino al completamento di questo periodo "transitorio" l'Ispettorato avrà compiti di coordinamento tra l'Ispettorato stesso ed i servizi ispettivi dei due Istituti. In pratica, fino a tale momento, in merito all'attività ispettiva cambierà poco o nulla. Ciò è testimoniato dalla recente circolare n. 76 del 9 maggio, con la quale l'Inps ha autonomamente dettato, per i propri ispettori, apposite linee guida in materia di ispezioni sul lavoro, facendo solo un minimo riferimento all'Ispettorato nazionale. In merito alle funzioni ispettive del nuovo organismo esse si riferiscono alla materia del lavoro e della legislazione sociale, compresa la contribuzione assicurativa e previdenziale. Nulla è cambiato anche per la vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nelle attività già individuate dall'articolo 13 del Dlgs 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro): cantieri edili, radiazioni ionizzanti, impianti ferroviari, verifica periodica di ascensori e montacarichi nelle aziende industriali, lavori mediante cassoni ad aria compressa e lavori subacquei. È confermata, infine, la competenza sugli accertamenti riguardanti il riconoscimento del diritto alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali. A livello centrale sarà di competenza dell'Ispettorato nazionale, tra l'altro, l'emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, e la loro formazione e aggiornamento, ivi compreso quello degli Istituti, nonché il coordinamento dei servizi ispettivi delle Asl al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia dell'azione ispettiva.

L'ANALISI

Il passo determinante per un vero coordinamento

Alessandro Rota Porta

L'evoluzione legislativa che ha caratterizzato le ispezioni del lavoro ha spesso avuto l'obiettivo (ambizioso) di creare meccanismi di coordinamento tra le forze in campo e di rendere il più possibile uniforme l'azione di controllo. La filosofia che emerge dal Dlgs 149/2015 va oltre questi principi: il decreto delegato del Jobs act ispira, infatti, le proprie linee guida alla creazione di un unico organismo, l'Ispettorato nazionale del lavoro, quale "centrale" gestionale della vigilanza in materia di lavoro, con compiti a 360°: esercitare i controlli su contribuzione e legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di salute e tutela nei luoghi di lavoro, nonché in relazione ai profili assicurativi contro gli infortuni; emanare circolari interpretative; svolgere attività di promozione della legalità, e così via. Volgendo, invece, uno sguardo al passato, gli interventi in materia non hanno mai puntato a concentrare su un solo soggetto la regia ispettiva ma hanno cercato (spesso invano) di trovare una sinergia tra i soggetti esistenti di semplificare le procedure. Volendo tracciare un breve bilancio, nel 2010 è stato il collegato lavoro (legge 183) che - modificando il Dlgs 124/2004 - aveva tradotto in leggi principi già contenuti in diversi circolari: in primis la "direttiva Sacconi" del 18 settembre 2008 e poi tutti quei provvedimenti tesi a delineare la deontologia del controllo ispettivo. Il risultato era stato quello di una maggior semplificazione dell'azione di accertamento, anche per la procedimentalizzazione in senso stretto. E, ancora: il Dl 70/2011 ha previsto il controllo "unificato" degli organi di vigilanza in ambito fiscale e contributivo e il divieto di duplicazione delle ispezioni, che avrebbero dovuto avere una cadenza al massimo semestrale: l'attuazione della semplificazione necessitava di un dm attuativo Economia Lavoro che, però, non ha mai visto la luce. Infine, il Dl 5/2012 aveva previsto altre linee guida: razionalizzazione dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi, eliminazione delle attività di accertamento "superflue", coordinamento al fine di evitare duplicazioni, informatizzazione delle procedure, soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese con certificazione Uni En Iso-9001 o altra certificazione. Anche queste mai attuate. L'Ispettorato nazionale supera queste logiche perché ha il pregio di effettuare la gestione diretta e coordinata degli ispettori civili (del ministero del Lavoro, di Inps e Inail) dando così vita ad un'attività ispettiva omogenea. Peraltro, un altro aspetto interessante - con l'auspicio che trovi piena realizzazione - è che ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti di lavoro debba raccordarsi con le sedi centrali e territoriali dell'Ispettorato nazionale. Non resta che attendere il completamento dei tasselli necessari per rendere operativa la struttura, tra cui l'emanazione del Dm attuativo e degli atti ricognitivi; il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali, nonché del personale degli enti coinvolti; le nomine del Cda dell'Ispettorato.

La ripresa difficile I CONSUMI

La spending review formato famiglia: più bollette, meno abiti

Negli anni della crisi un taglio medio del 6%: crescono solo le spese per utenze e istruzione
Marco Biscella

Attorno al capezzale della famiglia siedono molti luminari. Dalla Banca d'Italia all'Istat, dal Censis a svariati centri studi. E pur utilizzando ciascuno uno strumento d'analisi diverso, tutti sono concordi nella diagnosi: in Italia la famiglia, oggi, rispetto agli anni pre-crisi, è ancora debilitata. Qualche esempio? Nel 2015, secondo l'Istat, la pressione fiscale generale è calata di 0,3 punti percentuali passando dal 43,6% al 43,3%, mentre il carico fiscale sulle famiglie (imposte correnti su reddito disponibile lordo) è aumentato di 0,3 punti percentuali. Tra il 2011 e il 2014 (la fonte è uno studio della Fondazione nazionale dei dottori commercialisti su dati Istat e Banca d'Italia), il numero di nuclei familiari in condizioni di povertà assoluta è aumentato del 36 per cento. A fronte della stragrande maggioranza dei ragazzi italiani - rivela l'ultimo Rapporto Giovani dell'Istituto Toniolo - che sogna di costruirsi una famiglia e di mettere al mondo due o più figli, il tasso di natalità nel nostro Paese è drammaticamente ben più basso: solo 1,37, un numero da inverno demografico. Insomma, le famiglie italiane stanno vivendo una situazione di particolare disagio, perché è proprio sulle famiglie italiane che si è scaricata gran parte del peso di questa lunga e profonda crisi economica internazionale. Ma la medaglia ha anche un suo rovescio, che è meno brutto da guardare. Nonostante sia stato colpito ripetutamente da molti virus, l'organismo della famiglia italiana ha cercato di tenere botta, sviluppando anticorpi e attingendo a ogni stilla di energia a disposizione, dai risparmi al welfare di prossimità. Una cartina di tornasole che aiuta a capire come e quanto la famiglia ha dovuto fronteggiare l'assalto della recessione, arriva dal fronte dei consumi. Secondo l'ultima Relazione annuale di Bankitalia, la ripresa dei consumi, iniziata a metà del 2014, è proseguita lo scorso anno e per la prima volta dal 2008 è tornato a crescere il potere d'acquisto, grazie alle migliorate condizioni del mercato del lavoro e alle misure fiscali varate dal Governo nel 2014 e poi rese permanenti. Sia la spesa delle famiglie sia il potere d'acquisto restano però ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Negli anni della crisi, infatti, le famiglie italiane sono state costrette a ridurre, in media, del 6% l'ammontare della spesa mensile, come mostra l'elaborazione realizzata dal Centro studi Sintesi (si veda il grafico). Nel 2007 (prima che dilagasse la lunga recessione sfociata in deflazione) spendevano 2.649 euro, mentre nel 2014 hanno perso per strada 160 euro, fermandosi a quota 2.489. Il taglio colpisce un po' tutte le tipologie di famiglia (persone sole, coppia senza figli, coppia con un figlio, coppia con due figli, coppia con tre o più figli, nuclei monogenitoriali): l'unica eccezione in controtendenza è costituita dalla coppia di over 65, che nello stesso arco di tempo ha visto crescere la propria spesa media da 2.310 a 2.490 euro. All'interno del paniere, come osservano i ricercatori del Centro studi Sintesi, le rinunce non sono omogenee. In estrema sintesi: aumentano (+4%, da 876 a 913 euro) le spese mensili legate alla voce «Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili», cioè tariffe e bollette, e la voce «Istruzione» (+25%, da 11 a 14 euro). Tutti gli altri aggregati di spesa, chi più chi meno, mostrano il segno "meno", alcuni per cause anche positive (nelle comunicazioni si sente l'effetto della concorrenza tra operatori), altri invece per mere esigenze di bilancio familiare da far quadrare: è il caso, soprattutto, di abbigliamento e calzature (in calo del 28%, da 160 a 114 euro), tipici esempi di spese rinviate dai nuclei familiari in presenza di quote di reddito destinate ad altre priorità. Mantengono, invece, una loro stabilità sia le spese per prodotti alimentari (scesi da 453 a 436 euro) sia quelle per bevande alcoliche e tabacchi (da 45 a 43 euro). Ma sui consumi la crisi ha fatto sentire altri effetti indiretti. Secondo un'elaborazione di Tecne e Fondazione Di Vittorio («I consumi delle famiglie italiane. Rapporto 2015»), «il 57% delle famiglie ha dovuto ridurre la quantità e/o la qualità della spesa alimentare. Se si considerano i consumi non alimentari la quota sale al 72%». E la spending review è andata a penalizzare soprattutto il made in Italy: «La necessità di modificare gli standard dei consumi - si legge sempre nel rapporto ha colpito

soprattutto le produzioni di qualità, in particolare quelle italiane. Fatta 100 la spesa delle famiglie nel 2008 per l'acquisto di formaggi, nel 2015 il calo è stato di 11 punti, per il vino -12, per l'olio d'oliva -23, per l'abbigliamento -32 e per le calzature -16 punti percentuali».

Una difficoltà generale Secondo le elaborazioni del Centro studi Sintesi il calo colpisce tutte le tipologie di nuclei

L'effetto collaterale La revisione della spesa ha penalizzato i prodotti di qualità del made in Italy

876
913
129
102
113
109
+4%
-2 1%
-3%
11
14
126
110
207
202
-1 3%
-2%
+2 5%

La recessione nel carrello

436
45
43
160
114
-4%
-3%
-2 8%
257
81
66
147
121
-1 4%
-1 9%

-1 8% Trasporti ANNO 2014 ANNO 2014 ANNO 2007 ANNO 2007 ANNO 2014 ANNO 2014 ANNO 2007
ANNO 2007 ANNO 2014 ANNO 2014 ANNO 2007 ANNO 2007 Istruzione ANNO 2014 ANNO 2014 ANNO
2007 ANNO 2007 ANNO 2014 ANNO 2014 ANNO 2007 ANNO 2007 ANNO 2014 ANNO 2014
VARIAZIONE % 2014/2007 Comunicazioni Abbigliamento e calzature Servizi ricettivi e di ristorazione
Prodotti alimentari e bevande analcoliche Bevande alcoliche e tabacchi Ricreazione, cultura e spettacoli
Abitazione, acqua, elettricità, gas ect. Mobili, articoli e servizi per la casa Altri beni e servizi Servizi sanitari

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

e spese per la salute Fonte: elaborazioni Centro studi Sintesi su dati Istat Spesa media delle famiglie.
Valori in euro e variazione % 2014/2007

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

I possibili rimedi. Gli strumenti e le proposte

Tagli fiscali, bonus e più servizi per rilanciare crescita e natalità

Ma.Bi.

Nelle politiche di aiuto alla famiglia l'Italia è, da anni, stabilmente al di sotto della media Ue: secondo Eurostat, le voci di spesa legate a famiglia e bambini valgono in Europa l'1,7% del Pil, mentre nel nostro Paese ci fermiamo all'1,4 per cento. Colpa anche di una miriade, assai frastagliata, di misure e interventi in cui gli aiuti si disperdono e a cui il Governo intende porre rimedio, tanto che nel recente Defè è stato inserito l'obiettivo di «coordinare e unificare la complessa normativa sulla famiglia attraverso un apposito testo unico». Gli strumenti attualmente in campo spaziano dalle detrazioni per carichi familiari agli assegni per la maternità, dai bonus bebè agli Anf (Assegno al nucleo familiare). In vista della legge di Stabilità 2017, lo stesso Governo ha ribadito l'intenzione di voler varare provvedimenti in chiave crescita, a partire da quelli per la riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese. Anche se sullo sfondo del dibattito sulle misure a favore della famiglia e della natalità restano due grandi ombre cinesi: il tema del quoziente familiare e il progetto di un Family Act. Su quest'ultimo punto va registrata una recente iniziativa del gruppo Demos-Centro democratico della Camera, che ha avanzato una proposta al Governo «per dare alle politiche per la famiglia carattere di continuità e organicità, dopo troppi spot e troppi pochi fatti», operando su tutte le leve, da quelle fiscali a quelle della conciliazione politica-lavoro. Trai provvedimenti proposti, tre anni figurativi di contributo per le mamme lavoratrici; l'accesso anticipato di un anno alla pensione, per ogni figlio nato o adottato; l'aumento delle detrazioni Irpef per percettori di redditi fino a 30 mila euro (300 euro per il primo figlio, 400 per il secondo e 500 per i successivi); l'aliquota Iva abbassata al 4% su bollette, latte in polvere, omogeneizzati; aumento del 20% degli assegni familiari per nuclei con almeno quattro figli e un voucher per le spese d'istruzione. Anche a livello territoriale si cerca di dare una risposta al problema della denatalità. Giovedì scorso, per esempio, il ministro con delega alla Famiglia, Enrico Costa, ha sottoscritto un accordo con le Regioni per destinare 7,5 milioni di euro a governatori ed enti locali a favore di bonus per nuovi nati e sostegno dei servizi per la prima infanzia.

FANALINO DI CODA

Secondo Eurostat, l'Italia per famiglia e bambini spende l'1,4% del Pil: in Europa la media si attesta invece all'1,7%

L'ANALISI

Andamento lento ma segnali incoraggianti

Antonello Cherchi

Se per misurare l'efficienza della pubblica amministrazione digitale si prendesse come parametro la carta di identità elettronica, con ogni probabilità la posizione dell'Italia nel panorama europeo sarebbe (se possibile) ancora più critica: da retrocessione. La Cie è, infatti, in uno stato di sperimentazione da quasi vent'anni. Ora il progetto può ripartire, dopo che lo scorso dicembre sono state messe a punto nuove modalità di emissione del documento di riconoscimento. Difficile, però, fare previsioni - visti i precedenti - su quando diremo addio alla vecchia carta di identità. Se invece della Cie ci si concentrasse sullo Spid l'acronimo che sta per sistema pubblico di identità digitale e che denota la "chiave" unica in grado di aprire le porte dei servizi dell'intera pubblica amministrazione - ci si può lasciare andare a un cauto ottimismo. Inserita nel codice dell'amministrazione digitale dal decreto del fare (il Dl 69 del 2013), la novità è già operativa. Da metà marzo, quando cittadini e imprese hanno potuto iniziare a chiedere un'identità digitale ai tre gestori finora accreditati, i Pin unici in circolazione sono ora 61mila, con i quali si può accedere ai 237 servizi di nove amministrazioni al momento convertite allo Spid. L'obiettivo è di avere entro la fine dell'anno tutta la Pa a portata di identità digitale, con 10 milioni di utenti entro il 2017. Se così fosse, dal dire al fare sarebbero trascorsi solo pochi anni. Un successo, anche se rimarrebbe comunque da convincere i privati a far orbitare i loro servizi intorno a Spid. La realtà dell'e-government in salsa nostrana sta nel mezzo tra questi due opposti: molte iniziative in cantiere alcune da diversi anni - che avanzano lentamente. Un procedere a singhiozzo, che almeno, però, adesso va avanti secondo un piano organico delineato dall'agenda di semplificazione della burocrazia approvata dal Governo il 1° dicembre 2014, la cui leva di attuazione sono appunto i servizi digitali. I ritardi non mancano, ma si comunque si avanza. Si prenda l'Anagrafe della popolazione residente (Anpr), pensata per sostituire gli 8.100 uffici anagrafe dei comuni. Si confida di farla partire entro l'anno, anche se al momento la sperimentazione coinvolge 26 municipi, per un totale di 6,5 milioni di cittadini. Viaggia più spedita la fatturazione elettronica, con 700mila imprese che hanno inviato più di 35 milioni di documenti agli oltre 56mila uffici pubblici. Altrettanto dicasi per le ricette digitali, che rappresentano il 72% del totale, con un forte incremento rispetto al 26% di fine 2014. Più a rilento le prenotazioni online delle prestazioni sanitarie (si è passati dal 7% del 2012 al 13% dello scorso anno) e i pagamenti via internet dei servizi pubblici (dal 6% del 2012 all'8% dello scorso anno). E sempre in tema di sanità, il fascicolo sanitario elettronico è operativo in sette regioni e in altre dieci è in via di implementazione. Ci sono, però, tre regioni ferme al palo. A dimostrazione che la marcia verso l'e-government ha velocità diverse anche a seconda delle parti del Paese. Nonostante questo gli esperti non disperano. «Negli ultimi mesi - commenta Luca Gastaldi, direttore dell'Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano - sono stati fatti molti passi nella giusta direzione e sono state poste le basi per un'efficace attuazione dell'agenda digitale. È vero che manca ancora una politica di investimento coerente, tuttavia le azioni intraprese dimostrano che l'e-government non è più un sogno irrealizzabile». "Bisogna crederci", direbbe un coach alla propria squadra con problemi di classifica come quelli dell'Italia digitale.

LAVORO

La riduzione dell'orario va sempre concordata

Stefano Rossi

a pagina 23 pQuando il lavoratore è "costretto" da cali produttivi o altre circostanze eccezionali a lavorare meno ore rispetto a quelle previste dal contratto individuale, le aziende rischiano delle conseguenze sul piano retributivo e contributivo, se la situazione non viene gestita correttamente. E gli effetti si accentueranno dal prossimo 1° gennaio, quando il libro unico del lavoro - su cui le ore in meno vengono registrate come assenze - sarà trasmesso per via telematica. Gli uffici periferici del ministero del Lavoro, infatti, potranno riscontrare direttamente eventuali anomalie nella gestione delle presenze. Gli orientamenti Sul tema della riduzione degli orari richiesta dal datore di lavoro bisogna tenere conto di due orientamenti. Da un lato, la Cassazione, infatti, ha affermato che l'obbligazione retributiva costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro. Quindi, quando la prestazione manca per causa imputabile al datore di lavoro, il lavoratore può ottenere soltanto il risarcimento del danno (in linea generale nella misura corrispondente alla retribuzione) subito a causa dell'impossibilità di svolgere la prestazione cagionata dal rifiuto ingiustificato del datore di lavoro (Cassazione 16413/2013). In sostanza, il comportamento del datore che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'articolo 2103 del Codice civile, ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza (Cassazione 7963/2012, Sezioni unite 2334/1991). Un'altra linea interpretativa ha affermato che costituisce un principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore solo nel caso in cui: e la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (articoli 1206, 1256, 1258 del Codice civile); oppure sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto). Insomma, solamente l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, per fatti non addebitabili al datore di lavoro, lo libera dal pagamento della retribuzione. Ma l'impossibilità deve essere non prevedibile, né evitabile, né riferibile a carenze di programmazione od organizzazione aziendale o a cali di commesse o crisi economiche (Cassazione 7300/2004 e 14905/2012). Se si dovesse seguire questa tesi, la conseguenza potrebbe essere l'emissione della diffida accertativa per crediti patrimoniali (articolo 12 del Dlgs 124/2004) per le ore non lavorate e registrate come assenze sul libro unico del lavoro. Tuttavia, bisogna ricordare che i crediti oggetto di diffida accertativa possono essere solo quelli che, già prima dell'intervento dell'ispettore, abbiano i caratteri della liquidità e della esigibilità e rispetto ai quali l'intervento accertativo miri a consacrare la "certezza". Il che potrebbe produrre a volte in un effetto paradossale: da un lato, i presunti crediti del lavoratore per ore non lavorate assumono la valenza di titoli esecutivi; dall'altro, il fatto sostanziale oggetto dell'atto di accertamento (la quantità di ore non lavorate o il motivo per cui non sono state lavorate) potrebbe essere oggetto dei rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti dalla legge. I rimedi Per evitare contenziosi, esistono diversi rimedi. Tralasciando in questa sede il ricorso agli ammortizzatori sociali, ricordiamo che aziende e dipendenti possono: 1 sottoscrivere accordi individuali in sede protetta aventia oggetto la sola disponibilità della retribuzione in relazione alle ore o ai giorni non lavorati, giustificandoli anche in ragione del calo delle commesse; 1 stipulare un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro in forza del quale si conviene che per un certo periodo di tempo non saranno eseguite le prestazioni o le controprestazioni; 1 modificare l'orario di lavoro trasformandolo, con il consenso del dipendente, in part time, con contestuale sottoscrizione di clausole elastiche che consentano di articolare la prestazione di lavoro solo in base alle effettive esigenze aziendali, eventualità, del resto, resa ancora più flessibile dalle modifiche introdotte dal Dlgs 81/2015. Le

opzioni per il datore e i dipendenti LE SOLUZIONI PER INQUADRARE LA RIDUZIONE D'ORARIO PER CALI PRODUTTIVI GLI AMMORTIZZATORI

In caso di situazioni variabili dell'impresa si può ricorrere agli strumenti di integrazione salariale che consentono la sospensione delle obbligazioni principali, cioè la prestazione di lavoro e la retribuzione. In particolare, si potrà ricorrere alla cassa integrazione guadagni, anche straordinaria, al fondo di solidarietà settoriale o al contratto di solidarietà GLI ACCORDI SINDACALI In caso di calo di commesse o contrazione economica dell'attività, anche al fine di evitare i licenziamenti, si potranno sottoscrivere degli accordi in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del Codice di procedura civile, per disciplinare le ore o i giorni non lavorati IL PASSAGGIO A PART TIME Per evitare le registrazioni delle assenze per carenza di lavoro, si potrà consensualmente modificare l'articolazione dell'orario di lavoro, con passaggi da tempo pieno a tempo parziale, attraverso la sottoscrizione di clausole flessibili ed elastiche che consentano di distribuire l'orario di lavoro in base alle esigenze aziendali. Occorrerà rispettare comunque il monte ore anche annuale e i limiti fissati dal Dlgs 81/2015 IL CONTRATTO DI PROSSIMITÀ La gestione dell'orario di lavoro può essere oggetto del contratto di prossimità ai sensi dell'articolo 8 del DI 138/2011 (convertito in legge 148/2011). In particolare, l'azienda con le rappresentanze sindacali potrà sottoscrivere un accordo finalizzato alla gestione delle crisi aziendali per poter regolare l'orario di lavoro rendendolo più flessibile e, quindi, adattabile alle esigenze contingenti dell'impresa LE RICADUTE SUL CALCOLO DELL'IMPONIBILE I VINCOLI SUI CONTRIBUTI Sul piano contributivo l'articolo 12 della legge 153/1969 stabilisce che alla base dei contributi deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto collettivo o individuale e questo anche in presenza di rinuncia del lavoratore alle spettanze retributive già maturate e non versate. È un principio di carattere generale, confermato dalla prassi più recente. Inoltre, i contratti di prossimità eventualmente firmati non possono derogare alla determinazione dell'imponibile contributivo

Foto:

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI Le sentenze e i documenti citati
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Personе fisiche. Le norme valide fino al 2012 fissavano un limite tra la formazione del titolo e il recupero **Pretese fiscali da Paesi Ue: decadenza dopo cinque anni**

Antonio Tomassini

Dopo cinque anni decade il potere dello Stato comunitario estero di riscuotere in Italia il credito tributario vantato nei confronti di un contribuente italiano. Non è infatti possibile azionare la collaborazione amministrativa volta alla riscossione delle imposte in ambito comunitario contemplata dalla direttiva 76/308/Ce vigente pro tempore, una volta spirato tale termine quinquennale, con la conseguenza che gli atti di recupero emessi a tal fine dall'amministrazione finanziaria italiana risultano irrimediabilmente nulli. Questo il principio di diritto fissato dalla Ctr Piemonte con la sentenza 101/34/16 (presidente Bonadies, relatore Maiorca). La vicenda contenziosa riguarda diverse cartelle di pagamento emesse a carico di un contribuente persona fisica residente in Italia per gli anni dal 1985 al 1990 sulla base di una richiesta di collaborazione richiesta dall'ufficio finanziario tedesco di Bonn. Agli atti risulta che il titolo esecutivo alla base dell'azione di recupero fosse stato formato nel 2000, mentre la richiesta di collaborazione diretta al fisco italiano ex Dlgs 69/2003 era stata presentata nel 2010. L'articolo 8 del decreto, che ha recepito la direttiva 2001/44/Ce (di modifica della direttiva 76/308/Ce) in materia di assistenza reciproca tra Stati nel recupero di risorse comunitarie, esclude la collaborazione nei casi in cui «il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni». A fronte dell'eccezione contenuta nel ricorso del contribuente e fondata su tale disposto normativo, la Ctp di Alessandria, nel rigettarla, argomentava che sarebbe stato onere del contribuente dimostrare che il ruolo tedesco si fosse formato nel 2000 e non nel 2010 (come invece sostenuto dall'agenzia delle Entrate). La Ctr Piemonte, ribaltando l'esito del giudizio di primo grado, accoglie invece le doglianze del contribuente statuendo che sulla base degli atti di causa «non vi è dubbio alcuno» circa la formazione del ruolo in Germania nell'anno 2000 e che pertanto, essendo la richiesta di assistenza pervenuta in Italia nel 2010, tardiva, le cartelle di pagamento notificate in Italia in esecuzione di tale ruolo sono da annullare. La sentenza insiste su un tema particolarmente attuale (quello del recupero dei crediti verso i contribuenti residenti in Paesi membri) visti pure i numerosi casi di trasferimento di residenza delle persone. In proposito il Dlgs 149/2012 ha recepito in Italia, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la direttiva 2010/24/UE (cui ha fatto seguito il regolamento di attuazione 1189/2011) in materia di riscossione di tributi e dazi all'interno dell'Unione europea, che ha sostituito la previgente disciplina. La direttiva ha introdotto il «titolo esecutivo uniforme», universalmente riconosciuto nel territorio degli Stati membri, e ridisegnato la dinamica dei rapporti tra lo Stato richiedente e lo Stato adito. Per ciò che attiene alle modalità di attuazione del recupero trovano oggi applicazione le previsioni dello Stato adito, mentre per ciò che riguarda il regime giuridico del credito, ovvero l'ane il quantum della pretesa, ivi inclusa la disciplina della decadenza, trovano applicazione le disposizioni dello Stato richiedente.

Imposte indirette. Se l'importo non è contestato

Iva, senza modello il credito è «salvo» ma non si compensa

Ferruccio Bogetti Gianni Rota

Il credito Iva relativo a un'annualità d'imposta della quale si è omessa la dichiarazione non può essere disconosciuto se risulta da registri Iva e liquidazioni periodiche e non è contestato nel suo ammontare. Tale credito non può essere però usato in compensazione, perché manca il requisito della continuità temporale tra i periodi di imposta che è stata interrotta dal mancato riporto. Lo ha stabilito la Ctr Lombardia, sentenza 1721/44/16 (presidente Proietto, relatore Colavolpe). Una Srl genera un credito Iva per oltre 1,2 milioni per l'anno 2008 ma non presenta la dichiarazione Iva. Tuttavia riporta la somma come credito dell'anno precedente nella dichiarazione del 2009 e lo compensa. L'amministrazione disconosce il credito, annulla le compensazioni effettuate e iscrive a ruolo imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente si oppone sostenendo che: 1 il credito Iva maturato nell'anno in cui la dichiarazione è omessa non viene perso, se emerge dai registri Iva e dalle liquidazioni periodiche e, di conseguenza, la somma può essere compensata nell'anno successivo; 2 le sanzioni non vanno irrogate anche in caso di parziale utilizzo del credito con le modalità della compensazione. L'amministrazione resiste rilevando che ci sono due norme sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva che permettono di correggere gli errori nel riporto delle eccedenze d'imposta risultanti dalla dichiarazione annuale e dalle precedenti dichiarazioni. Fa inoltre notare che la circolare 21/E del 2013 sanziona per indebito utilizzo la compensazione del credito Iva riferito a un'annualità in cui è stata omessa la dichiarazione non potendosi riportare a nuovo. La Ctp fa propria la tesi della contribuente ma l'amministrazione ricorre in appello e la Ctr riforma parzialmente la sentenza impugnata per i seguenti motivi: e circa il riconoscimento del credito Iva riguardante un'annualità d'imposta per la quale la dichiarazione risulta omessa, esso va riconosciuto dall'amministrazione se risulta dai registri Iva e dalle liquidazioni periodiche e non è contestato nel suo ammontare. La mancata ricezione del modello Iva dell'anno precedente legittima quindi l'amministrazione a sanzionare l'eventuale parte del credito Iva oggetto di compensazione ma non a disconoscere a favore del contribuente l'integrale spettanza del credito Iva dell'anno precedente; e la compensazione del credito Iva riguardante un'annualità d'imposta per la quale la dichiarazione risulta omessa, è invece preclusa alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il credito d'imposta esposto nella dichiarazione da considerare omessa non può essere riportato nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno successivo, ostando all'utilizzo in detrazione di detto credito il principio della continuità temporale dei periodi di imposta cui è subordinata, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, Dpr 633/72 l'operatività della compensazione tra il credito ed il debito tributario» (Cassazione 15651/2014 e 1845/2014).

Riscossione. L'Agenzia deve dimostrare che esiste un reale pericolo di perdita del credito anche nel caso di soggetti che non presentano le dichiarazioni

No ai ruoli straordinari per l'impresa ignota al fisco

Giorgio Gavelli Mario Paccapelo

Devono annullate le cartelle esattoriali emesse sulla base di un'iscrizione in ruoli straordinari fondata esclusivamente sull'omissione delle dichiarazioni fiscali, senza alcun riferimento alla consistenza patrimoniale del contribuente o ad un suo eventuale comportamento, anche successivo alla verifica, tale da mettere a repentaglio l'aspettativa di riscossione da parte dell'Erario. È un tema molto delicato quello affrontato dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna con la decisione 717/07/16 depositata il 17 marzo scorso (presidente Marchesini, relatore Aponte), che ha annullato un'iscrizione a ruolo per quasi 2 milioni di euro. La norma L'articolo 15-bis del Dpr 602/73 consente all'Agenzia di derogare all'iscrizione frazionata provvisoria a ruolo disciplinata dal precedente articolo 15, prevedendo una iscrizione a ruolo «straordinaria» di imposte, interessi e sanzioni per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se quest'ultimo non è definitivo. A norma dell'articolo 11 del medesimo decreto, questa iscrizione può avvenire solo quando sussiste pericolo per la riscossione. Nel caso di specie, tale situazione di pericolo veniva individuata dall'Agenzia nell'omissione della presentazione di qualunque dichiarazione fiscale, nonostante le risultanze della verifica fiscale avessero fatto presupporre l'esistenza di una attività d'impresa nel settore finanziario mai segnalata al fisco. I giudici emiliani, ribaltando l'esito della decisione di primo grado, hanno ritenuto illegittimo il ricorso al ruolo straordinario in presenza di questi soli presupposti, mancando ogni riferimento alla prova che la situazione economica del contribuente non offrisse garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale. Le altre situazioni. Va ricordato che sono state ritenute situazioni idonee ad integrare il requisito del fondato pericolo per la riscossione, la dichiarazione di fallimento del contribuente (Cassazione 12887/2007) o il suo assoggettamento a concordato preventivo (7654/2009). Più in generale, deve trattarsi di situazioni caratterizzate da un'evidente sproporzione tra il patrimonio residuo del contribuente e il credito erariale, tale da rendere elevato il rischio di perdita del credito stesso da parte dell'amministrazione finanziaria. Al contrario, il requisito richiesto non è stato considerato sussistente, ad esempio, in caso di mero richiamo alla fondatezza dell'avviso di accertamento (Ctp Milano 803/1998) ovvero per il fatto che la società contribuente fosse in stato di liquidazione (Ctp Pistoia 176/2015 commentata sul Sole- 24 Ore del 25 maggio 2015). La sentenza in esame conferma che spetta all'agenzia delle Entrate fornire, nell'atto di accertamento o in quelli successivamente notificati, adeguata motivazione in ordine all'esistenza concreta del fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, gravando su di essa l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di legge. Tale motivazione appare fondamentale per garantire il diritto di difesa del contribuente (Ctr Lombardia 57/01/2012 e Ctr Emilia-Romagna 31/2010).

ULTIMO COMMA

Voluntary sui conti, Ivafe in misura fissa già per il 2012

Fabrizio Cancelliere e Giulio Tombesi

Gli uffici dell'agenzia delle Entrate entrano nel vivo della lavorazione delle pratiche di voluntary disclosure più rilevanti e, come forse era prevedibile, emergono alcune posizioni non del tutto condivisibili sul piano giuridico. È il caso dell'Ivafe su conti correnti (e libretti di risparmio) detenuti in Paesi non appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo (See) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Svizzera, in primis). Su questi conti, alcuni uffici ritengono corretto applicare, per la sola annualità 2012, l'aliquota percentuale prevista per le altre attività finanziarie, (all'epoca) pari allo 0,1%, anziché l'imposta in misura fissa, pari a 34,20 euro, sostenendo che questa sarebbe entrata a regime solo dal 2013. Per comprendere meglio i termini della questione, vale la pena di svolgere un breve excursus normativo. Non appena introdotta, la disciplina Ivafe prevedeva, infatti, l'applicazione dell'imposta in misura fissa, solamente su conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi appartenenti alla Ue o al See. Questa distinzione era stata introdotta con l'obiettivo di rendere equiparabile il trattamento fiscale applicabile al soggetto residente in Italia, che detiene un conto corrente in un Paese europeo, a quello applicabile - in regime di imposta di bollo - al medesimo soggetto che detiene un conto corrente in Italia. La legge di Stabilità per il 2013 ha poi esteso l'applicabilità dell'Ivafe in misura fissa anche agli altri Paesi, diversi da quelli Ue o See senza più alcun distinguo. E ciò, come rilevato dalla stessa agenzia delle Entrate nella circolare 12/E del 3 maggio 2013, al fine di rendere la norma coerente anche con il principio di libera circolazione dei capitali; principio che, a differenza delle altre libertà fondamentali dell'Unione, tutela anche i soggetti extra-Ue. Su queste basi sono dunque molteplici le ragioni che rendono applicabile tale novità già a partire dal 2012. La prima è che si tratta di una modifica normativa che deve necessariamente avere un carattere interpretativo e non innovativo, e dunque come tale è svincolata dalla decorrenza ordinariamente prevista per la legge di Stabilità 2013 (vale a dire il 1° gennaio 2013). Infatti, trattandosi di modifica a una norma che violava, ab origine, il principio della libera circolazione dei capitali, la sua attuazione non può che decorrere dall'anno di prima applicazione della norma stessa, cioè dal 2012. La seconda ragione, invece, si riscontra nel testo delle istruzioni al modello Unico Pf relativo al 2012, che, a differenza di quelle relative al precedente periodo d'imposta, non riportano alcun distinguo tra conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della Ue o del See, lasciando dunque intendere che la modifica fosse già operativa per il 2012. Concludendo, non pare condivisibile il comportamento di alcuni uffici periferici, volto a recuperare l'imposta proporzionale, in luogo di quella fissa, sui conti correnti extra-Ue, per l'anno 2012. Sotto il profilo pratico, va tuttavia osservato che il contribuente potrebbe essere indotto, per mere ragioni di opportunità, ad accettare ugualmente la valutazione fornita dall'ufficio, solo al fine di preservare il diritto allo sconto massimo sulle sanzioni, pari a un sesto, in quanto garantito solo in caso di definizione degli inviti.

Le conseguenze. L'imponibile non diminuisce

Sui contributi versamenti minimi senza deroghe

Il lavoratore non può scendere al di sotto del limite di compenso giornaliero neppure con il contratto di prossimità

La gestione delle assenze per cali produttivi ha anche riflessi sul piano contributivo, dovendo il datore di lavoro versare i contributi sui minimi previsti dalla legge. In sostanza, la determinazione del prelievo contributivo si origina nell'individuazione della retribuzione imponibile utile ai fini previdenziali. Secondo l'articolo 12 della legge 153/1969 il reddito imponibile è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi trattenuta sia contributiva sia fiscale. Quindi il calcolo contributivo dovrà essere preceduto da due momenti: e la determinazione della retribuzione minima quale base di calcolo per i contributi previdenziali (minimale retributivo); r l'accertamento del minimale contributivo (il minimo dei minimi) quale soglia economica sotto la quale le aziende non possono scendere. La legge 338/1989 prevede che la retribuzione-base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, Ccnl, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali (se più favorevoli). Ma la disposizione non muta, tuttavia, il principio di corrispettività dei rapporti di lavoro, secondo il quale la retribuzione su cui calcolare i contributi previdenziali è determinata in funzione della prestazione effettivamente resa. Nondimeno, al fine di garantire l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali, nel determinare la retribuzione minima ai fini contributivi si deve tener conto anche dei «minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge». In particolare, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del DI 463/1983 non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. L'Inps con circolare 11 del 27 gennaio 2016 ha così stabilito che per quest'anno il minimale di retribuzione giornaliera è pari a 47,68 euro. E gli atti abdicativi eventualmente concordati tra le parti per la corretta gestione delle assenze non si possono estendere ai contributi previdenziali e assistenziali. Lo ha chiarito anche con l'interpello 26/2015 il ministero del Lavoro, specificando che il lavoratore non può disporre dei profili contributivi collegati al rapporto di lavoro. Invece, in materia di contratti di prossimità, il ministero del Lavoro con interpello 8/2016 ha affermato che l'articolo 8 del DI 138/2011 non prevede, tra i possibili contenuti delle «specifiche intese» aziendali territoriali, la determinazione dell'imponibile contributivo.

I bonus. Sì al cumulo con lo scambio sul posto

Con la detrazione sono incentivate anche le batterie

Dario Aquaro

Bonus fiscale e scambio sul posto. Chi intende collocare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa può sfruttare due agevolazioni, cumulabili tra loro: una legata all'installazione in sé, l'altra alla gestione dell'energia prodotta. Il primo beneficio è quello offerto dalla detrazione Irpef del 50% dedicata ai lavori di ristrutturazione, che copre anche gli interventi di risparmio energetico realizzati pur senza opere edilizie propriamente dette. La legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 50% la detrazione per le spese sostenute nel corso di quest'anno (si guarda la data del bonifico "parlante"), con limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Mentre a partire dal 2017 si tornerà - salvo ulteriori modifiche - al 36%, con limite a 48mila euro. Al contrario di quel che si potrebbe pensare, dunque, i pannelli fotovoltaici domestici non sono fiscalmente incentivati dall'ecobonus sulla riqualificazione energetica (prorogato al 65% per tutto il 2016), perché - come hanno già spiegato le Entrate con la risoluzione 207/E/2008 - sono «finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale». L'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir, che ha reso strutturale l'incentivo del 36% (ora 50%), afferma invece che alla detrazione per il recupero edilizio sono ammessi gli interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia». Quindi il fotovoltaico «posto direttamente al servizio dell'abitazione dell'utente» (risoluzione 22/E/2013), il quale non deve certificare il valore del risparmio energetico derivante dall'impianto, ma solo conservare i documenti relativi all'acquisto e all'installazione. Nella nozione di impianto indicata dal Tuir rientra, in via interpretativa, anche il sistema di accumulo (batterie) a cui si vuol eventualmente abbinare il fotovoltaico. Ma in assenza di un sistema di accumulo domestico, resta comunque possibile usare la rete elettrica come "storage virtuale", grazie allo scambio sul posto. Si tratta di un meccanismo - compatibile con il bonus fiscale del 50% - governato dal Gse e attraverso cui il proprietario di un impianto può immettere in rete l'energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento diverso da quello in cui avviene la produzione: ad esempio, durante le ore serali. Con lo scambio sul posto si ottiene dal Gse una compensazione tra il valore dell'energia immessa e quello dell'energia prelevata: un "contributo in conto scambio" calcolato tenendo presenti le caratteristiche dell'impianto e le condizioni contrattuali di ciascun utente. In sintesi, l'energia immessa in rete viene rimborsata a un prezzo inferiore rispetto a quello pagato in bolletta per l'energia prelevata (il rimborso varia tra il 50 e il 70% del costo lordo).

Il lavoro

Statali, aumenti solo per i dipendenti con redditi bassi

Pronta la direttiva della Madia all'Aran: priorità al milione con contratti sotto i 26 mila euro annui La strada di "rialzi selettivi" non è mai stata tentata e potrebbe trovare l'opposizione dei sindacati

ROBERTO MANIA

ROMA. Svolta nel pubblico impiego: gli aumenti retributivi nel prossimo rinnovo contrattuale interesseranno solo i lavoratori a basso reddito, sostanzialmente un terzo dei dipendenti pubblici, circa 800 mila, quelli - probabilmente - sotto i 26 mila euro lordi annui. È la linea decisa dal ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia. La direttiva del ministro all'Aran, l'agenzia per la contrattazione nella pubblica amministrazione, arriverà subito dopo il via libera da parte del Consiglio dei ministri (possibile in settimana) all'accordo, tra sindacati e l'Aran stessa, che riduce da undici a quattro i comparti contrattuali nel pubblico impiego. Entro luglio potrebbero partire le trattative dopo oltre sei anni di blocco ai rinnovi imposto dalle politiche di austerità. «E allora - ragiona Madia - è giusto, e anche morale, che si sostengano prima i lavoratori che hanno pagato di più gli effetti della crisi».

Che si tratti di un cambiamento importante non c'è dubbio. «Sarebbe la prima volta, non ci sono precedenti», commenta Sergio Gasparri, presidente dell'Aran. D'altra parte il contesto è decisamente mutato. Nell'ultima legge di Stabilità, dopo che la Corte costituzionale ha detto che i contratti non potevano restare ancora fermi, sono stati stanziati solo 300 milioni per gli aumenti salariali. Una cifra che se spalmata sull'intera platea dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici garantirebbe un aumento non superiore ai dieci euro a testa. Sull'orientamento della Madia pesano anche altri fattori. Intanto non c'è più l'inflazione. La dinamica dei prezzi tende alla deflazione (ad aprile - 0,3 per cento) «e dunque non c'è più - sostengono al ministero - la necessità di proteggere il potere d'acquisto».

C'è, poi, un modello contrattuale su due livelli, nazionale e decentrato, con il primo ancorato all'Ipca, l'indice dei prezzi appunto depurato dai prezzi dei prodotti petroliferi importati, che stenta a tenere il passo dopo trasformazioni globali prodotte dalla lunga crisi. Non può essere un caso, infatti, che in due settori chiave per la contrattazione, per quanto agli antipodi per l'apertura alla concorrenza, quello dei metalmeccanici e quello della pubblica amministrazione, le parti datoriali ipotizzino soluzioni che vanno praticamente nella stessa direzione. La Federmeccanica (l'associazione delle imprese metalmeccaniche) ha infatti proposto di limitare gli incrementi retributivi a livello nazionale esclusivamente ai lavoratori che si trovano sotto il minimo contrattuale, cioè solo il 5 per cento della categoria, lasciando che per gli altri sia la contrattazione in azienda (legata a parametri di produttività) a definire gli aumenti salariali. Su questa proposta si è aperto lo scontro con i sindacati. La scorsa settimana ci sono stati scioperi, e il negoziato è fermo. Anche la Madia rischia di andare allo scontro con i sindacati che bocciano l'idea di aumenti solo per i redditi più bassi: «I sacrifici - dicono - li hanno fatti tutti». E richiamano la sentenza della Consulta che ha costretto il governo a rifinanziare i rinnovi contrattuali. Per quanto Tiziano Treu, giuslavorista, ex ministro e anche ex presidente dell'Aran, consideri compatibile, «in via eccezionale», la strada degli aumenti selettivi con le norme costituzionali. Certo è una via tutta da sperimentare.

E va al suo primo test anche l'intesa, raggiunta un paio di mesi fa, sui comparti, che si riducono da undici a quattro: funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici, con circa 247 mila lavoratori); funzioni locali (Regioni e autonomie locali, con circa 457 mila lavoratori); istruzione e ricerca (scuola, università, enti di ricerca, con 1,1 milioni di lavoratori); sanità (con circa 531 mila lavoratori). L'accorpamento delle aree contrattuali imporrà aggregazioni anche tra i sindacati, i più piccoli dei quali, rappresentativi nei micro comparti precedenti, rischiano, in un comparto più grande, di scendere sotto il 5 per cento della rappresentatività. Altro test al Consiglio dei ministri in settimana per il decreto sulla licenziabilità dei "furbetti del cartellino", con tempi più certi su sospensione e sanzioni in caso di flagranza di

reato

I NUMERI

26.000

300 mln

3,2 mln

6 anni

Da 11 a 4 LA DURATA DEL BLOCCO La contrattazione collettiva nella Pubblica Amministrazione è bloccata da 6 anni **I COMPARTI** Raggiunta già l'intesa sui comparti, che si riducono da 11 a 4, con aggregazioni anche tra i sindacati **IL TETTO DI REDDITO** Gli aumenti retributivi del prossimo contratto saranno riservati agli stipendi al di sotto dei 26.000 euro lordi **I SOLDI PER GLI AUMENTI** Nell'ultima legge di Stabilità sono stati stanziati solo 300 milioni di euro per gli aumenti salariali **PA LA PLATEA** In attesa del rinnovo del contratto della Pa una platea di 3,2 milioni di dipendenti pubblici

BREXIT "BUCO DA 40 MILIARDI" Allarme di David Cameron: "Brexit creerà un buco tra i 20-40 miliardi e il governo dovrà fare nuovi tagli" www.mef.gov.it www.funzionepubblica.gov.it **PER SAPERNE DI PIÙ**

Foto: IL NEGOZIATO

Foto: Dopo l'accordo sulla riduzione di comparti del pubblico impiego partirà il negoziato sul contratto

Foto: FOTO: ©ANSA

Intervista

"Rilanceremo gli Atenei togliendo alle Regioni la competenza sui fondi"

Il sottosegretario Faraone: via le tasse ai più poveri
G. GALEAZZI, I. LOMBARDO ROMA

L'investimento del primo anno di governo è stato sulla scuola, ora ci concentriamo sull'università. Qualcosa l'abbiamo già fatta in legge di Stabilità, però dobbiamo occuparci, oltre che di carriere dei docenti, del futuro degli studenti, mettendoci risorse». Al sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone non sfuggono difficoltà e i paradossi del sistema universitario italiano che ieri La Stampa ha raccontato con la sua inchiesta. Contro il crollo delle immatricolazioni serve diritto allo studio? «Sì. E' una priorità, da affrontare con politiche nazionali, più centralizzate. È il meccanismo a produrre effetti paradossali e circoli viziosi, non solo la carenza di risorse. Oggi vengono favoriti quegli atenei che si trovano in territori dove l'ente Regione è più virtuoso e finanzia tutto il diritto allo studio, come Toscana o Emilia Romagna. In Sicilia, dove neanche c'è una legge, ci sono solo i fondi statali e non bastano. Così solo il 20% degli idonei meritevoli riceve la borsa di studio e la Regione non ha mai messo un euro. Ciò alimenta non solo la disaffezione ma anche l'impossibilità per alcuni di accedere all'università. O si spingono le famiglie meridionali a mandare i ragazzi a fuori, al Centro, al Nord, dove le borse di studio si prendono e i servizi funzionano. La situazione per Sud le Isole è tragica. A perderci è tutto il Paese». Il governo sta a guardare? «Affatto, da mesi ci lavoriamo. In Stabilità abbiamo messo 50 milioni di euro in più e il fondo per il diritto allo studio ha superato i 200 milioni di euro. Il Pd ha presentato una mozione concordata con me e con il Ministro Giannini, con 5 impegni concreti. Tra cui stabilizzare quel fondo. Io sono per dare allo Stato centrale la gestione del diritto allo studio che la Costituzione assegna alle Regioni. Con la nuova riforma costituzionale "le regioni promuovono" ma non hanno più competenza esclusiva. Con un piano nazionale possiamo evitare che le regioni virtuose smettano di finanziare il diritto allo studio e coprire tutte. Si tratta di coordinare le risorse attuali, nazionali e regionali, come anche europee, per evitare che chi è idoneo, per reddito e merito, non benefici della borsa di studio». Durante la crisi i Paesi dell'Ue investivano in istruzione e ricerca. L'Italia invece ha disinvestito, «C'è un grande disagio negli atenei sulle risorse. Il sistema è stato tagliato in proporzione più di ogni altro della pubblica amministrazione. Però va messo a posto anche il sistema del finanziamento ordinario: una misura a costo zero. Ma i soldi li mettiamo, vogliamo farlo con la prossima legge di Stabilità». Con meno tasse universitarie? «Nella mozione c'è una no-tax area commisurata al reddito. Faremo un riordino più equo e progressivo dell'imposizione e nuovi criteri di ripartizione del fondo integrativo in base al fabbisogno, vincolando di più le Regioni a stanziare fondi propri per il diritto allo studio». L'orientamento non funziona. «Non funziona né in entrata né in uscita verso il mondo del lavoro. Ma chi vieta di dare crediti a neolaureati o laureandi per far fare l'orientamento anche a loro? L'abbandono è un grave problema. L'offerta universitaria non aiuta, è ancora poco articolata e poco "professionalizzante", sia per blocchi burocratici e amministrativi, che dobbiamo eliminare, sia però per le resistenze degli atenei. Qual è il modello da seguire? «Abbiamo meno atenei che altri paesi europei, ma il problema è la qualità: dovremmo evitare di creare doppioni ovunque e dovremmo potenziare e razionalizzare costruendo sinergie tra le regioni e spingere per un coordinamento tra gli atenei sull'offerta formativa e con i territori. Studiamo incentivi alle aziende: il rapporto con il mondo del lavoro è essenziale e vanno aggiornati metodi e modalità didattiche. Deve esserci meno rigidità in alcune facoltà, più aggiornamento, trasversalità e flessibilità. Dobbiamo dare indicazioni attraverso la valutazione degli atenei. Con i nuovi rettori, che sono più giovani, qualcosa sta cambiando. Bisogna poi investire nell'orientamento, spiegare quali sono gli sbocchi lavorativi, variare l'offerta e specializzarla». c

Ha detto

Oggi le Università privilegiate si trovano nelle Regioni più virtuose: non è giusto

Sulle tasse faremo un riordino più equo e progressivo dell'imposizione

Con i nuovi rettori, che sono più giovani, qualcosa sta cambiando Davide Faraone sottosegretario all'Istruzione

Ieri su La Stampa Barbera, Rizzo, Simoni e Zancan DA PAG. 7 A PAG. 9 schiano di spaccare dall'interno la tenuta di un Occidente cui non mancano certo le minacce e le sfide esterne, dalla Siria alla Russia, dallo Stato Islamico alla Cina. CONTINUA A PAG. 23 L'inchiesta con cui ieri La Stampa ha documentato la crisi dell'Università che in poco più di dieci anni ha perso 66 mila matricole e 30mila borse di studio. c

Foto: In crisi Le Università registrano un generale calo di iscritti

Foto: LUANA MONTE/BUENAVISTA

tutto SOLDI

L'Italia in cinque anni creerà 2,5 milioni di posti di lavoro

Da Unioncamere e Clas i fabbisogni occupazionali e professionali 2016-2020
[W. P.]

Prevedere il futuro è difficile, ma c'è chi traccia scenari per capire che cosa ci aspetta. Ci hanno provato Unioncamere e il Gruppo Clas, società di ricerca specializzata, che in un lavoro congiunto rivelano quali saranno i fabbisogni occupazionali e professionali a medio termine, da qui al 2020. Secondo un primo scenario di base i ricercatori prevedono una crescita dell'occupazione dello 0,4% medio annuo tra il 2016 e il 2020, che equivale a un fabbisogno complessivo di 2.552.500 unità lavorative nel quinquennio. Nell'ipotesi invece di uno scenario più ottimistico, la crescita dell'occupazione arriverebbe al +0,8% annuo e il fabbisogno complessivo salirebbe a 2.941.000 unità. Il tasso medio annuo di fabbisogno è del 2,3%. I tassi più elevati sono nei servizi (2,6%), mentre nell'industria non si supera l'1,5%. Considerando i diversi settori rispetto al primo scenario nelle prime posizioni troviamo la sanità-assistenza (con un tasso del 4,1%) e i servizi avanzati alle imprese (3,5%). In termini assoluti, nel 2020 il fabbisogno sarà ampiamente determinato dai servizi (83% del totale). Tra questi prevalgono commercio, sanità e assistenza sociale, nonché i servizi avanzati. Seguono istruzione, servizi operativi, costruzioni, trasporti e turismo. L'unico settore dei servizi per cui si prevede un'expansion demand negativa è quello dei servizi finanziari e assicurativi. Ma chi beneficerà di queste previsioni di crescita occupazionale? La parte del leone spetterà alle professioni a più alto contenuto di competenze (high skill), che tra il 2016 e il 2020 cresceranno di oltre 2 punti (dal 39% al 41%, per una media nel periodo del 40%), soprattutto a scapito delle figure intermedie (-1,8 punti), mentre il peso delle professioni low skill resterà quasi invariato. La crescita delle figure high skill dovrebbe comportare un significativo incremento dei laureati (+32%) e dei diplomati (+24%), mentre le restanti figure con titolo di studio più basso dovrebbero presentare un incremento nettamente inferiore (+14%). Studiare sarà quindi un vantaggio: nel 2020 i laureati e i diplomati dovrebbero rappresentare il 65% del fabbisogno totale, contro il 62% del 2016. Se si fa il confronto dell'evoluzione del fabbisogno di laureati con l'andamento previsto dall'offerta di titoli universitari, vi sarà addirittura una possibile carenza di laureati, che in parte potrà essere colmata attingendo allo stock di disoccupati e con situazioni molto variegata per i diversi indirizzi di studio. Per i diplomati invece si dovrebbe mantenere anche nei prossimi anni uno scenario di eccesso di offerta, anche se in tendenziale riduzione. I ricercatori si augurano che questo quadro, che già oggi vede il manifestarsi di elementi di mancato incontro fra domanda e offerta per taluni profili professionali, comporterà un rimescolamento dei profili professionali attesi, che andranno a favore di una maggiore quota di figure a più alta competenza (high skill). Dal punto di vista dei livelli di istruzione, il fabbisogno complessivo 2016-20 su 2.552.500 unità sarà di 787 mila laureati (31% del totale), 837 mila diplomati (33%) e altre 928 mila unità per cui sarà richiesta la qualifica professionale o non sarà richiesto alcun titolo formale. In termini assoluti nel 2020 i laureati più richiesti in assoluto saranno quelli a indirizzo economicostatistico, seguiti dai medici e paramedici, dagli ingegneri e dal gruppo insegnamento.

Occasioni di impiego nel futuro prossimo 2,3 1,1 2,8 2,4 2,2 2,5 1,8 1,9 2,8 1,2 quote % 100,0 1,2 18,2 20,5 11,6 20,9 10,4 6,4 10,3 0,5 tasso medio Nord Ovest 33.200 Nord Est 21.000 91.800 Centro 42.100 26.700 98.000 fabbisogno 2016-2020 2.552.500 30.700 464.900 523.200 295.400 533.500 266.600 162.900 262.000 13.400 807.900 116.500 35.200 173.900 167.500 54.000 227.500 543.400 70.700 21.300 137.900 41.500 159.700 570.700 61.100 23.600 116.700 107.300 36.600 183.200 42.800 136.800 31.600 240.400 122.800 565.400 122.900 464.200 163.500 810.10 - LA STAMPA TOTALE di cui: Industria in senso stretto e Public Utilities Costruzioni Commercio e turismo Trasporti e logistica Comunicazione, ICT, credito e servizi avanzati Servizi operativi Servizi alle persone e P.A. elaborazione Unioncamere-Gruppo Clas Fonte: TOTALE Professioni dirigenziali Professioni specialistiche Professioni tecniche Professioni

impiegatizie Professioni del commercio e dei servizi Artigiani e operai specializzati Conduttori di impianti e addetti al montaggio Professioni non qualificate Professioni delle Forze Armate Fabbisogno totale 2016-2020 e tasso di fabbisogno per gruppo professionale- scenario di base, valori assoluti e % Distribuzione per ripartizione geografica del fabbisogno cumulato 2016-2020 per grandi settori, valori assoluti

Foto: ANSA

Foto: In cerca di impiego Al contrario di quel che si può temere il mercato del lavoro in Italia non è fermo

Riaperto il varco dei rimborsi

DI ANDREA BONGI

Per i liberi professionisti e i piccoli imprenditori le sezioni unite della Cassazione riaprono la via dei rimborsi dell'Irap pagata. Con una serie di recenti sentenze le sezioni unite, fatta eccezione per le associazioni professionali e le società di cui alla sentenza n.7371 del 14 aprile 2016, hanno infatti aperto un vero e proprio varco all'interno del quale molti contribuenti, soprattutto liberi professionisti e piccoli imprenditori, si troveranno nelle condizioni di non assoggettare più la loro attività all'imposta regionale sulle attività produttive e contemporaneamente potranno attivarsi per richiedere il rimborso su quella fi nora pagata. Il riferimento è nello specifico a due sentenze delle sezioni unite: la n.9451 del 10 maggio 2016 e la n.7291 del 13 aprile 2016. Nella prima delle due sentenze ora citate, che riguardava il caso di un avvocato con un collaboratore con mansioni di segreteria, la Cassazione ha affermato che costituisce autonoma organizzazione avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Al contrario quindi non è autonomamente organizzato il professionista che si avvale soltanto di personale dedito a funzioni di segreteria o comunque generiche e meramente esecutive. La seconda sentenza invece riguarda il caso, piuttosto frequente, della cosiddetta medicina di gruppo ossia della condivisione da parte di più professionisti di spazi comuni, utenze, strutture e personale con mansioni di segreteria amministrativa. Gli accordi con cui un insieme di medici di base si organizzano secondo il modello della «medicina di gruppo», si legge nella sentenza in commento, non danno luogo alla costituzione di una società. E pertanto l'Irap risulta applicabile solo quando la struttura in questione dia luogo a un apparato che ecceda il «minimo indispensabile» per l'esercizio dell'attività in oggetto. Si tratta dunque di due pronunce a sezioni unite in grado di sollevare molta attenzione e risvegliare l'interesse di molti liberi professionisti, ma anche piccoli imprenditori, circa il cambio di approccio in tema di assoggettamento all'imposta regionale sulle attività produttive dell'attività svolta dagli stessi. Ovviamente tutti coloro che sulla base di queste sentenze decideranno di non assoggettare più, ex post, il loro valore della produzione all'Irap, un minuto dopo si attiveranno, ex ante, per la richiesta di rimborso di quanto fi nora pagato. La richiesta di rimborso. Ovviamente la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta regionale pagata trova un preciso limite nei termini di decadenza previsti dall'ordinamento. A questo proposito la norma alla quale fare riferimento è l'articolo 38 del Dpr 602/73 ai sensi della quale il soggetto che ha effettuato il versamento diretto, può presentare richiesta di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Sulla base di questa disposizione dunque tutti coloro che sulla base delle sentenze sopra ricordate ritengono di essere nelle condizioni oggettive e soggettive per non pagare l'imposta regionale e per ottenere il rimborso di quanto già pagato in passato, potranno dunque inoltrare presso il competente Uffi cio territoriale dell'Agenzia delle entrate, entro 48 mesi dal versamento dell'imposta, un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del Dpr 602/73. Nel fac-simile in pagina abbiamo predisposto un modello di istanza da presentare all'uffi cio territorialmente competente sulla base della residenza del contribuente, alla quale occorrerà ovviamente allegare sia le ricevute dei versamenti effettuati in acconto e a saldo dell'Irap nei 48 mesi antecedenti alla richiesta, sia le copie delle dichiarazioni Irap alle quali tali importi si riferiscono. Si tratta ovviamente di un modello tipo che deve essere adattato alle singole esigenze con tanto di descrizione dettagliata dell'attività svolta e del tipo di eventuale apporto del dipendente o collaboratore. Gli effetti della richiesta di rimborso. La presentazione della richiesta di rimborso è il primo atto di un procedimento più ampio e complesso. Quasi sicuramente l'uffi cio non accoglierà la richiesta del contribuente e lascerà decorrere, senza pronunciarsi in alcun modo, il termine previsto dall'articolo 37 comma 2 del Dpr n. 602/73,

di novanta giorni entro i quali l'uffi cio adito può emettere provvedimento di accoglimento o rifiuto della domanda di rimborso oppure semplicemente non pronunciarsi. Decorso tale lasso temporale si è tecnicamente formato il c.d. silenzio-rifiuto che costituisce atto autonomamente impugnabile di fronte alla commissione tributaria provinciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g) del dlgs n.546/1992. Il ricorso contro il silenzio rifiuto. Non appena formatosi il silenzio rifiuto, o nell'ipotesi di un diniego espresso al rimborso da parte dell'ufficio, il contribuente può attivare le vie giudiziali per ottenere sentenza favorevole al rimborso dell'Irap versata in assenza dei presupposti normativi. Ovvio che l'istanza di rimborso e le argomentazioni nella stessa sostenute per avvalorare il non assoggettamento all'imposta regionale della propria attività, dovranno essere ripetute e ulteriormente argomentate per convincere anche la commissione tributaria della sussistenza del diritto al rimborso. Poiché il processo tributario è un procedimento basato soprattutto sulle risultanze documentali, sarà necessario che il contribuente dia prova della sussistenza dei requisiti per il diritto al rimborso anche tramite copia di documenti rilevanti a tal fine quali, per esempio, il libro dei cespiti ammortizzabili, le buste paga, i modelli Irap presentati negli anni per i quali si chiede il rimborso e così via. Il rischio-reclamo. Da quando nel nostro ordinamento è entrato in vigore il nuovo istituto del reclamo disciplinato dall'articolo 17-bis del dlgs 546 del 1992, la tutela in sede contenziosa in materia di rifiuto espresso o tacito all'istanza di rimborso dell'Irap indebitamente pagata si è ulteriormente complicata. Occorre infatti tener presente che il contribuente deve infatti preliminarmente verificare a quanto ammonta l'Irap chiesta a rimborso per evitare di incorrere in spiacevoli errori che potrebbero compromettere il diritto al rimborso stesso. Infatti se l'importo complessivamente chiesto a rimborso a titolo di Irap non supera l'importo di 20 mila euro, il contribuente deve necessariamente far precedere il ricorso dal reclamo obbligatorio così come disciplinato dall'articolo sopra richiamato. L'istanza di reclamo deve essere inoltrata all'ufficio competente che ha rifiutato la richiesta di rimborso, mentre il ricorso alla commissione tributaria provinciale non sarà procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo all'ufficio. Entro i suddetti novanta giorni potrebbe infatti concludersi la procedura con una «mediazione» fra l'ufficio e il contribuente che eviterebbe la successiva presentazione del ricorso. Circostanza quest'ultima che raramente potrà verificarsi visto che l'ufficio terrà fede all'originario rifiuto al rimborso e lo stesso contribuente non sarà disponibile ad alcuna rinuncia in tal senso. Il modello Luogo e data..... Istanza di rimborso Irap per assenza autonoma organizzazione (fac simile libero professionista con o senza segretaria) All'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Il/la sottoscritto/a.....nato/a.....ilresidente in..... via.....C.F.....

PREMESSO Di aver versato alle date e per gli importi elencati le seguenti somme: - euro... in data.....a titolo di acconto/saldo Irap per l'anno.....(allegare deleghe) **CONSIDERATO** che tali somme sono state indebitamente versate in quanto il contribuente svolge l'attività professionale di con iscrizione presso l'ordine/albo di in assenza del requisito di autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del D.lgs. 446/1997 quale presupposto impositivo dell'Irap. Al riguardo infatti l'art. 2 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che < >. che la Corte costituzionale, nella sentenza 21.5.2001 n. 156, ha affermato che il presupposto dell'Irap non è integrato «nel caso di una attività professionale ... svolta in assenza di elementi di organizzazione». che le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.9451 del 10 maggio 2016, hanno confermato l'esclusione dall'Irap dell'attività professionali non autonomamente organizzate; che il sottoscritto nello svolgimento della sua attività non si avvale di alcun dipendente e/o collaboratore oppure si avvale unicamente di personale con mansioni di segreteria e senza l'utilizzo di particolari dotazioni di beni strumentali (allegare documentazione probatoria); **CHIEDE** l'immediato ed integrale rimborso delle suddette somme indebitamente versate, stante la totale insussistenza del presupposto impositivo di cui all'art. 2 del D.lgs. 446/1997 oltre agli interessi maturati e maturandi. Firma.....

Le misure contenute nella proposta di direttiva che ha ottenuto il sì dell' Parlamento **Dalle deduzioni ai redditi esteri Stretta dell'Ue contro le frodi**

GLORIA GRIGOLON

Imposta minima sul reddito societario al 15%, deduzione degli oneri finanziari al 20% e pagamento delle tasse in loco per le stabili organizzazioni. Per raggiungere un'unione di scale di fatto sarà inoltre necessario mettere in chiaro l'elenco dei paradisi fiscali distorsivi degli equilibri interni e applicare una trasparenza a maglie larghe che parta dalla disclosure delle informazioni inerenti accordi fiscali privati stato-impresa (tax rulings) e giunga a controlli serrati su società di comodo e controllate, nonché su fondi fiduciari e fondazioni. E se l'avvio dello scambio automatico dei dati semplificati nel biennio 2017-2018 dà vita alle amministrazioni tributarie su larga scala, l'introduzione di un codice di identificazione fiscale sulle transazioni transfrontaliere (Cif) potrebbe essere un primo tassello volto a evitare frodi in casa propria. Da ultima, la questione dell'interpretazione: onde evitare di scivolare in problematiche interpretative, sono state fornite definizioni puntuali di concetti quali stabile organizzazione (sede fissa d'affari in cui una società esercita in tutto o in una parte rilevante la propria attività) e patent box (con imposte di favore sui soli proventi legati a spese di ricerca e sviluppo), nonché quella di paradiso fiscale, in qualità di luogo avente imposizione nulla o soltanto nominale, e pratiche amministrative che impediscono l'efficace comunicazione tra governi. L'Europa compie dunque un nuovo passo verso la lotta alla frode fiscale. La proposta formulata dalla Commissione e rivolta all'emanazione di una direttiva anti-evasione ha ricevuto il via libera dalla Plenaria del Parlamento Ue mercoledì 8 giugno. Ora la palla passa al Consiglio che dovrà decidere a maggioranza se approvare il testo o respingerlo. A quel punto saranno gli stati membri a recepire le nuove regole all'interno del proprio ordinamento. Le attuali priorità politiche in termini di fiscalità internazionale hanno evidenziato la necessità di assicurare che l'imposta cui le multinazionali sono obbligate venga versata nel luogo in cui gli utili sono generati, ovvero laddove il valore è creato. L'obiettivo di consentire ai governi di esercitare la propria sovranità fiscale è stato tradotto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in 15 raccomandazioni di azioni concrete da attuare nel quadro dell'iniziativa Beps. In risposta all'esigenza di una maggiore equità fiscale, la Commissione, su idea di quanto già chiesto dal Consiglio nell'aprile 2012, ha definito un piano d'azione nel giugno 2015, volto a rendere concreta la possibilità di una base imponibile consolidata comune per le società (Ccctb), munita di un criterio di ripartizione appropriato. A proposito, la stessa autorità europea dovrebbe pubblicare quanto prima una proposta ambiziosa di base unificata. Il Parlamento ha richiesto inoltre l'introduzione, entro il gennaio 2017, di un meccanismo di risoluzione univoco delle controversie con tempi stretti. Deducibilità interessi. Non è raro che le multinazionali finanzino le proprie società in giurisdizioni ad alta fiscalità attraverso strumenti di debito, disponendo poi che queste ultime restituiscano interessi superiori al dovuto a società controllate residenti in giurisdizioni a bassa fiscalità. Tale stratagemma ha permesso di diminuire la base imponibile di pertinenza nei paesi più «cari», accrescendo invece quella di competenza di quei paesi in cui il fisco è meno aggressivo. Per scoraggiare tale pratica, la Commissione ha posto un limite all'importo degli interessi che il contribuente è autorizzato a dedurre nel corso dell'esercizio: gli interessi passivi netti saranno così oggetto di sconto solo fino al 20% (l'Ocse indicava un range compreso tra il 10 e il 30%). Imposizioni in uscita. Nell'intento di disincentivare i contribuenti intenzionati a trasferire la propria residenza fiscale e/o i propri attivi verso una giurisdizione a bassa fiscalità, l'autorità ha disposto l'istituzione di una tassa di uscita pari al 15% sugli attivi oggetto di trasferimento che comprendono plusvalenze non realizzate. Nel caso in cui redditi esteri fossero soggetti ad aliquote inferiori a quelle di fuori dall'Unione, la differenza dovrà quindi essere pagata al fisco del Paese Ue interessato. Ciò anche al fine di preservare la base imponibile ed evitare distorsioni del mercato.

Cause e soluzioni approvate dal parlamento

Ambito

Deducibilità interessi

Imposizioni in uscita

Clausola Switchover

Norma generale antiabuso

Società controllate Cfc

Disallineamenti ibridi

Pratiche scorrette adottate Conseguenze

Intervento autorità

Minor base imponibile nei paesi in cui il fi sco è stringente, che aumenta nei paesi a fi scalità agevolata

Finanziare le attività di multinazionali nelle giurisdizioni a fi scalità elevata attraverso il debito, disponendo la restituzione di interessi «gonfi ati» a controllate collocate in paesi a fi scalità privilegiata

Distorsione del mercato tramite attuazione di tax rulings lesivi

Ridurre l'onere tributario trasferendo la residenza fi scale o i propri attivi in giurisprudenza a fi scalità privilegiata

Prevenire l'erosione della • base imponibile nello stato di origine; Possibilità di dilazionare • i pagamenti dell'imposta su più anni

Viene incoraggiato l'ingresso sul mercato interno di redditi non tassati e derivanti da redditi originati in stati terzi esterni all'Ue

Date le diffi coltà nel concedere crediti d'imposta per imposte versate all'estero, gli stati tendono a esentare dalla tassazione i redditi stranieri

Colmare i buchi delle di• scipline comunitarie che agiscono nelle differenti giurisdizioni

In assenza di una regola generale comunitaria anti elusione servono regole periodiche che contrastino coi nuovi metodi anti elusivi

Riduzione dell'onere complessivo e mancate entrate per il paese originario di destinazione

Le società madri aventi controllate in paesi a fi scalità privilegiata trasferiscono ivi gli utili ottenendo illeciti sconti fi scali

Eliminare l'incentivo a • trasferire redditi (solitamente redditi passivi mobili) Portare utili e valore pro• dotto a essere tassati in loco

Aprono la strada a fraintendimenti e alla confusione d'imputazione

Lo stato terzo segue la • qualificazione giuridica dello strumento ibrido o di altra entità ibrida vigente nello stato membro da cui ha origine il pagamento

La differenza nella qualificazione giuridica dei pagamenti crea disallineamenti., che permettono di ridurre il debito d'imposta sfruttando doppie deduzioni o deduzioni su redditi non inclusi nell'imponibile Limitare l'importo degli • interessi che il contribuente può dedurre in un esercizio fi scale; Deducibilità interessi • passivi netti in percentuale fi ssa (dal 10 al 30%) e riferito al solo reddito imponibile Assoggettare il contri• buente al pagamento d'imposta in loco su dividendi, plusvalenze da cessione partecipazioni e redditi da stabili organizzazioni; Concessione di un cre• dito

Pagine a cura DI FRANCO RICCA

Reverse charge, guida l'Ateco

Per l'applicazione del regime dell'inversione contabile ai sensi della lettera a-ter), occorre che l'operazione, oltre a rientrare fra le prestazioni di servizi, abbia a oggetto servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici (e non di immobili tipologicamente diversi dagli edifici). Al riguardo, nella circolare n. 14/2015, l'Agenzia ha dettagliatamente individuato i codici Ateco 2007 nei quali i predetti servizi sono classificati. Il riferimento ai codici di attività richiamati dalla circolare ha carattere oggettivo, nel senso che le prestazioni oggettivamente riconducibili a detti codici sono sottoposte all'inversione contabile a prescindere dal codice di attività con il quale il soggetto passivo risulta registrato e indipendentemente dalla circostanza che egli operi o meno abitualmente nel settore edile. Peraltro, come ricordato dalla circolare, lo svolgimento sistematico delle attività descritte nei codici in esame obbliga il soggetto a comunicare i codici stessi all'amministrazione finanziaria. Nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, era controverso il regime applicabile alle prestazioni di servizi di manutenzione e di riparazione di impianti, che oggettivamente si differenziano da quelle di «installazione» (le sole menzionate dalla norma), ma che sono classificate nel medesimo codice di attività. L'adozione, da parte dell'Agenzia, del riferimento alle descrizioni dei codici di attività ha portato a ritenere soggette all'inversione contabile anche le prestazioni di manutenzione e di riparazione degli impianti, in quanto menzionate nei codici individuati nella circolare. Il meccanismo speciale troverà applicazione anche alle prestazioni di servizi, effettuate successivamente all'operazione principale dell'installazione di impianti su edifici, concernenti l'assistenza e la manutenzione degli impianti medesimi, in esecuzione di obbligazioni assunte con il contratto principale, oppure in via autonoma. È irrilevante, al riguardo, che dette prestazioni siano eseguite dallo stesso soggetto che ha fornito e installato l'impianto, oppure da terzi per suo conto, oppure da terzi in via autonoma sulla base di un rapporto diretto con il titolare dell'impianto. Ovviamente se l'assistenza «post-installazione» è fornita gratuitamente, in esecuzione di obblighi di garanzia, l'operazione non assumerà rilevanza ai fini dell'Iva. Qualora l'installatore dell'impianto, obbligato alla garanzia, affidi da l'esecuzione del servizio a un terzo, la fattura che quest'ultimo emetterà nei confronti dell'installatore sarà emessa in regime di inversione contabile. Completamento degli edifici. Le prestazioni di «completamento» degli edifici sono identificate dalla circolare rinviando ai codici di attività del gruppo 43.3 della tabella Ateco, denominato appunto «completamento e finitura di edifici». In proposito, era stato prospettato da taluni che vi rientrassero solo le prestazioni rese nel quadro di interventi di nuova costruzione o di restauro, risanamento, ristrutturazione, con evidente rinvio alle tipologie di interventi edilizi elencate nell'art. 3 del dpr n. 380 del 6 giugno 2001 (testo unico sull'edilizia). L'interpretazione è stata disattesa dall'Agenzia, secondo la quale il termine «completamento» è utilizzato nella lettera a-ter) in senso tecnico, senza alcun nesso con la definizione degli interventi edilizi di cui al citato dpr 380/2001. Conseguentemente, per esempio, la prestazione di servizi di tinteggiatura di un edificio o di una sua porzione, rientrante nel codice attività 43.34.00, è soggetta al regime dell'inversione contabile anche se resa nel quadro di lavori di semplice manutenzione di un edificio esistente. Le prestazioni di servizi di completamento, in sostanza, in virtù del criterio assunto, corrispondono a quelle oggettivamente rientranti nelle descrizioni delle attività comprese nel gruppo 43.3, a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio nell'ambito del quale sono fornite (manutenzione, ristrutturazione, nuova costruzione ecc.). Coerentemente, nel question time del 10 marzo 2016 in commissione finanze della camera, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che l'attività dell'impresa che effettua opere murarie per un committente soggetto passivo, nell'ambito di un ampliamento di un edificio, è tenuta all'osservanza del meccanismo dell'inversione contabile, trattandosi di attività compresa nel codice 43.39.01.

I presupposti per l'inversione contabile Per l'applicazione della disposizione dell'art. 17, sesto comma, lett. a-ter), del dpr 633/72, devono coesistere i seguenti presupposti: l'operazione deve essere qualificabile, agli effetti dell'Iva, come prestazione di servizi e non come cessione di beni. La prestazione deve avere ad oggetto attività di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento relativi ad edifici, come definite nei codici Ateco 2007 indicati nella circolare n. 14/2015. Il destinatario della prestazione deve essere un soggetto passivo dell'Iva che agisce in tale veste, eccettuati i soggetti passivi operanti in regimi speciali che non prevedono adempimenti contabili (cfr. circolare n. 14/2015).

Le indicazioni delle Entrate sull'istituto sui nuovi investimenti introdotto dal dlgs 175/2015

Un interpello ad ampia gittata

Incluse tutte le tipologie di istanze. Estesi anche i soggetti
DUILIO LIBURDI

Un interpello ad amplissimo raggio e che racchiude tutte le possibili tipologie di istanze previste dall'ordinamento. È questo, in sintesi, quello che emerge dalle indicazioni dell'amministrazione finanziaria in merito all'istituto dell'interpello sui nuovi investimenti introdotto dal decreto legislativo n. 175 del 2015. Ampio raggio anche in relazione ai soggetti che possono presentarlo nell'ambito di una attività che è solo potenzialmente destinata a diventare produttiva di redditi di impresa. In questo contesto, un elemento fondamentale sarà quello delle ricadute occupazionali dell'investimento che, nel concetto di «positive» comprende anche l'obiettivo finalizzato al mantenimento dei livelli di impiego in modo tale, per esempio, da evitare una situazione di crisi. Le disposizioni di legge sono quelle contenute nell'articolo 2 del dlgs n. 175 del 2015 relativo, appunto, alla procedura di interpello per coloro che intendono effettuare nuovi investimenti nel territorio dello Stato. Naturalmente, la disposizione si presta soltanto in parte a essere di largo effetto considerato che nell'ambito della predetta procedura ricadono coloro che effettuano un investimento minimo che deve essere pari a 30 milioni di euro. Quindi, anche se la novità non appare destinata a una enorme massa di contribuenti, la possibilità di «interrogare» l'amministrazione finanziaria sulle questioni legate agli investimenti effettuati è di indubbio interesse. Anche perché, come peraltro evidenziato nella circolare, lo specifico interpello può di fatto essere trasversale coprendo tutte le diverse tipologie di istanze previste dallo statuto dei diritti del contribuente. Preliminarmente va evidenziato come all'articolo 17 sia stata data attuazione con il decreto ministeriale del 29 aprile scorso e con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate, contenente gli aspetti procedurali legati all'interpello, del 20 maggio. Il documento di prassi dell'amministrazione finanziaria, nell'illustrare i soggetti che sono ammessi alla procedura «speciale» di interpello, evidenzia come anche i «privati» possano entrare nel campo di applicazione della norma a condizione, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale, che diventino imprenditori attraverso l'investimento stesso. Mediante lo svolgimento di attività commerciale ovvero mediante la partecipazione al patrimonio di soggetti che svolgono attività commerciale in Italia. Più in generale, posto che il decreto richiama appunto soggetti che non svolgono tipicamente attività di impresa, sarà possibile l'accesso a soggetti quali le fondazioni bancarie. È evidente come la parte fondamentale della procedura sia quella di individuare la nozione di investimento e, a tale proposito, il decreto attuativo evidenzia come rientrino nella ipotesi dell'istanza di interpello speciale un qualsiasi progetto di realizzazione di una iniziativa economica con carattere duraturo, nonché di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale già esistente e di iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio dell'impresa. Come è evidente, dunque, una nozione estremamente ampia che non presuppone l'avvio di una nuova iniziativa ovvero una società start up ma anche un intervento ausiliario in una attività già avviata. In concreto, dunque, il principio si può tradurre in immissione di liquidità ovvero in una ristrutturazione di un soggetto che opera nel territorio dello Stato. In questo contesto, assume particolare rilievo il requisito legato alle ricadute occupazionali in termini di entità e di rilevanza soprattutto nell'ambito di quella che è l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate posto che il decreto, sul punto, non fornisce alcuna indicazione. L'Agenzia delle entrate afferma che, in sede di interpello, la valutazione sarà effettuata caso per caso e non presuppone, comunque, l'esistenza di un incremento occupazionale ma rientrerà nel campo di applicazione dell'ammissibilità dell'interpello anche l'ipotesi del mantenimento dei livelli occupazionali esistenti. Tale affermazione è coerente con la nozione di investimento che, come esaminato, può sostanziarsi anche nella ristrutturazione di un soggetto diverso. Peraltro, la rilevanza della componente lavoro potrebbe non essere diretta in considerazione del fatto che il

requisito viene considerato soddisfatto anche nell'ipotesi di incremento dell'affidamento in outsourcing delle attività svolte dal soggetto target. Sulle modalità di effettuazione dell'investimento, posto che dovrà essere data contezza all'amministrazione finanziaria della modalità con la quale viene effettuato l'investimento in modo tale da poter verificare il requisito quantitativo, si fa riferimento all'ipotesi che il business plan possa coprire, come intuibile, anche più anni. Questo elemento è legato in modo indiretto con l'interpello nel senso che l'istanza potrà essere considerata come preventiva (requisito essenziale) anche in relazione ad un comportamento fiscale che si ripercuote su più periodi di imposta.

I principi essenziali

Tipo di istanza

Soggetti interessati

Elementi necessari

Nozione di interpello sui nuovi investimenti

L'investimento deve essere non inferiore a 30 milioni di euro e deve avere, in particolare, ricadute occupazionali positive

Di fatto, l'istanza specifica racchiude tutte le tipologie di interpello conosciute dall'ordinamento

Coloro che svolgono attività di impresa ma anche coloro che si «attrezzano» per svolgerla

La risposta all'interpello preclude gli accertamenti

Rapporti con contenzioso e accertamento

L'investimento deve essere effettuato nel territorio dello Stato e può riguardare anche i gruppi di imprese

I depositi online prendono piede: le proposte delle banche e a cosa fare attenzione

Conti correnti, web taglia-costi

Risparmi oltre 100 € all'anno rispetto ai c/c tradizionali
SIBILLA DI PALMA

Cresce il feeling tra gli italiani e i conti correnti online, tanto che negli ultimi dieci anni i clienti digitali delle banche in Italia sono quasi triplicati. Ad attrarre è soprattutto la possibilità di risparmio, considerato che i conti online permettono di tagliare i costi di oltre 100 euro all'anno rispetto ai depositi tradizionali. Ecco una piccola guida con le offerte degli operatori e gli aspetti ai quali fare attenzione. Correntisti online in crescita. Secondo dati Nielsen, in dieci anni i clienti bancari attivi online in Italia sono quasi triplicati. Passando dai quattro milioni del 2005 ai 10,7 milioni del 2015. Soprattutto per l'effetto della diffusione mobile: di questi 10,7 milioni, infatti, circa il 22% entra in banca tramite smartphone o tablet, più del doppio rispetto al 2014. L'appeal crescente sta anche nei costi: secondo una simulazione di Of, l'Osservatorio finanziario condotta su 13 istituti, il costo medio (Isc) del conto corrente di una banca online per una famiglia con operatività media (228 operazioni l'anno) ammonta a dieci euro all'anno. Mentre aprirlo presso una banca tradizionale costa 131 euro. Ecco, dunque, che sempre più italiani scelgono di affidarsi al web dove è possibile trovare proposte a costo zero (in cui spesso la banca si fa carico anche dell'imposta di bollo), che non prevedono cioè alcun canone mensile o spese sui bonifici, con prelievi allo sportello e pagamento delle bollette gratuiti e possibilità di richiedere carte di credito o di debito. A cosa fare attenzione. Prima di scegliere il conto corrente occorre però valutare alcuni aspetti. In primo luogo, l'Isc (Indicatore sintetico di costo) che dà il costo indicativo annuo in euro. Da considerare, poi, che la soluzione online non è sempre conveniente. Bisogna infatti fare attenzione alle operazioni che si intendono eseguire, altrimenti si rischia di far lievitare le spese. Il conto online conviene infatti se si effettuano tutte le operazioni via web, ma se ci si rivolge allo sportello in molti casi occorre pagare (per i bonifici, ad esempio, si raggiungono picchi attorno ai sette euro). È bene poi accertarsi se la banca si fa carico del bollo, che ammonta a 34,20 euro annui se la giacenza media supera i 5 mila euro. Molti conti sono a costo zero, che però non va confuso con il canone azzerabile. In quest'ultimo caso, per poter beneficiare dello sconto, è necessario rispettare determinate condizioni (di solito, un numero minimo di operazioni o l'accredito dello stipendio). Da valutare inoltre il tema delle commissioni sui prelievi, che alcune banche non prevedono anche se si effettuano presso altri istituti, mentre altre le applicano (di solito attorno ai due euro per ciascun prelievo). Occhio poi al portafoglio titoli per il quale si può arrivare a spendere anche 200 euro all'anno tra spese di amministrazione e diritti di custodia. Spesso il web è inoltre associato alla paura di frodi online. Per questo la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio ha elaborato una serie di consigli che permettono di tutelarsi. In primo luogo, custodire con cura le informazioni e gli strumenti con cui si accede ai servizi della banca (password, codici, carte, e così via); controllare regolarmente gli estratti conto, in modo da assicurarsi che le operazioni riportate siano quelle realmente effettuate; avvalersi dei servizi di "notifica movimenti" offerti dagli istituti di credito così da poter essere avvisati in tempo reale di presunte irregolarità; installare adeguati software di protezione (anti-virus e antispyware) sui dispositivi che si utilizzano per accedere all'Internet Banking. Le proposte delle banche. ContoCorrente YouBanking è il conto online a zero canone di Banco Popolare. Sono previste operazioni illimitate e nessuna spesa di liquidazione, oltre a prelievi, carta di credito e libretto assegni gratuiti. La banca, inoltre, si fa carico dell'imposta di bollo dossier titoli fino al 31 dicembre 2017 e per un importo massimo di 2 mila euro annui. Ing Direct propone invece un conto corrente a zero canone che include: carta di debito, carta di credito e prepagata, prelievi gratuiti in Italia e in Europa, operazioni gratuite da web, mobile, app e in filiale. Webank offre Conto Webank a zero canone con bonifici gratuiti inclusi, domiciliazione delle bollette, libretto assegni, possibilità di pagare bollettini e tasse. Si chiama invece Conto Yellow la soluzione online offerta da Che Banca! con dossier titoli (con la possibilità di

ottenere il rimborso parziale o totale dell'imposta di bollo fino al prossimo 31 dicembre), interessi trimestrali sulle somme in giacenza superiori a 5mila euro, carta di credito a canone zero. Hello Bank! propone Hello! Money, conto corrente con interessi lordi fino all'1% e per un massimo di tre trimestri senza vincoli (in caso di giacenze medie trimestrali tra 25mila e 100mila euro). Se si accreditano almeno 3mila euro è previsto un buono regalo Amazon da 150 euro. Conto Websella.it è una soluzione a canone zero con carte di credito e debito incluse, operazioni illimitate, bonifici online e domiciliazione utenze gratuiti. Mentre aprendo fino al prossimo 30 giugno il conto online (a canone zero) di Iw Bank ed effettuando un bonifico entro il 31 luglio 2016 di almeno 5mila euro è possibile ricevere un buon regalo Amazon da 150 euro. Infine, è sempre a zero canone anche il conto proposto da Fineco con bonifici gratuiti e illimitati, prelievi gratis, libretto assegni e domiciliazione utenze gratuiti.

Le proposte delle banche

Banco Popolare

Ing Direct

Webank

Che Banca!

Hello Bank!

Banca Sella

Iw Bank

Fineco

Istituto di credito Prodotto

ContoCorrente YouBanking • Conto online a zero canone • Sono previste operazioni illimitate e nessuna spesa di liquidazione, oltre a prelievi, carta di credito e libretto assegni gratuiti La banca si fa carico dell'imposta di bollo dossier titoli • fi no al 31 dicembre 2017 e per un importo massimo di 2 mila euro annui

Conto corrente a zero canone che include: carta di debito, carta di credito e prepagata, prelievi gratuiti in Italia e in Europa, operazioni gratuite da web, mobile, app e in fi liale

Conto Webank a zero canone con bonifi ci gratuiti inclusi, • domiciliazione delle bollette, libretto assegni, possibilità di pagare bollettini e tasse

Conto Yellow • Soluzione online con dossier titoli (con la possibilità • di ottenere il rimborso parziale o totale dell'imposta di bollo fi no al prossimo 31 dicembre), interessi trimestrali sulle somme in giacenza superiori a 5 mila euro, carta di credito a canone zero

Hello! Money • Conto corrente con interessi lordi fi no all'1% e per un • massimo di tre trimestri senza vincoli (in caso di giacenze medie trimestrali tra 25 mila e 100 mila euro) Se si accreditano almeno 3 mila euro è previsto un • buono regalo Amazon da 150 euro

Conto Websella.it • A canone zero con carte di credito e debito incluse, • operazioni illimitate, bonifi ci online e domiciliazione utenze gratuiti

Conto online a canone zero • Aprendolo fi no al prossimo 30 giugno ed effettuando • un bonifi co entro il 31 luglio 2016 di almeno 5 mila euro è possibile ricevere un buon regalo Amazon da 150 euro

Conto a zero canone • Bonifi ci gratuiti e illimitati, prelievi gratis, libretto asse• gni e domiciliazione utenze gratuiti

Unimpresa In dieci anni la pressione fiscale dal 39% al 43,5% ma i conti pubblici non sono migliorati **Su tasse e debito l'Italia supera la Ue**

Leonardo Ventura

Più tasse e più soldi nelle casse statali che non si sono tradotti, per l'Italia, in un miglioramento dei conti pubblici. Negli ultimi 10 anni, i contribuenti hanno visto crescere enormemente il peso delle tasse senza riscontrare un andamento virtuoso delle finanze pubbliche: la pressione fiscale era al 39,1% del pil nel 2005 ed è progressivamente salita fino ad attestarsi al 43,5% nel 2015; e contemporaneamente sono aumentati gli incassi per lo Stato, passati dal 42,5% del pil al 47,6%; un incremento di balzelli ed entrate a cui non ha fatto seguito un contenimento del debito, schizzato al 132,7% del pil nel 2015 rispetto al 101,9% del 2005. È quanto emerge da uno studio di Unimpresa che contiene elaborazioni di dati della Banca d'Italia. Impietoso il confronto con altri paesi: in Germania la pressione fiscale, rileva, è passata dal 38,4% al 39,6% del pil, il debito pubblico dal 66,9% al 71,2%; nella media dell'area euro il peso delle tasse è passato dal 39,4% al 41,%; il debito degli Stati dal 62,1% all'83,3%; in Gran Bretagna, il fisco è salito dal 35,7% al 34,8% e il «rosso» nei conti dello Stato dal 41,5% all'89,2%; negli Stati Uniti, il prelievo fiscale è rimasto sostanzialmente invariato, dal 26,3% al 26,4% con il debito salito dal 66,9% al 113,6% del pil Usa. In Italia, rileva lo studio, si registra il livello più alto sia per le imposte sui consumi (Iva), con un'aliquota massima al 22%; sia per le imposte personali sul reddito (Irpef), con un'aliquota massima al 48,9%; sia per le imposte sul reddito delle società (Ires), con un'aliquota massima al 31,4%. Nel 2005 la pressione fiscale era al 39,1%: da quel momento la corsa all'insù non si è mai fermata con il picco massimo al 43,6% raggiunto nel triennio 2012-2013-2014; lo scorso anno una lieve flessione al 43,5%. Una analoga impennata è quella registrata sul versante delle entrate che 10 anni fa erano al 42,5% del pil e nel 2014 hanno raggiunto il livello più alto al 47,7% per poi ridursi dello 0,1% al 47,6% nel 2015. L'anno scorso, invece, è stato toccato il record del periodo sotto esame sul versante del rapporto tra debito e pil: 132,7%; nel 2005 la percentuale si attestava al 101,9% ed è poi scesa solo nel 2007, quando si è fermata al 99,9%. Un livello altamente superiore alla media dell'Eurozona. «La pressione fiscale è il principale ostacolo alla crescita economica del nostro Paese» commenta il vicepresidente di Unimpresa con delega al fisco e ai bilanci, Claudio Pucci. «Un primo passo è stato attuato con le modifiche introdotte dal governo attualmente in carica - spiega Pucci - che ha abolito l'Irap sul costo del lavoro. Tuttavia, continua a permanere l'incidenza di una imposta che non ha nessuna ragione di esistere, se non quella di fare cassa». Il vicepresidente di Unimpresa spiega, poi, che «il nostro sistema fiscale ha introdotto una serie di normative antielusione che rappresentano un serio ostacolo per l'imprenditore creando anche qui una distorsione rispetto alle grandi imprese».

Foto: Economia Il ministro Pier Carlo Padoan ha detto che la pressione fiscale sta scendendo